56,056/c

A·XLIV
19/v

64
3

SAGGIO

DI UN

METODO

PER FORMARE DEI BUONI MEDICI

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b22013714

SAGGIO

DI UN

METODO

PER FORMARE DEI BUONI MEDICI

PROPOSTO

DA LEONARDO VORDONI

PADOVA

PER NICOLÒ ZANON BETTONI

MDCCCVIII

Medicinae deesse peculiarem judicem,
Nonne humanarum rerum probatur oblivio?

CASSIODORO.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

CONSIDERAZIONI

Il presente Saggio, sebbene non me ne accorga, avrà delle superfluità, delle imperfezioni, delle mancanze; ma siccome la mia intenzione non è, che di migliorare la condizione umana nella parte che riguarda la sensibilità fisica; gli errori che si potessero incontrare, non devono esser motivo di rigettarlo; ma al contrario, di eccitare l'attenzione di quelli che possono correggerlo, e impegnarli a renderlo tale da poter conseguire questo grande oggetto.

Il bisogno di adottare un qualche piano è massimo, (dice un celebre Autore su questo proposito) *la disorganizzazione essendo estrema, e l'importanza, per quel che pare, non abbastanza sentita* (*).

Bramo in conseguenza, che una società di Medici filantropi, prudenti, dotti, si diano la pena di esaminarlo, di togliere le superfluità, regolare le imperfezioni, ed aggiungere quello che vi manca.

(*) *Annali di Medicina, V. I. p.* 61. *Milano* 1802.

Affinchè possi accomodarsi a tutto il mondo, desidero che passi da regione in regione; ed in ogni Stato, sia esaminato da un Collegio medico per fare lo stesso.

Non basta; faccio voti, perchè un'autorità suprema in ogni luoco vogli commetterne la sua osservanza.

Finalmente, con il signor Niederhüber, sostengo, *che se l' esecuzione del piano richiede dallo Stato dei sacrifizj considerevoli, questi saranno amplamente compensati dalla importanza de' vantaggi che ne risulteranno* (*).

La terza parte di questo Saggio, consiste in un sistema di società medica per dare incremento alla Medicina.

(*) *Entwurf einer planmässigen Verfessung.* 1801.

AVVERTIMENTO

Questo scritto contiene delle osservazioni sopra una parte interessante dell'economia sociale, delle viste di utilità pubblica lungo tempo meditate, e dei voti dettati da un cuore amico sincero dell'umanità.

Egli non potrebbe esser presentato, che ad un Principe che vuole potentemente il bene, che è in istato di giudicarlo, e che può farlo eseguire senza ostacolo: eccone il soggetto.

Dacchè la Medicina esiste, e disgraziatamente in ogni tempo o da un epoca assai rimota, ci siamo sempre lamentati de' suoi abusi; ma per una inconseguenza inconcepibile dello spirito umano, ci siamo limitati a scherzare soltanto su di un oggetto, che non dovrebbe parere che spaventevole. Percorrendo colla più scrupolosa attenzione le legislazioni di tutti li paesi, se si trova sparso qualche regolamento, qualche legge relativa ai Medici, non se ne trova mai alcuna che abbi un'influenza immediata su l'esercizio della Medicina e su i suoi progressi, e che stabilisca la responsabilità di quelli che la professano. Non si può vedere senza orrore quelli che non hanno sdegnato di discendere ai più minuziosi detagli per stabilire su i limiti di un campo, sulle clausule di un contratto, non pronunciare che qualche disposizione vaga e ineseguibile riguardo a quelli che hanno giornalmente nelle loro mani la nostra esistenza; di modo che si può assicurare con verità, che oggidì come tremille anni fa, tutto è garantito nella società eccettuata la vita dell'uomo, e che il Medico continua ad essere il più assoluto dei despoti, esercitando la sua autorità su i re, su i grandi, su le armate, sul popolo, senza freno,

senza giudice, nè sopravvigilanza; oso affermare che la giustizia, la politica, e l'umanità domandano al Legislatore che vogli fare di questo disordine l'oggetto il più serio delle sue attenzioni.

Non può appartenere che ad un Medico munito di una lunga esperienza di analizzare gl'inconvenienti e le conseguenze di questo vizio che esiste tra noi; non può appartenere che ad un Medico onesto di farne lo spaventevole ritratto; ma non può appartenere che ad un gran Monarca, del quale l'anima ed il genio sieno a livello di questo titolo augusto, di portare il lume della ragione e dell'equità in questo caos, e di togliere dalla più crudele anarchia questa importante provincia dell'ordine sociale.

Il Legislatore che oserà sottoporre la Medicina, e quelli che la esercitano, ad una disciplina severa e giusta; che saprà combinare nelle sue leggi i progressi dell'arte, facilitando l'istruzione, e stabilendo la necessità delle osservazioni e del rendimento di conto; gl'interessi del popolo, stabilendo la risponsabilità dei Medici, o sottomettendoli alla vigilanza attiva di giudici dotti ed imparziali; finalmente gl'interessi dei Medici stessi, separandoli dalla massa dei ciarlatani, e assicurando a questo ministro rispettabile la giusta considerazione che merita, ed una decorosa sussistenza alla vecchiaja di quelli che l'avranno esercitato senza accusa: questo avrà riempita una delle più funeste lacune del sistema sociale; si coprirà di gloria alla quale niuno ha mai osato pretendere: sarà il benefattore del suo secolo, del suo paese, ed il modello degli altri.

Io non considero il mio piano così perfetto che non possi essere migliorato; ma oso assicurare che non è il sogno di un facitor di progetti. Ho impiegata tutta la mia vita a meditarlo, perchè ogni giorno ho dolorosamente sentita la necessità di farlo: non devo dissimulare però le difficoltà dell'impresa. La malevolenza, l'invidia, lo spirito di corpo, l'ignoranza le moltiplicheranno senza dubbio: questa è la sorte di tutte le riforme utili; ma penso nondimeno, che non vi è niente d'insormontabile ad un Principe che vuole veramente il bene, e che nelle sue leggi contempla le generazioni future come se di già formassero parte del suo popolo.

INTRODUZIONE

§. 1.

Un uomo che in mezzo alla società esercita un poter senza limiti; che ha la facoltà di far provare a ciascheduno degl' individui che la compongono, indistintamente, ed a tutte le ore, i tormenti più orribili che la tirannide la più ricercata non ha saputo inventare; che viene ciecamente obbedito, e senza appellazione; che obbliga i genitori contro i propri figli (1); questi contro di quelli; gli amici l'uno contro l'altro; ed ognuno contro sè stesso; che sovranamente decide della felicità dello Stato; certamente in un ben regolato governo, intanto che tutti gli altri sono circoscritti dalla potestà delle leggi, e sono tenuti a render conto delle loro procedure, non dovrebbe essere lasciato ei solo a sè stesso, nè si dovrebbe supporre, che di una facoltà così illimitata, non potesse mai abusare, od almeno non la potesse amministrare malamente; ma si dovrebbe con tutto il rigore ridurlo ad agire colla maggiore circospezione possibile: render conto esattissimo delle sue operazioni, essendo sicuro, che sarebbe severamente punito se agisse senza la dovuta attenzione, e proporzionata-

mente ricompensato, se procedesse come conviene. Sembrerebbe impossibile, che al giorno d' oggi vi fosse un tal uomo, e si potesse intieramente negligere l' importantissimo affare che tratta: pure, non so per quale fatalità, quest'uomo si trova nel Medico (2), ed il grande affare che tratta, la salute, del tutto negletto nella Medicina.

§. 2.

Il Medico è quello che è vestito di un poter così enorme; non vi è veleno che non gli sia famigliare, nè vi è parte del nostro corpo che non dilaceri in altrettante strane maniere; si dovrebbe seguitarlo nella sua pratica in un grande ospedale: quale spettacolo lagrimevole, qual orrore non offrirebbero le sue operazioni!

§. 3.

Vederlo coprir di resine tenacissime i capelli, per poi strapparli tutti in una volta; altrimenti svellerli ad uno ad uno; scarificare sino la parte interna delle palpebre; fustigare con l'urtica; aspergere con sale ed aceto le parti escoriate; far piaghe dolorosissime, ed altre per tutto il tempo della vita; separare la pelle dall'osso, raschiarlo, scalpellarlo; forare il cranio e penetrare con un ferro il cervello; cavar occhi, denti; aprir la bocca con macchine di ferro; estirpar le tonsille, tagliar l' ugola, la lingua, ed applicare del fuoco nella ferita: far passar il fiato per un' apertura nel collo; tagliar le mammelle, separarle dal petto, trapanarlo; aprire il ventre con larghe aperture; cucir gl' intestini

alla pelle, da dove poi escano gli escrementi; penetrare nella vescica, con un apparato che ha fatto morire qualcuno al solo vederlo; perforare le tibie sino al midollo; rompere le ossa; stringere le membra con fasciature; e distenderle violentissimamente; separarle dal corpo, or tagliandole nelle giunture, ed or lasciandone un tronco per abbruciarlo; legare il paziente in modo da non potersi muovere; mettere in croce, interdire il parlare, il sedere, il dormire; non permettere una stilla di liquore, o far bevere eccessivamente; versare torrenti d' acqua fredda sopra la testa; sottoporre a penosissimo stillicidio; trasportar dal calor del letto ad improvviso gelo; confinare in oscurissimo carcere e ardente, chiuso al menomo accesso dell'aria, per mesi, ove a solo pane ed acqua far che si consumi tutta la pinguedine del corpo, si gonfi la faccia e cadano i denti, s'impiaghi la lingua, in modo di non poter inspirar senza dolore, si fendano le labbra, e scorra una fetentissima bava (3); nel maggior bisogno, quando altri sospira il conforto di qualcuno, allontanare li congiunti; rimettere alla discrezione di gente mercenaria l' infelice soggetto, per tanagliargli le parti più sensibili con ferri infuocati; pure non basta; ha dei tormenti più esquisiti ancora, che riserva alle femmine per l' istante il più critico della loro vita, quando la natura le lacera con dolori mortali. Chi non ha veduto fare l'estrazione di un feto; tagliare il ventre, cioè e la matrice ad una donna viva, in modo da poter tirar fuori una creatura di nove mesi, non sa cosa sia ope-

razion crudele. In una parola, quanto più cresce il mal fisico, quanto più la sensibilità morale si esalta; tanto più il Medico inventa supplicj, anche fino alla morte. Si consideri ancora, che tutto questo in lui è arbitrario. Può farlo, e non farlo; può farlo in un tempo piuttosto che in un altro; può farlo più doloroso, più spettacoloso, più complicato, più semplice, o più mite; può applicare tormenti a tormenti, esternamente ed internamente, e sempre a suo talento (4).

§. 4.

Ecco la facoltà trascendente della quale è investito questo uomo singolare, le sue operazioni, di quanto è capace. Ecco finalmente il punto di vista nel quale si deve contemplarlo: conoscere il suo potere; di quanta importanza egli sia; quanto influisca sopra la felicità dello Stato in generale, e di ciaschedun individuo in particolare.

Tutti quelli che hanno parlato dell' affare del Medico, o hanno detto poco, od hanno fatto di esso un soggetto di commedia (5). Non vi è niente di ridicolo nella Medicina; tutto è lagrimevole, tutto è tragedia.

§. 5.

Ma qui non finisce l'orrore. Abbiamo supposto, che questo venga eseguito in un grande ospedale, che è lo stesso che dire, in un luogo di dolore e di esperienza; nel quale si entra prevenuti di dover soffrire; dove ogni cosa è in sistema; tutto l' occorrente si trova. Il paziente è isolato; una specie d'imitazion macchinale fa, che

il soffrire degl' altri alleggerisca anche il proprio male; dove l'asprezza e l' indifferenza degli astanti non lasciano concepire il terribile dell'affare. Ma si trasporti per un momento l'apparato lugubre di tali funzioni nelle case dei poveri; dove la miseria, il disagio, la deficienza del necessario, tolgono qualunque conforto. Si aggiunga lo squallor de' parenti, che opprimono lo spirito, e moltiplicano lo spettacolo: di creature affamate, che devono privarsi del vitto per pagare il Chirurgo. Si rifletta che mutilata una parte, resta l' infelice soggetto abbandonato al suo caso, e deve condurre il restante della sua vita in mezzo a que' mali che non sono esprimibili in nessuna maniera. Se si figuri la vigilia di una di queste grandi operazioni, da farsi ad un unico figlio, ad un capo di casa, ad una persona sensibile avvezza a vivere agiata, ad un fanciullo che al solo aspetto del Medico inorridisce e trema; sopra sè stessi: e si vedrà certamente, che non vi è niente di più grande al mondo per l'uomo, niente più interessante, niente più del Medico che meriti l'attenzione del Magistrato!

§. 6.

Per quale fatalità dunque si neglige a tal segno? Perchè mai non ci si pensa (6)? Non lo posso comprendere. Si potrebbe però rispondere, che tali operazioni sono indispensabili, assolutamente necessarie. Ne convengo benissimo; ma se in qualche caso fosse altrimenti? Se si potessero render più semplici, meno spettacolose, meno crudeli, non sarebbe egli un gran bene? o, se

per ipotesi, fossero male applicate, male eseguite, o con frode, non diverrebbero un eccidio esecrando? Una sola mano tagliata ad un benemerito cittadino, senza ragione, meriterebbe ben la pena di prendere in considerazione la condotta del Medico, e regolarla.

§. 7.

No, si soggiunge, tutto viene eseguito da un Medico dotto e probo; da un uomo che il genio ha condotto in quest'arte difficile; che fin dall' infanzia si è dedicato al suo studio, e continuamente studia; che intende le lingue filosofiche; conosce le scienze; si è esercitato in tutte le parti della Medicina; ha dati saggi non equivoci di gran talento, penetrazione, presenza di spirito, memoria, erudizione; egli è riflessivo, vigilante, sollecito, attivo, destro, ingegnoso, diligente, attento, fermo, paziente, segreto, onesto, sobrio, umano, coraggioso; i clamori non lo confondono; l' oro non lo corrompe; sente la forza dell'onore all'eccesso; prende interesse per l'ammalato, e lo difende a costo della sua riputazione, e del proprio riposo. Queste virtù gli sono famigliari, e le possiede nel più alto grado (7).

Non vi è dubbio, queste sono le qualità che un Medico deve avere indispensabilmente, e credo, che ve ne siano in gran numero, che le posseggano come conviene; ma di buona fede, si potrebbe mai figurarsi che tutti i Medici di questo mondo siano veramente tali? che sia così facile d'incontrar tanti pregi in un solo uomo, come facilmente da qualche Università si addottora (8)? D'al-

tronde, non è egli vero, verissimo, che il più menomo Medico, ha le facoltà stesse, gli stessi diritti, che il più grande? e può ordinare, e far eseguire le stesse operazioni? Ma chi è poi questo menomo Medico che non di meno ha un poter così esteso? Chi il crederebbe? Dopo la funesta separazione della Chirurgia dalla Medicina (9), questo è l' infimo dei Chirurghi; un giovane scapestrato, cioè, un rifiuto del volgo, senza educazione, senza principj, senza onore, senza senso comune; che non essendo riescito a fare il calzolajo, il sarto, o simile, si manda in una bottega da barbiero (10), o all'ospedale, impara a cavar sangue, e poco dopo impara a farla da Medico, e credendo di possedere Chirurgia e Medicina, perchè sa lacerare senza pietà, e lavarsi le mani nel sangue, senza orrore, medica a capriccio ogni specie di male.

§. 9.

Questo uomo, al quale nessuno affiderebbe cento scudi, per il quale si ha un disprezzo deciso; che si mantiene nell' umiliazione e nell' indigenza, in alcuni Stati si costituisce l' arbitro degli eserciti e delle armate (11).

§. 10.

Non è esprimibile, lo stato deplorabile di un ospedale diretto da un tal uomo (12). Quale indolenza! quale eccidio! I soldati, i marinari, non interessano la patria come qualunque cittadino? I grandi, i principi, quando sono feriti, non sono egualmente soggetti al suo poter fatale? Non è egli quello che applica il primo appara-

to? Il chirurgo maggiore non potrebbe trovarsi in ogni luogo; dalla prima medicatura, non dipende forse l'esito di una ferita mortale? E non si arriverà mai a fermare un tanto disordine? a risvegliar l'amor proprio di questo uomo indolente, od almeno ridurlo a riflettere a quello che fa, e render conto delle sue operazioni? Spero che il tempo sia appunto arrivato.

§. 11.

Ma sino ad ora non abbiamo parlato che di quel Medico il quale ha per instituto le operazioni che si fanno con la mano, e che perciò si chiama Chirurgo: dell' infimo Chirurgo: de' suoi diritti: quanto siano importanti: quanto è dannoso il lasciarlo a sè stesso; il non sottoporlo a dei savj regolamenti.

§. 12.

Questo infimo chirurgo, per altro, da tutti è conosciuto; si potrebbe evitarlo; la sua sevizie non cade, che sopra un piccolo numero di disgraziati; le grandi operazioni sono rare, egli si guarda di eseguirle, e se per un sol momento si facesse illusione, ognuno se ne avvede, e nell'operazione stessa si trova punito.

§. 13.

Non è così del Medico propriamente detto. Questo è ben altra cosa! Le medicature del Chirurgo sono visibili tutte; quelle del Medico sono nascoste, e li suoi errori li cuopre la terra. I diritti assoluti del Chirurgo si estendono soltanto sopra quelli che sono nelle armate, quelle del Medico risguardano tutti.

Le proprietà stesse gli sono soggette, come di sovente accade nelle epizootie.

Il Chirurgo non influisce che sopra gli ammalati.

Il Medico sovranamente decide anche dei sani.

Niente meglio presenta la sua grande importanza, quanto il governo di un paese infettato da pestilenza.

§. 14.

Ecco la descrizione che ci dà il Muratori, con alcune aggiunte praticate nella peste di Spalatro del 1784.

§. 15.

Destato appena un sentore di peste nei paesi limitrofi, comincia il Medico a proclamarlo con li soliti epiteti, di fatal morbo, contagio e simili.

Sollecita a frequenti riduzioni il così detto Collegio di Sanità, dal quale ogni volta esce un decreto lugubre.

L'erario e le casse private profondono dei tesori, ed il direttore delle spese non è tenuto a renderne conto.

Si sospende il commercio, qualunque comunicazione con li luoghi sospetti. Si cinge il paese con linea di difesa. Si stabiliscono caselli con ministri di sanità, in varie distanze, che quanto più si avvicina il contagio si vanno moltiplicando. Si cingono con un cordone di milizia urbana che si duplica, e triplica con truppa regolata, in proporzione che cresce il timore. Si pongono guardie alle mura.

§. 16.

Inoltrata la peste nel territorio?

§. 17.

Si chiudono le porte della città; se muore uno da qualunque altro male, la fama ne fa morir dieci da pestilenza. Si ordina, e sempre colla cominativa pena la vita, *che gli abitanti non serbino che il semplicemente necessario. Tutto il resto, sino li quadri e le sedie, chiudesi in stanze che vengono numerate e sigillate da' pubblici ministri.*

§. 18.

Comincia la mortalità nel paese?

§. 19.

I cadaveri si strascinano con rampini di ferro, e si trasportano nudi in carri catramati. Si uccidono cani, gatti, galline, e qualunque animale vagabondo; guai a chi ne nascondesse qualcuno! si mettono guardie in ogni contrada; si erige un altare perchè possino ascoltare la messa senza escire di casa; si proclama l'assoluzione papale; si fa l'anagrafo di tutta la popolazione, perchè nessuno fugga, o si nasconda: i coabitanti devono esser garanti l'uno dell'altro: si fa gridare che ognuno si guardi: nella stessa famiglia si deve camminar con una canna in mano per allontanarsi uno dall'altro: si tansano li benestanti per suffragare i poveri che mancano di lavoro; si ordina che in termine di sette giorni esca dalla città chi vuole, per diradare, e minorare i consumi.

§. 20.

Il numero dei morti si accresce?

§. 21.

I paesi limitrofi negano la loro comunione.

Si ordina che tutte le persone inutili escano dal paese per levar l'alimento al contagio.

§. 22.

La mortalità cresce?

§. 23.

Si chiudono i tribunali, i laboratorj; cessano tutti gli affari; si aprono le prigioni; i condannati in vita pei loro misfatti, col nome di beccamorti, vestiti di tela cerata, sono destinati per trasportare i morti. Questi, i ministri di sanità ed i militari restano gli arbitri di tutto: si piantano patiboli in ogni contrada.

§. 24.

Il Medico Ingrassia gridava, per debellar la peste vi vuol *oro, fuoco, forca.*

§. 25.

Qualunque leggera ommissione viene punita di morte. *Sola veritate inspecta; denegatis defensionibus; more belli;* dice la legge.

§. 26.

Nella peste di Spalatro, del 1784, una benestante, gravida in otto mesi, escita per provvedere alimenti alla sua famiglia, passando sotto la casa di un suo cognato che era infetto, domandò alla sorella come stasse? Ella piangendo rispose = *Sta male, e siamo privi di tutto* = le getta un pezzo di cordon d'oro, e la prega di venderlo, e comprarle da mangiare; l'inspettore, per di

lei disgrazia, si trovava presente, e sul momento la fece fucilare.

§. 27.

Di simili severità truci, si danno frequentissimi esempj, e si fanno artificiosamente pubblicare.

Ogni casa dove vi è ammalato si circonda con guardie a 15 passi di distanza. Nessuno esce dalla propria casa, senza particolar permesso, ed al suono stabilito di una campana, al risuonare della quale, pure in altra ora stabilita, deve ritirarsi. = *Ogni sospetto è obbligato di portare un segno appeso al collo, per esser conosciuto*=Ognuno conviene che denunci il proprio male, e del suo vicino.

§. 28.

Quando gli ammalati si moltiplicano?

§. 29.

S' instituiscono lazzeretti per li sospetti, per gl' infermi, e pei convalescenti. Questi lazzeretti non sono che divisioni di una campagna, nelle quali si coricano delle botti con un sol fondo, che si tengono sempre rivolte contro il vento, e, come a Diogene, servono di asilo ai differenti soggetti.

Dice il dottore Morcovicki celebre Medico di Spalatro: *Le botti erano destinate per li sospetti: gl' infetti realmente, o per tali definiti da un Chirurgatolo qualunque, trasportavansi in una casa col titolo di Ospedale, la quale era il sepolcro anticipato di quegli sciagurati.*

I Medici incaricavano i beccamorti del taglio dei buboni, onde avvenne, che molti dei tagliati perirono

in istanti, sotto emorragie; e quei pochi che sopravvissero restarono storpj.

§. 30.

In simili circostanze, tutto ciò che si presenta si crede appestato.

§. 31.

I suddetti beccamorti, al menomo sospetto di peste, entrano nelle case; fanno spogliar nudi tutti gl' individui siano femmine, o maschi; li fanno lavare con acqua ed aceto; li vestono con abiti grossolani da maschio; marcano li veramente infetti con segni visibili, e strascinano tutti dove loro più aggrada, locandoli in delle botti, ove rimangono giorno e notte, allontanando gli uni dagli altri, ad onta di qualunque istanza, o clamore; e la madre non sa più della figlia per due o tre mesi. = Ognuno si serve da sè, e deve adattarsi alle più abbiette funzioni. La casa abbandonata si marca con croce, per poi espurgarla a talento.

§. 32.

Questo, a un dipresso, è il regolamento instituito dal Medico, in un paese infettato da pestilenza.

§. 33.

Due terzi della popolazione diretta in tal modo immancabilmente periscono; quando in Costantinopoli, dove non si usa nessuna precauzione, la più gran peste non ne toglie mai una centesima parte.

Tutte le storie ne fanno fede, e si può ben crederlo, se si rifletta alle conseguenze.

§. 34.

La prima vociferazione sola di contagio, proclamata con tanti apparati, introduce un timore nell'animo degli abitanti, e ad ogni istante quello crescendo, ne disordina le funzioni in modo, che alcuni divennero pazzi. *Qualche famiglia,* per evitare le vessazioni dei beccamorti e del magistrato, seppellì li suoi morti nella propria casa, con il pericolo di essere scoperti e fucilati.

§. 35.

Il denaro che si profonde in tali occasioni, diviene l'oggetto favorito dei direttori: si può figurarsi, qual tono di rigore affettano quest' ipocriti: come cercano d'introdurre la peste anche dove non vi è di fatto: come facilitano le clandestine introduzioni: come procurano di prolungare il sospetto di contagio: la penuria e la carestia che fanno nascere per il loro profitto.

§. 36.

Quelli che vivevano nel giornaliero traffico con li paesi infetti, compongono la milizia urbana, ordinariamente trattenuta senza paga; da ciò si potrà dedurre il resto.

§. 37.

Le chiusura delle stanze e delle suppellettili, rende anguste le abitazioni, e fa nascere il disagio. Manca la servitù, e manca l' acqua; si genera il sucidume anche nelle famiglie dei ricchi; l' estrema penuria dei viveri fa che tutto sia scarso, cattivo, adulterato, il pane stesso non è mangiabile in tempo di peste; l' uccisione degli animali vagabondi accresce l' infezione dell' aria;

si moltiplicano gl' insetti, e tutto ciò che è di più molesto all'uomo.

§. 38.

Nella peste del 1630 in Padova per la mancanza dei gatti, i topi erano divenuti insopportabili; aggiungasi per colmo di calamità, l'ufficio dei beccamorti, nemici dello Stato, condannati a perir nelle carceri, che divengono gli arbitri delle sostanze e delle persone. Chi mai potrebbe descrivere gli eccessi in ogni genere commessi da costoro (15) ?

§. 39.

Tante vessazioni di corpo e di spirito, tanta miseria necessariamente conducono all' avvilimento. Tutti appariscono squallidi e sfigurati; sin li più sani si ammalano, ed è maraviglia, che se ne preservi qualcuno.

§. 40.

Ecco gli orrori che derivano dai consigli del Medico e dalle sue dottrine! Nessun despota mai ebbe tanta influenza sopra una popolazione. Nessun tiranno ne ha fatto perire due terzi in tante strane maniere, ed in un sol punto.

§. 41.

Tutti gli eccessi della superstizione e del fanatismo; tutti i difetti della giurisdizione criminale; nemmeno per approssimazione si possono paragonare, non al governo della peste che è un vero inferno, e che pur non è raro; ma nemmeno a quella lenta e muta cospirazione, che porta il Medico ignorante sopra il popolo innocente che lo onora e lo paga.

§. 42.

Se tale è il potere del Medico; se tanto influisce al ben pubblico con le sue operazioni, e con i suoi consigli; questo è l'uomo sopra il quale assolutamente si deve invigilare più che sopra qualunque altro dello Stato, e che in conseguenza si deve procurare, non solo che sia dotato delle qualità requisite, ma che rifletta a quello che fa, e che renda conto delle sue operazioni.

§. 43.

Lo spirito di questo scritto consiste nel far conoscere il poter illimitato del Medico, ed in conseguenza la necessità assoluta di *instituire un tribunale che di continuo lo obblighi a riflettere a quello che fa: a render conto delle sue operazioni,* premiarlo quando fa bene; e punirlo in proporzione del male che avrà fatto.

§. 44.

In nessun tempo un Medico fu mai legalmente censurato, perchè ignorante; sebbene la sua ignoranza fosse, come la è, funesta allo Stato (14).

§. 45.

Imploro dunque, per il bene dell'umanità, che si stabilisca questo nuovo *giudice assiduo in ogni paese,* che quotidianamente regoli l'arbitrio del *Medico.*

§. 46.

Il Saggio annesso ne addita il modo di farlo.

Hoc opus, hoc studium parvi properemus, et ampli
Si patriae volumus, si nobis vivere cari.
HORAT. Epist. III.

SAGGIO

DI UN METODO

PER FORMARE DEI BUONI MEDICI

CAPO PRIMO

Idea generale.

Bonos medicos in civitate oportet.
PLATO de republ.

§. 1.

Per formare dei buoni Medici, bisogna obbligarli a riflettere a quello che fanno, con soggettarli a render conto delle loro operazioni.

§. 2.

Per obbligarli a riflettere, ed a render conto delle loro operazioni, bisogna sistemarli, e compensarli.

§. 3.

Per sistemarli bisogna fissar il loro numero; e

§. 4.

Perchè siano compensati bisogna fissare il numero degl' individui sopra i quali dovranno dirigere le loro cure, onde appariscano i loro incarichi, e che si possino proporzionatamente regolare i loro emolumenti.

CAPO SECONDO

Numero dei Medici che dovranno essere stipendiati in un dato paese.

§. 5.

Ogni e qualunque Medico, nel corso ordinario delle cose, può assistere alle malattie di 4000 persone.

§. 6.

Un paese dunque, che avrà ex. gr. 20000 abitanti, dovrà avere cinque Medici stipendiati (54) .

§. 7.

Quello che ne avrà 40000 dovrà averne dieci, e così in proporzione (54) .

§. 8.

Sarà diviso in conseguenza in tante contrade di 4000 abitanti per contrada, ed in dipartimenti di 20000, che si chiameranno contrade e dipartimenti medici, onde stabilire i loro giudici rispettivi, come si dirà in appresso §§. 851, 697.

§. 9.

Per evitare i disordini in ogni contrada si dovrà considerare il numero delle case, non quello degli abitanti, che sono suscettibili di più o di meno ogni giorno.

§. 10.

A tal fine si dovrà contrassegnare cadauna casa con numero.

§. 11.

Il Medico dunque sarà obbligato, occorrendo, di visitare in tutte le case di quella contrada, che gli verrà assegnata da uno stabilito numero al tale altro.

§. 12.

Si avrà attenzione di fare, che in quel dato numero di case non vi siano comprese più di 4000, circa, persone.

§. 13.

Li forestieri, qualunque Medico chiamassero, dovranno pagarlo.

§. 14.

Per forestiere s' intenderà quello che prenderà la locazione per meno di un anno.

§. 15.

Se la prenderà per un anno, avrà pagato al proprietario della casa, con l'affitto, il Medico assieme.

§. 16.

Il Medico stipendiato poi, immancabilmente, dovrà assistere agl' individui della sua contrada, quando saranno ammalati, siano del paese, o no, senza distinzione di persona, eccettuata quella che deriverà dalla natura del male ; perchè

§. 17.

Il più gravemente ammalato dovrà essere, e prima e con maggior assiduità visitato.

§. 18.

Affinchè questo venga scrupolosamente osservato

§. 19.

Il Medico avrà una casa gratis, nel centro della contrada stessa (15); dovrà esser pagato dal Comune (54); e non riceverà il menomo denaro, o regalo, sotto pena d'infamia.

§. 20.

Quello che lo pagherà, o lo regalerà, sarà reo della stessa colpa, e si dovrà condannarlo ad una doppia ammenda a favore dei poveri.

§. 21.

Per le operazioni straordinarie però dovrà esser pagato, come sono le chirurgiche, perchè non è tenuto di esercitare la chirurgia; le inspezioni alle sezioni dei cadaveri, ed i consulti in iscritto.

§. 22.

In tal caso potrà esigere quanto un Medico non stipendiato, come si dirà in appresso Capo VII.

§. 23.

Potrà essere anche chiamato a visitare fuori della sua contrada, e questi lo pagheranno come forestieri.

§. 24.

Se venisse chiamato fuori del paese, quando non fosse attualmente occupato nella cura di malattia grave, potrà andarvi. Domanderà permesso al Giudice locale, §. 1001, il quale limiterà il tempo dell'assenza.

§. 25.

Le convenienze reciproche poi regoleranno tutto; perchè non è possibile di stabilire leggi positive per ogni insorgenza.

§. 26.

Perchè nessuno della sua contrada, §. 8, venga trascurato, passati tre anni dovrà esser confermato con $\frac{4}{5}$ dei voti, §. 31.

§. 27.

I nemici dichiarati del Medico verranno esclusi da questa ballottazione.

CAPO TERZO

Metodo per eleggere il Medico di contrada.

§. 28.

L' elezione si farà in un giorno di festa, che sarà stato annunziato dall'altare, nella Chiesa parrocchiale, la domenica precedente in tempo di concorso di popolo.

§. 29.

In detta Chiesa, con la presidenza di uno dei Ministri principali del Governo (55); uno de' suoi Segretarj; il Parroco; il Giudice locale, §. 1001, e qualunque altro volesse intervenire come spettatore.

§. 30.

Il Parroco stesso darà i nomi già preparati, di tutti li votanti, cioè degli abitanti della detta contrada, eccettuati gli assenti, le femmine, e quelli che avessero meno di 20 anni di età.

§. 31.

Si metteranno in un bossolo, ed un fanciullo estrarrà a sorte uno alla volta di detti nomi sino al numero 200, (16). Questi verranno nominati Elettori, e saranno quelli che ballotteranno il Medico (56); a tal fine

§. 32.

Il giorno seguente si ridurranno nello stesso luogo.

§. 33.

Oltre i suddetti Ministri, §. 29, intervenirà il Preside del Magistrato di sanità, ed avrà voto come tutti gli altri.

§. 34.

Si ballotteranno tutti li cinque ausiliarj eletti dal Magistrato stesso per quel dipartimento, §. 94, e quello che avrà ottenuti più voti, sarà proclamato Medico stipendiato della data contrada.

§. 35.

Il suo nome sarà presentato al Preside, dal quale, dopo aver giurato di osservare esattamente il suo dovere, §. 276, riceverà la patente sottoscritta anche dal Giudice locale, §. 1001.

§. 36.

Queste Patenti saranno scritte in latino nello stile il più semplice, e saranno le medesime per tutti.

§. 37.

Prima di passare alla ballottazione, il Segretario, §. 29, da un luogo eminente leggerà ad alta voce in modo chiaro ed intelligibile tutto il Capo XVI che tratta dei requisiti necessarj ad un Medico per essere stipendiato, e tutti gli elettori, §. 31, giureranno di non ascoltare che l' impulso della loro coscienza in questa elezione (58).

§. 38.

Quando sarà nominato uno degli ausiliarj, §. 897, per la ballottazione, tutti li suoi parenti, e li nemici dichiarati dovranno uscire dalla sala.

§. 39.

Nessun individuo di una contrada ballotterà in due elezioni consecutive, §. 31.

§. 40.

Tutte le ballottazioni procederanno esattamente come questa.

§. 41.

Il soggetto da eleggersi sarà sempre uno degli ausiliarj scelti dal Magistrato di sanità, §. 897.

§. 42.

Al caso che nessuno di questi cinque ausiliarj, §. 94, rimanesse eletto, si passerà all'elezione di un altro nello stesso istante.

§. 43.

Sempre il nuovo eletto avrà lo stipendio da quinto Medico, §. 68, (59, 62) eccettuato quello indicato, §. 104.

§. 44.

Gli altri stipendiati, §. 68, al caso di vacanza avanzeranno nello stipendio del predecessore senza cambiar contrada con l'aumento, §. 69, progressivo, che esigevano nel posto lasciato.

§. 45.

Ogni Medico stipendiato, §. 899, nel tempo della ballottazione potrà essere riconfermato persino cinque anni, e non più, e questo relativamente al merito che si sarà acquistato.

§. 46.

Qualunque degli elettori, §. 31, potrà far la mozione della riconferma: dipenderà dal contentamento della pluralità di secondarla.

§. 47.

Vi vorrà un merito superiore per essere riconfermato in vita, ed in tal caso potrà esserlo.

§. 48.

Questo dovrà farsi per unanimità de'voti di tutti gli elettori §. 31.

§. 49.

Se quattro soli elettori, §. 31, fossero contrarj, e con ragione, la riconferma in vita non avrà luogo, ma bensì per cinque anni.

§. 50.

Quello che per causa legittima non potesse intervenire alla ballottazione, dovrà sostituire uno dei votanti, §. 30, con procura legale.

§. 51.

Le stesse stessissime cose si potranno eseguire nella campagna.

§. 52.

Per ogni 4000 abitanti si assegnerà un Medico, che verrà stabilito nel centro, onde possa essere al caso di assisterli tutti.

§. 53.

Sarà tenuto di esercitare la chirurgia e l'ostetricia in mancanza di Chirurgo, nei casi straordinarj.

§. 54.

Sarà incaricato di far le inoculazioni.

§. 55.

Dovrà mantenere due cavalli da carrozza, ed uno da sella, per quelle strade che non sono carrozzabili.

§. 56.

La porzione di territorio assegnata alla cura d'un Medico, avrà una denominazione particolare.

§. 57.

In quelle località nelle quali un solo Medico assolutamente non potrebbe essere a portata di assistere a 4000 persone, se ne stabiliranno due, o più, secondo che si crederà a proposito, ed a questi sarà in proporzione diviso lo stipendio che esigerebbe un solo.

§. 58.

Nei paesi, nei quali vi sono pochi Medici, onde non vi potrà essere concorrenza, §. 293, il Magistrato di sanità della Capitale nominerà quelli delle contrade, §. 11.

§. 59.

Quanto alle riconferme, §. 26, si potrà accordare questo diritto agli abitanti delle rispettive contrade, §. 11, tal che quello che nelle epoche stabilite non otterrà la pluralità dei voti fissati, §. 26, sarà escluso sul fatto, ed il Magistrato suddetto invierà immediatamente un altro su la relazione della Comunità.

CAPO QUARTO

Metodo per formare lo stipendio per il Medico di contrada.

§. 60

In un paese nel quale vi sono 20000 abitanti, vi sono circa mille case.

§. 61.

Fra queste 200 non potranno pagar niente.

§. 62.

Le rimanenti 800 in ragione del loro affitto, pagheranno così, che si venga a formare 10000 fiorini alemanni, o l'equivalente.

§. 63.

Divisi questi 10000 fiorini nelle 800 case benestanti, sarà per cadauna fiorini 12 $\frac{1}{2}$ all'anno, che viene a stare $\frac{1}{2}$ fiorino a testa degli abitanti presi uno con l'altro. Tassa ben modica, in confronto di quello che altrimenti si paga, e che non fa il grandioso effetto che si vedrà in appresso (17).

§. 64.

Nelle campagne si tanseranno egualmente i benestanti, sopra le case o le terre, e quelli pagheranno parimenti per li mendici.

§. 65.

Dovrà essere veramente mendico quello che non potrà contribuire $\frac{1}{2}$ fiorino all'anno.

§. 66.

Questo denaro sarà depositato presso la cassa della città, o capo-luogo della campagna.

§. 67.

Si chiamerà cassa dei Medici, e da essa si formeranno tutti gli stipendj pei Medici di contrada.

CAPO QUINTO

Stipendj per li Medici di contrada.

§. 68.

Parlando sempre di un paese, che dovrà stipendiare cinque Medici, §. 6, si daranno al primo, cioè

Al primo eletto, e che perciò sarà il più anziano	fior.	1000
Al secondo	»	900
Al terzo	»	800
Al quarto	»	700
Al quinto	»	600
La somma sarà di	fior.	4000
Restano in cassa, §. 67, dunque per il primo anno	»	6000

§. 69.

Ma perchè si dovranno accrescere fiorini 100 all'anno a cadauno dei detti Medici, supponendo che tutti restassero nel medesimo impiego per trenta anni continui, si verrebbe nel trentesimo anno a pagare 19000 fiorini, quando non se ne ritirerebbero che soli 10000.

§. 70.

Sarebbe ben raro, che cinque persone di età differen-

ti, cominciando l'epoca in un medesimo anno, vivessero trenta anni; al caso poi che qualcuno venisse ad essere traslocato, congedato, o morisse prima del termine dei detti trent' anni, siccome i meno anziani dovrebbero avanzare per occupare il posto vacante, §. 44, il nuovo successore dovrebbe percepire lo stipendio del quinto Medico per poi ascendere gradatamente come dissi, §. 106, e questi sarebbero altrettanti fiorini risparmiati.

§. 71.

Ma sia pur come si vuole, ancorchè in tutto questo corso di trenta anni non venisse mai a mancare nessuno, nel decimo quarto inclusivo si avranno risparmiati 39000 fiorini, i quali, se si avrà la dovuta precauzione di porli ad un tenue profitto di anno in anno, nel trentesimo poi, non solo si sarà al caso di pagare la detta somma, ma ne rimarranno ancora in buon numero, che potranno servire per le spese straordinarie che potessero occorrere nei casi di epidemie, epizootie, o simili, per ricompensare i Medici per le straordinarie fatiche; dar le pensioni ai giubilati, §. 1001, ed alle vedove ed orfani loro, al caso che la cassa che si formerà per le vedove, fosse esaurita.

§. 72.

Questa cassa delle vedove sarà instituita precisamente secondo il piano di quella di Vienna, formata dal celebre Van-Swieten *.

* *Storch. Instit. Facult. Med. Windob. Praef. p. XX.*

Nella campagna ogni cinque paesi o contrade di 4000 abitanti formeranno un distretto, o dipartimento medico §. 8.

§. 73.

Nel capo-luogo del distretto stesso si stabilirà questa cassa.

§. 74.

Quando dunque un Medico avrà servito per trenta anni continui, e come dovrà servire, avrà 4000 fiorini di stipendio, e se gli avrà meritati.

§. 75.

Verrà giubilato con tutto il suo stipendio attuale, che si chiamerà pensione, e non sarà più obbligato a medicare, ma verrà destinato ad un impiego più utile e meno faticoso.

§. 76.

Nei paesi e nelle contrade ricche la tassa potrà essere duplicata, e quadruplicata per aver de' buoni Medici. *Il contadino dell'Olanda è ben altra cosa che quello del Cragno.*

§. 77.

In proporzione lo stipendio del Medico potrà essere accresciuto: sarà questo un eccitamento di più per risvegliare l'emulazione.

§. 78.

Sembrerà eccedente un tale stipendio, e tanti emolumenti ad un Medico, con le idee che abbiamo; ma se si considera, che se gli affida la salute, la fortuna e la vita,

non si potrebbe avere questa confidenza in una persona di basse fortune : bisogna dunque ricompensarlo in modo da dargli quel rango nella società, che esige un affare di tanta importanza, e da poter obbligarlo a riflettere ed a lavorare. *Emis a Medico rem inextimabilem : vitam ac valetudinem bonam ; non rei praetium itaque, sed opere solvitur.* Seneca de benef. *l.* 6, *c.* 34.

In una parola, perchè il Medico riesca veramente utile al popolo, si deve non solo riformarlo, ma ancora decorarlo e pagarlo nobilmente dal Comune.

Niente più umiliante per il Medico, che ricever danaro dall'ammalato. Niente più dannoso all'ammalato che pagare il Medico (54).

CAPO SESTO

Premj pei consulti de' Medici stipendiati.

§. 79.

Siccome tutti i Medici che dapprincipio verranno stabiliti nelle contrade non possono esser tali, §. 417, da meritare la piena confidenza, e che in oltre si danno delle circostanze nelle quali conviene, o si vuole consultare, §. 416, così

§. 80.

Il Medico stipendiato di una contrada, §. 11, sarà obbligato di consultare gratis tutte le volte che venisse invitato nella contrada vicina, che gli verrà assegnata dal Magistrato di sanità come consulente.

§. 81.

Questa contrada, §. 11, sarà quella delle più vicine nella quale vi è un Medico stipendiato suo amico (50).

§. 82.

Ogni Medico stipendiato per ciò, dovrà indicare al Magistrato stesso, §. 80, il Medico suo amico che si trova nella vicina contrada.

§. 82. 2.do

Sarà reciproco in conseguenza il dovere dei Medici a consultarsi, §. 422.

§. 82. 3.zo

Ogni Medico dunque, sia o no stipendiato; in qualunque malattia nella quale vi può essere pericolo di vita, dovrà consultare un altro Medico, §. 421, ma subito nel principio, e non aspettare che il male sia avanzato (51).

§. 82. 4.to

Verrà severamente punito a tenore della legge, quel Medico che non avrà consultato sul principio di una malattia che finì colla morte.

§. 82 5.to

Se il Medico stipendiato, destinato dal Magistrato di sanità per consultare gratis, di una data contrada, §. 80, venisse chiamato in una terza contrada, dovrà esser pagato come non stipendiato. Capo VII.

§. 82. 6.to

Il giudice locale, §. 1001, se venisse consultato nella propria casa lo farà gratis; nè potrà ricusar ciò a chi si sia in due giorni della settimana, che assegnerà a suo talento, e li notificherà alla cancelleria di sanità, perchè siano pubblicati con le stampe.

§. 82. 7.mo

Se avrà da trasferirsi presso l'ammalato, dovrà esser pagato con doppia paga di uno che non sia giudice, come si dirà in appresso Capo VII. e così per qualunque degli uffizj che venisse a prestare.

CAPO SETTIMO

Premj per li Medici non stipendiati.

§. 83.

Il Medico non stipendiato, §. 893, dovrà essere ricompensato tanto per le visite e consulti; quanto per gli altri incarichi relativi al suo uffizio, e per le guarigioni particolari.

§. 84.

Queste ricompense saranno proporzionate alla possibilità, o dovizie di ciascheduno; ma per aver un limite ne'casi contenziosi a favore del popolo

§. 85.

Per ogni visita potrà esigere 30 soldi di Trieste.

§. 86.

Per un consulto a voce quattro volte tanto.

§. 87.

Per un consulto in iscritto otto volte tanto.

§. 88.

Per essere presente alla sezione di un cadavere dieci volte tanto.

§. 89.

Se per ciò dovesse scrivere, dodici volte tanto.

§. 90.

Per le medicature particolari poi, come sono le malattie croniche; le così dette incurabili; quelle abbandonate dagli altri Medici, o le contagiose; perchè in tali casi il medico dovrà affaticarsi molto ed esporsi a pericoli; se riuscirà a superarle, avrà fatta una gran cosa, in conseguenza non vi può esser limite. Se sarà tanto dotto e benefico, sarà anche discreto; ma

§. 91.

Se avranno un esito infelice, potrà esigere sessanta soldi per visita, e ciò per animarlo a non abbandonare quegl' infelici che più d'ogni altro meritano assistenza, e perchè studj a render meno funesto il loro soffrire, non potendo impedirlo.

§. 92.

La stessa disposizione esattamente conviene per le operazioni dell'alta chirurgia e per l'ostetricia.

§. 93.

L' innesto del vajuolo nelle città è pure una guarigione particolare.

In qualunque caso però gli è assolutamente vietato di fare accordo per il pagamento (60).

CAPO OTTAVO

Medici ausiliarj.

§. 94.

In ogni paese di 20000 abitanti il Magistrato di sanità §. 1005, dovrà eleggere altri cinque Medici senza stipendio, che però avranno l'aspettativa di subentrare, vacando i posti degli stipendiati. Si chiameranno ausiliarj eletti.

§. 95.

Il primo eletto sarà il più anziano, §. 339.

§. 96.

Saranno scelti dal Collegio Medico d'elezione, come si vedrà in appresso, §. 1023.

§. 97.

Il Governo e la Cancelleria di sanità, disporrà di essi al bisogno esclusivamente a qualunque altro non stipendiato, nè ausiliario.

§. 98.

Verranno sostituiti agli stipendiati delle contrade, se qualcuno s'ammalasse.

§. 99.

Si sostituirà sempre il più anziano, §. 95.

§. 100.

In tal caso dalla cassa dei Medici, §. 67, si tratterà esattamente come stipendiato.

§. 101.

Se la malattia dello stipendiato sarà lunga; dalla cassa dei Medici, §. 67, gli verrà assegnata una mensuale paga da quinto Medico, §. 68, per tutto il tempo che la malattia continuasse, nè potrà esigere altro dai clienti per li quali è stato sostituito, §. 98.

§. 102.

Passato un anno e che la malattia non avesse apparenza di finire; il Medico ammalato dovrà rinunziare, e percepirà la metà della paga che aveva da sano, compreso l'aumento, §. 69, e gli verrà continuata col nome di pensione, sin che sarà ammalato, e che non potrà esercitare la clinica.

§. 103.

Così seguirà un avanzamento. Il Medico sostituito avrà il quinto posto senza esser ballottato per li primi tre anni. In seguito dovrà soggettarsi alle ballottazioni già stabilite, Capo III.

§. 104.

In qualunque tempo il Medico pensionato, §. 102, si ristabilisse, e volesse intraprendere il suo uffizio; alla prima vacanza del suo dipartimento sarà rimesso nel posto di quinto Medico (18), senza esser ballottato per il primo anno.

§. 105.

Gli verrà raddoppiata la pensione, §. 102, col nome di stipendio.

§. 106.

Quando per ordine di successione arriverà ad un posto più avvantaggioso, percepirà lo stipendio relativo, e correrà la sua carriera come gli altri.

§. 107.

Inoltre essi Medici ausiliarj eletti, §. 897, saranno aggiunti ai Medici stipendiati, §. 899, nelle insorgenze di epidemie, e simili, perchè possino supplire.

§. 108.

In tali emergenze saranno gratificati con un mensuale stipendio da quinto Medico, §. 68, per tutto il tempo che continuerà il bisogno.

§. 109.

Distinguendosi con qualche segnalato servigio, parteciperanno dei premj, onori e titoli che fossero, e che saranno conferiti agli stipendiati, §. 140.

§. 110.

Nella campagna si farà esattamente lo stesso con la differenza, che questi ausiliarj, §§. 107, 897, dovranno essere instrutti anche nella veterinaria, e perciò basterà che sieno stati alla scuola veterinaria per due anni, ed avere il certificato dal maestro della scuola medesima, §. 204.

§. 111.

Inoltre, nella città i loro uffizj saranno i seguenti. Il più anziano, §. 95, sarà all'ospedale delle donne e de' fanciulli

esposti o lattanti, perchè le malattie delle femmine, e massimamente quelle de'fanciulli esigono capacità maggiore.

§. 112.

Il secondo all'ospedale degli uomini.

§. 113.

Il terzo ausiliario si chiamerà, §. 94, Medico delle prigioni.

§. 114.

Invigilerà alla salubrità delle carceri, ed alla sorte dei detenuti, perchè non sia aggravata oltre il rigor delle leggi.

§. 115.

Due volte la settimana rassegnerà al tribunal criminale la nota del numero degli ammalati, e la qualità delle malattie, perchè il tribunal stesso, occorrendo, faccia provvedere biancheria e vino, onde prevenire le febbri nervose, e gli effetti dell'aria insalubre.

§. 116.

Contigue alle prigioni vi saranno delle sale per trasportarvi gli ammalati.

§. 117.

Questi ausiliarj saranno pagati dal Governo con paga da quinto Medico, §. 68.

§. 118.

Il quarto ausiliario, §. 94, sarà aggiunto al tribunal criminale, e si chiamerà Medico legale.

§. 119.

Egli avrà l'incombenza di tutto ciò che riguarda la criminalità; come le ferite e le lesioni di qualunque sorta.

§. 120.

Non passerà alla sezione di un cadavere che dopo aver avuto un ordine dell'autorità competente.

§. 121.

La sezione la farà il Chirurgo del dipartimento, §. 143, nel quale il cadavere fosse trovato.

§. 122.

Verrà pagato dal Governo tutte le volte che sarà impiegato dal tribunale.

§. 123.

Il Governo stesso gli stabilirà ciò che dovrà esigere per ogni denunzia, cavalcata ec.

§. 124.

Nei casi di avvelenamento, falsificazione di medicamenti, di bevande, o di alimenti, interverrà l'Ausiliario alla sanità, §. 129, il Giudice locale, §. 1001, ed il Chirurgo del dipartimento, §. 143, nel quale seguì il fatto; il Medico stipendiato, §. 799, e lo speziale della contrada stessa, §. 8.

§. 125.

Tutti questi firmeranno il *visum repertum*, e scriveranno il loro parere.

§. 126.

Saranno risponsabili della verità dei fatti ritrovati ed enunziati; e delle deduzioni ch' eglino ne hanno tirate.

§. 127.

La forma in cui dev' essere instituito un tale esame e darne un rapporto, resta per ora quella praticata per il passato.

§. 128.

Saranno pagati dal Governo per ognuna di queste operazioni, come se fosse per un estispicio, §. 89.

§. 129

Il quinto ausiliario, §. 94, sarà aggiunto alla Cancelleria di sanità.

§. 130

Dalla cassa dei Medici, §. 67, avrà la metà della paga di quinto Medico, §. 68.

§. 131.

Esigerà le gratificazioni che per consuetudine contribuiscono i forestieri che arriveranno nei lazzaretti.

§. 132.

Attenderà alla Cancelleria di sanità per gli affari relativi al detto uffizio.

§. 133.

Sarà assistente al giubilato destinato al detto Magistrato, Capo XXVIII, e dipenderà dalle sue commissioni.

§. 134.

Terrà un giornale delle azioni segnalate dei Medici, o Chirurgi del paese. Delle cose stampate, o da stampare, che gli venissero offerte, o riferite.

§. 135.

Le farà ratificare con attestati dei rispettivi giudici locali, §. 1001. del giubilato alla sanità, §. 1002, e del Preside del Magistrato stesso, per notificarle al Collegio Medico giudiziale, §. 1008.

§. 136.

Nei villaggi le attestazioni saranno firmate dal Parroco, dai Capi, e dal Magistrato di sanità il più vicino.

§. 137.

Quando uno di questi posti di ausiliario impiegato sarà vacante, verrà occupato da quello che lo segue, con l'ordine sopra espresso, §. 111.

§. 138.

Mancando il quinto ausiliario, §. 129, si passerà alla scelta di un particolare, §. 347.

§. 139.

In tal modo il Clinico stipendiato, §. 899, prima d' intraprendere la cura di una contrada, avrà praticato all'uffizio di sanità, alla Cancelleria stessa, alla Criminalità, alle prigioni, ed agli ospedali, supponendo che il Medico dell'ospedale venisse eletto, come dovrebbe esserlo, con la ballottazione.

§. 140.

Qualunque onore, o pensione particolare si fosse acquistata in detti impieghi, od uffizj, gli resterà anche passando allo stipendio di una contrada, §. 11.

§. 141

Nelle città popolate, vi saranno molti ausiliarj, §. 346; ma vi saranno anche più impieghi; perciò si assegnerà uno dell'ospedale *1 dei vecchi agl'ospizj *2, alla casa ostetricia, a quella degli esposti *3, all'orfanotrofio; all'ospe-

*1 Gerondocomion.
*2 Xenodochia.
*3 Drephotrophion.

dale dei pazzi; alla casa di lavoro *4; ma se ancora sovrabbondassero

§. 142.

In tal caso si moltiplicherà il numero ad ogni uno degli indicati uffizj, §. 111, col titolo di *suffraganei,* distinguendoli, in 1.° 2.° 3.° ec. che potranno impiegarsi alle occorrenze, e saranno sostituiti agli ausiliarj per anzianità, §. 95.

§. 143.

Si provvederà ancora per ogni dipartimento, §. 8. Un Chirurgo per l'operazione cesariana alle donne che morissero gravide in 7, 8, 9 mesi, il quale sarà anche professore d'ostetricia.

§. 144.

Assisterà gratis li poveri, e per ciò,

§. 145.

Avrà casa decente nel centro del dipartimento stesso, senza pagar pigione, che gli sarà assegnata dal Comune.

§. 146.

Invierà al Museo dell' ospedal della Capitale qualunque pezzo patologico che potesse avere: ciò che dovrà fare anche ciascuno dei Clinici stipendiati, §. 899.

§. 147.

Qualunque ausiliario, o altro Medico o Chirurgo impiegato, maestro di scuola, o membro di collegio mancasse al proprio dovere, sarà punito in proporzione del mancamento, anche con la perdita dell' aspiro e dell' uffizio.

*4 Ptochotrophion.

CAPO NONO

Delle Ostetrici.

§. 148.

Una ostetrice può servire alla popolazione di 8000 persone. In un dipartimento, §. 8, dunque di 20000 abitanti basteranno tre levatrici.

§. 149.

Le loro abitazioni saranno distribuite a distanze competenti.

§. 150.

Saranno fabbricate a spese del Comune, perchè assistano gratis le povere del dipartimento stesso.

§. 151.

A tal fine la Cancelleria di sanità loro trasmetterà la lista di dette povere.

§. 152.

Tutte le volte che negassero la loro assistenza ad una di queste, e che venisse a morire: quella ostetrice, sopra la quale cadesse l'accusa, dovrà pagare alla famiglia della defunta un'amenda, che verrà fissata dalla legge, per la la prima volta.

§. 153.

Per la seconda poi sarà scacciata, e non gli sarà più permesso di esercitare la sua arte.

§. 154.

Ad oggetto di ben conoscerle: la Cancelleria di sanità si formerà un prospetto delle Ostetrici domiciliate nelle differenti contrade del suo distretto.

§. 155.

Questo prospetto sarà diviso in quattro parti.

Nella prima verrà registrato il loco del loro domicilio.

Nella seconda i loro nomi, e l'età.

Nella terza le scuole nelle quali sono state ammesse.

Nella quarta delle osservazioni su la maniera con la quale prestano il loro uffizio.

§. 156.

Queste osservazioni dovranno essere date dai Medici e dai Chirurgi, che le vedranno operare, i quali sono i loro giudici naturali.

§. 157.

Ognuna dovrà istruirsi nell'Ospedale delle partorienti.

§. 158.

Si farà loro un esame pubblico, presente il giudice locale, §. 1001, i Clinici, §. 6, ed i Chirurgi del dipartimento al quale saranno destinate, §. 143.

§. 159.

Il loro esaminatore sarà il Professore d'ostetricia del dipartimento stesso, §. 143.

§. 160.

Si muniranno di un certificato del loro sapere, sottoscritto dal giudice locale, §. 1001, e dall'esaminatore, §. 159.

§. 161.

Sarà scritto nello stile il più semplice; e sarà il medesimo per ogni una.

§. 162.

Questo lo rassegneranno alla Cancelleria di sanità, perchè sia registrato, e con circolare avvertiti tutti i Medici, Chirurgi ed Ostetrici del paese della loro admissione.

§. 163.

Una volta ammesse, potranno esercitare la loro arte in tutta l'estensione dell' Impero.

Basterà per ciò, che rassegnino il certificato stesso all'esame della Cancelleria di sanità rispettiva, la quale dopo averlo riconosciuto valido, lo registrerà ove saranno inscritti i nomi delle Ostetrici del paese, e con circolare lo parteciperà come sopra.

§. 164.

Nei casi difficili, saranno tenute a consultare il Professore d' Ostetricia, §. 143, ed in mancanza di questo, un altro Chirurgo.

§. 165.

In caso di ommissione, e che la donna morisse, dovranno pagare lire 50 a favore de' poveri.

§. 166.

È vietato assolutamente ad esse di dare o prescrivere rimedj interni.

§. 167.

Se trasgredissero questa legge, e che la persona morisse dopo aver preso il rimedio prescritto, ancorchè evidentemente innocente, dovranno essere seriamente ammonite per la prima volta, alla presenza del Magistrato di sanità.

§. 168.

Per la seconda volta, saranno trattate come al §. 152 si è detto.

§. 169.

Nella campagna si farà esattamente lo stesso, ma il numero delle Ostetrici dovrà essere maggiore, perchè le case essendo sparse a grandi distanze una sola Ostetrice non potrebbe accorrere al bisogno di ogni partoriente.

CAPO DECIMO

Della Veterinaria.

§. 170.

Ciascheduna delle provincie dello Stato, ogni due anni, aprirà il concorso per sciegliere un giovine che dovrà viaggiare per istruirsi nella Veterinaria.

§. 171.

La scelta cadrà sopra uno dei detti ausiliarj, §. 97, dei più sani, del maggior talento, ed instrutto nella storia naturale.

§. 172.

Ogni dipartimento o distretto perciò proporrà i suoi, muniti dei requisiti necessarj, per provare salute stabile, talento, erudizione, e la lingua del paese, al quale sarà destinato.

§. 173.

L'elezione sarà fatta dal Magistrato di sanità della Capitale, come per tutti gli altri impieghi appartenenti alla Veterinaria. Verrà ballottato coi metodi ordinarj.

§. 174.

Si eleggerà nel medesimo tempo anche il successore.

§. 175.

In seguito si eleggerà un solo ogni due anni.

§. 176.

L'eletto, a spese del Comune, e provveduto delle opportune raccomandazioni ai rispettivi ministri, consoli, ed altri agenti nazionali, viaggerà per due anni continui in alcune provincie che gli verranno destinate dal Magistrato stesso, §. 173.

§. 177.

Occorrendogli poi potrà corrispondere con il Segretario di questo Magistrato, §. 173.

§. 178.

In tale peregrinazione dovrà familiarizzarsi con i Pastori degli animali, per imparare a conoscere le malattie, e le medicature da essi usate.

§. 179.

Terrà il giornale esatto di tutto ciò che avrà rilevato sul proposito, e massimamente rapporto alla materia medica.

§. 180.

Siccome poi dovrà comprare molti dei loro secreti, se gli farà un congruo assegnamento.

§. 181.

Ritornato in patria rassegnerà il detto giornale al Magistrato suddetto, §. 173, che lo farà stampare, e ne distribuirà una copia ad ogni dipartimento e distretto, §. 72,

della Provincia alla quale appartiene, per la Biblioteca Veterinaria, §. 214.

§. 182.

In proporzione dell'utilità delle sue scoperte, sarà gratificato con onori, titoli e pensioni.

§. 183.

Si manderà poi, parimenti a spese del Comune, in una delle più rinomate scuole di Veterinaria a studiare per un anno.

§. 184.

Ritornato dallo studio con il certificato della sua approvazione, il Magistrato, §. 173, lo nominerà Professore di Veterinaria, ed occorrendo, sarà stabilito nella Provincia con stipendio da quinto Medico, §. 68.

§. 185.

Siccome la Medicina Veterinaria non può esser posta in pratica che per analogia, perchè non potrebbe mai essere stabilita da sè trattando animali muti; e tanto meno, quanto che rare sono le epizootie. Il Veterinario che d'altronde è già Medico instrutto, senza abbandonare la Veterinaria, continuerà la pratica in un ospedale di uomini, ed in questo modo si renderà capace di ben curare anche le malattie delle bestie.

§. 186.

A tal fine in una campagna, nel centro di ogni Provincia, si formerà un ospedale per 24 uomini, ed una stalla per alquante bestie ammalate, la spezieria, la casa per il Medico, per il Chirurgo e per il Cappellano.

§. 187.

Il Veterinario stipendiato dunque, sinchè non vi saranno epizootie, sarà Medico di questi ospedali.

§. 188.

Tutte le volte poi, che la necessità lo richiedesse, passerà alla campagna, o dove la sua presenza sarà giudicata utile.

§. 189.

Il Magistrato di Sanità della Centrale, sostituirà alla direzione di detti ospedali uno dei Professori non impiegati, §. 184, o in mancanza uno degli alunni della scuola veterinaria, §. 204, e mancando anche questo, uno degli ausiliarj eletti, §. 110.

§. 190.

Qualunque di questi rimanesse, avrà paga da quinto Medico, §. 68, per tutto il tempo che resterà in uffizio.

§. 191.

Il Magistrato stesso destinerà un altro di detti alunni, §. 204, o ausiliarj eletti, §. 110, per assistere al Professore nella campagna, §. 188, con la stessa paga, §. 190.

§. 192.

Questo per esigerla dovrà presentare il certificato del Professore stesso, §. 188, il quale ratificherà il tempo del servigio prestato.

§. 193.

Dipenderà intieramente dagli ordini del detto Professore, §. 188.

§. 194.

Non farà la menoma prescrizione da dare internamente all'animale senza l'assenso del Professore, §. 188.

§. 195.

Arbitrando, e che l'animale morisse, sarà tenuto a pagare il valor al proprietario.

§. 196.

Gli alunni delle scuole veterinarie, §. 204, mancando i Professori, §. 184, dovranno essere preferiti in tali uffizj.

§. 197.

Il successore poi, §. 174, partirà dopo il regresso di quello che avrà viaggiato, §. 176.

§. 198.

Trascorrerà le stesse contrade, per ratificare le di lui scoperte nelle loro varie circostanze, e rilevare se vi fosse qualche cosa di più.

§. 199.

Passerà quindi più oltre, come gli verrà ordinato.

§. 200.

Continueranno queste missioni sin che si crederanno necessarie.

§. 201.

Mi sembra però che dopo 20 anni non vi sarebbe più bisogno; eccone la ragione.

In ogni Provincia ex. gr. di 200000 abitanti, il primo anno se ne eleggeranno due, come si è detto al §. 174.

Il terzo anno un altro per sostituire al 2.° Il quinto anno si eleggerà un 4.° sostituto, e sì avrà un Professore

perchè il primo eletto sarà già ritornato dalla scuola, §. 184.

Nel settimo anno si eleggerà un 5.° e si avrà un secondo Professore, e così di due in due anni, talmentechè in 20 anni si avranno dieci Professori in ogni Provincia.

§. 202.

Da questi dieci Professori si stabiliranno;

1.° Un Professore di veterinaria per ogni due dipartimenti, che risiederà nel centro dei dipartimenti stessi.

§. 203.

2.° Un Giudice locale per ogni cinque dipartimenti, che avrà le stesse incombenze che quello per li clinici. Cap. XXVI. XXVII.

§. 204.

3.° Una scuola veterinaria nelle Provincie che più abbondano di mandre.

§. 205.

4.° Un consiglio veterinario nella Capitale composto di nove dei più dotti, scelti da tutte le Provincie che avranno la tripla inspezione.

(a) Di consigliare in iscritto per le episootie.

(b) Di formare il collegio veterinario giudiziale, e

(c) di veterinaria instruzione, esattamente simili a quelli per li clinici Capo XXX. XXXII.

§. 206.

Costeranno tutti questi Professori, e gli ospedali, §. 186, ad ogni Provincia di 200 mila abitanti lire 6000, all'anno circa, che dovranno esser pagati con l'imposizione so-

pra tutti li quadrupedi, sì corniferi, che cavalli e majali che vi fossero, e passassero per la rispettiva Provincia, eccettuati quelli in attualità di lavoro.

§. 207.

Gli animali dei contribuenti, tutte le volte che fossero ammalati di qualunque esterna, od interna malattia, avranno diritto di essere alloggiati in detti ospedali, §. 186, nutriti e medicati gratis.

§. 208.

L'architettura degli ospedali, spezierie, scuola, consiglio, e collegio veterinario sarà descritta nella terza parte di questo Saggio.

§. 209.

Quando saranno finite le peregrinazioni, §. 201, li Professori saranno fermati nelle suddette scuole, §. 204.

§. 210.

Questi Professori dipenderanno dal Magistrato di sanità della Capitale, per tutto ciò che riguarda la veterinaria, ed il loro impiego.

§. 211.

A qualunque Professore veterinario, §. 202, in attualità di servigio nelle epizootie, oltre il suo stipendio, il Governo gli assegnerà due servi, una carrozza e due cavalli; 15 fiorini al giorno per suo mantenimento, dell'ausiliario e dei servi: un appartamento presso la casa del parroco che a tal fine verrà fabbricata dal Comune della Provincia, per sè e per l'ausiliario, §. 191.

§. 212.

Nelle regioni che non saranno carrozzabili, in vece della carrozza, avrà due cavalli da sella.

§. 213.

In una delle stanze del detto appartamento, §. 211, parimenti a spese del Comune, vi saranno alcuni pochi, ma dei migliori libri di veterinaria.

Un Barometro,

Un Termometro, un Igrometro, un Eudiometro, un Sismometro, un Atmidometro, un Flyctometro, un ago inclinatorio, e declinatorio per le osservazioni meteorologiche, che il Professore dovrà fare in tutto il tempo del suo soggiorno in quel luoco N.° 19.

Gl' instrumenti fragili dovranno essere duplicati, onde non vengano a mancare.

§. 214.

Questa stanza, §. 213, si chiamerà *biblioteca veterinaria.*

§. 215.

Sarà provisto anche il Parroco di tali instromenti dal Comune, e dovrà continuare le stesse osservazioni, §. 245, e massime le agronomiche, mentre non nasce mai episootia, senza che prima, in qualche vegetabile, non sia preceduta una mutazione che l'annunzj.

§. 216.

Vedendo dunque il Medico, ed in progresso verificandosi, che abbonda, manca, o soffre alterazione una data pianta, massimamente di quelle che servono di pascolo

agli animali stessi: prima che accada la epizootia, sarà avvertito che questa dovrà seguire N.° 20.

§. 217.

Alla fine di ogni anno, cioè in dicembre, manderà al consiglio veterinario, §. 205, il risultato di queste sue osservazioni meteorologiche e agronomiche, e di quelle del Parroco nella Parrocchia del quale fosse nata epizootia, §. 245.

§. 218.

Vi sarà in detta biblioteca, §. 214, anche un libro da scrivere col titolo *Giornale Veterinario.*

§. 219.

In questo il Professore, §. 187, ogni giorno noterà tutto ciò che rileverà negli animali ammalati, avendo già descritta la costituzione dell'anno scorso dedotta dalle osservazioni meteorologiche ed agronomiche del parroco, §.245.

§. 220.

La costituzione dei pascoli, delle stalle, dell'animale, specificando la corporatura, l'età, sesso, colorito, e tutto ciò che riguarda la malattia, come si è detto rapporto agli uomini malati Capo XXIII. ed alle epidemie, §. 644.

§. 221.

Da tutto ciò assieme colle tabelle mortuarie, §. 223, di settimana in settimana, manderà copia al consiglio veterinario, §. 205, in modo consultivo, per ottenere le opportune risposte.

§. 222.

Un'altra copia la manderà al suo Giudice locale per

la veterinaria, §. 203, ed alla Cancelleria di sanità la più vicina.

§. 223.

Le tabelle mortuarie, *mutatis mutandis*, saranno conformi alle indicate, §. 248,

§. 224.

Il libro suddetto, §. 218, resterà sempre nella biblioteca veterinaria, §. 214.

225.

Le chiavi di questa biblioteca, §. 214, si lascieranno ai capi del villaggio, i quali saranno garanti di tutto ciò che vi fosse in essa, e che loro verrà consegnato, con inventario, da pubblico ministro.

§. 226.

Se qualcuno dei Medici del luogo volesse approfittare di detti libri, addrizzandosi ai Capi suddetti, §. 225, gli verrà concesso, ma non fuori di quella casa, §. 214.

CAPO UNDECIMO

Doveri delle famiglie di ogni paese.

§ 227.

Ogni e qualunque famiglia dello Stato, dovrà avere, e conservare un libercolo in 8.° di cento fogli numerati: eccone il frontispizio.

§. 228.

Registro dei medicamenti portati dalla spezieria nella casa N.° Per la famiglia N. N.

Anno

Dal mese

Il capo di famiglia lo sottoscriverà di propria mano.

In sua mancanza il parroco.

§. 229.

In questo libro il Medico ordinario, o chiunque prescrivesse rimedj, noterà le prescrizioni che facesse in qualunque visita, contrassegnandole con la data del giorno.

Un numero ordinale, il nome dell'ammalato, e

Sottoscriverà il proprio nome, tutto in modo chiaro ed intelligibile.

§. 230.

Questo libro sarà portato alla spezieria.

Lo speziale copierà la prescrizione, e lo rimanderà alla casa col rimedio preparato.

§. 231.

Al caso poi di morte dell'ammalato, nel medesimo giorno farà avvertire il registrator de' morti, e trasmetterà questo libro, §. 227, al Giudice locale, §. 1001, che lo restituirà, dopo averlo confrontato con quello dello speziale e del Medico ordinario, e sottoscritto.

CAPO DUODECIMO

Doveri dello Speziale

§. 232.

Ogni Speziale padrone di spezieria, dovrà tenere un libro di 1000 fogli numerati.

Alla testa di cadaun foglio, vi sarà impresso il sigillo della Cancelleria di sanità.

§. 233.

Le ricette che gli verranno da qualunque ammalato, le registrerà in questo libro prima di spedirle.

§. 234.

Nel registro specificherà il giorno, il N.° ordinale della prescrizione, ed il Medico che lo ha prescritto; come pure il nome dell'ammalato.

§. 235.

Al caso poi di morte dell'ammalato, non più tardi del terzo giorno porterà al Giudice locale, §. 1001, la nota di tutti i rimedj spediti per esso defonto, con la specifica, §. 704.

Sottoscriverà il foglio di propria mano, con giuramento, e vi porrà il proprio sigillo.

§. 236.

In qualunque caso lo Speziale venisse convinto di spergiuro sarà condannato ad un'amenda pecuniaria fissata dalla legge a benefizio de' poveri.

§. 237.

Se il delatore fosse indigente, percepirà la metà, e sarà tenuto segreto.

§. 238.

Se il Giudice locale, §. 1001, volesse esaminare il libro suddetto, §. 232, potrà farlo; ma nella spezieria, e non altrove.

§. 239.

Qualsissia Medico potrà visitare a suo piacere un rimedio qualunque, nella spezieria, in qualunque contrada.

CAPO DECIMOTERZO

Doveri dei Parrochi ed altri Ministri di Religione

§. 240.

Ogni Parroco, Curato, od altro Ministro di Religione qualunque, di sei in sei mesi trasmetterà al Magistrato, od uffizio di sanità, due note distinte, cioè: una dei battezzati o circoncisi, notando il giorno, l'ora in cui sono nati; l'altra di tutti i morti della sua Parrocchia, ospedale, prigione, nave, od altro bastimento.

§. 241.

Queste note saranno in forma di tabella.

§. 242.

Quella dei morti sarà precisamente nella maniera indicata, §. 248.

§. 243.

Queste tabelle dovranno servire per essere avvertiti di tutti quelli che muojono, e per riscontro delle storie che daranno i Clinici al Giudice locale, §. 1001.

§. 244.

A tal fine ogni Giudice locale, §. 1001, potrà esaminarle nella Cancelleria di sanità.

§. 245.

Nei villaggi saranno in dovere di fare osservazioni meteorologiche e agronomiche, §. 215, e tenere il registro esattamente conforme a quello indicato (19).

§. 246.

Se mancassero saranno corretti, ed anche condannati ad un'amenda che verrà fissata dalla legge.

CAPO DECIMOQUARTO

Dovere di quello che prende in registro i morti.

§. 247.

Subito che sarà avvertito della morte di qualunque individuo, §. 231, su l' istante dovrà trasferirsi dove sarà il cadavere, e prender nota al caso che il Medico ordinario non l'avesse lasciata.

§. 248.

Copiando dunque quella del Medico, §. 634, o formandone un' altra, se questa non vi fosse.

La nota sarà in forma di tabella, e specificherà la data, paese, contrada, numero della casa, appartamento, nome, cognome, condizione, patria, religione ; epoca del suo domicilio nel paese, e nella contrada ; malattia ; giorno del male; causa ed ora della morte ; Medico che lo ha assistito.

§. 249.

I parenti, o i prossimi del morto, dovranno indicare le cause, ed egli le descriverà tali quali verranno da essi dichiarate.

§. 250.

La sottoscrizione sarà in questo modo. Io N. N. attesto con giuramento di aver verificato tutto l'asserto.

§. 251.

Dalla famiglia del defonto, se benestante, riceverà per sua mercede una piccola retribuzione che verrà fissata dalla legge.

§. 252.

Lo stesso giorno una di queste tabelle mortuarie, §. 248, la darà al Giudice locale, §. 1001, del dipartimento, §. 8, nel quale si trova il morto, ed un' altra alla Cancelleria di sanità, dalla quale, se non vi sarà obbietto, subito verrà dato il permesso di seppellire il cadavere. Cap. XXVII. §. 703.

§. 253.

La tabella poi verrà posta a suo luoco, §. 744.

§. 254.

Dovrà tenere appresso di sè un libro, nel quale per alfabeto registrerà i nomi dei Medici del suo dipartimento, §. 8.

Lo chiamerà *Catalogus Necrologicus Medicus* del dato paese.

§. 255.

Sotto il nome di ciascheduno dei Medici stessi, di volta in volta, noterà il nome del rispettivo morto, e della malattia che avrà presa in registro.

§. 256.

Noterà ex. gr. sotto il

Nome del Medico N. che

Nel 1791 li 20 aprile morì Gio. Battista Orlandi da Amnesia.

Nel 1792 li 3 maggio morì Gio. Marchetti da Apoplesia, e così in seguito.

§. 257.

Ogni anno poi nel mese di gennajo manderà una copia di questo catalogo, §. 254, sottoscritta di proprio pugno con giuramento, al Segretario del collegio Medico giudiziale, Capo XXX.

§. 258.

In questo modo di anno in anno si avrà il prospetto del numero dei Medici di ogni dipartimento, e del numero dei morti sotto la direzione di ogni Medico, ec. ec.

§. 259.

Queste note, §. 252, serviranno di riscontro ai Giudici locali, §. 1001, perchè non possino mancare le storie relative.

§. 260.

In oltre, il Giudice locale, §. 1001, esaminerà se sono conformi alle storie date dai Clinici, per avvertire il registratore dei morti del suo errore, oppure la Cancelleria di sanità perchè lo punisca al caso che fosse vizioso, §. 261.

§. 261.

In qualunque tempo si rilevasse spergiuro, §. 250, ancorchè fosse la prima volta, e per un solo soggetto, la Cancelleria di sanità, ex officio, lo priverà subito dell'impiego, e lo conferirà ad un altro.

§. 262.

Importa moltissimo l'esattezza delle Tavole mortuarie, §. 248. Esse precisamente mostrano a quali malattie gli abitanti di ogni contrada sono soggetti.

Qual è, e. g., la proporzione di quelli che il vaiuolo, o la tisi, ec. fanno perire: quante donne muoiono da parto: a qual genere d'infermità soccombono i vecchi: qual è il numero di quelli che vengono tolti dalle epidemie: quali sono quelli, e quanti ne muoiono d'improvviso, ec. ec.

§. 263.

Questi dettagli, e molti altri, §. 248, possono somministrare tanto al Governo, che alla Medicina, dei lumi desiderabili.

CAPO DECIMOQUINTO

Prospetto delle cognizioni e delle qualità intellettuali che il Medico deve avere.

§. 264.

L'estensione della Medicina, essendo senza limite, niente può meglio far conoscere il genere di spirito, ed il coraggio necessario al Medico per intraprenderla, nè somministrare agli altri i mezzi per calcolarla, quanto l'offrire il prospetto generale di tutte le sue parti, e delle loro connessioni.

In primo luogo l'Anatomia che separa tutte le suste, l'unione delle quali forma il capo d' opera della natura, l'uomo.

La Fisiologia che presenta queste suste animate da quella emanazione incomprensibile della Divinità: dotate non solo di una vita particolare, ma contribuenti, col concorso delle loro azioni unite e subordinate, alla vita generale, al pensiere, al sentimento, ec.

Un principio attivo, frutto di questa unione che le determina, le regge, e le sottomette: che produce la loro dipendenza, e di mille vite ne fa una.

Questa che per mezzo del bisogno è preparata al pia-

cere: per mezzo del dolore avverte del loro disordine: e per mezzo di un moto accresciuto, tenta lo ristabilimento, la guarigione.

Qual vasto e sublime argomento di studio e d'osservazioni! L'uomo vivo: l'uomo che sostiene ed esercita la sua vita: che comanda ad alcuni de' suoi organi, dominato nel medesimo tempo dagli altri: in preda a deperdizioni continue: necessitato a delle riparazioni alternative: capace di trasformare altre sostanze nella propria: limitato ad estraerle dal seno che le rinchiude: ridotto per un dato tempo a delle funzioni puramente animali: destinato in seguito per una ragione insensibilmente sviluppata, che lo insuperbisce, e lo tormenta, ad essere suscettibile di varie passioni; entra quindi nel labirinto dei mali, e forma il soggetto della Patologia.

Questa dipinge i disordini, ai quali sì fatte suste sono esposte. Qui la sfera delle cognizioni si accresce. La difficoltà e la fatica si aumentano.

Ogni organo ha un medesimo modo di esistere nello stato di salute: in mille strane maniere può allontanarsi da questo punto di felice esistenza.

Quante cause morali, quante fisiche, possono disturbare quell'ordine, quella unione!

Egli deve conoscerle tutte: deve sapere come si esercita l'azione degli organi stessi nello stato naturale: quali effetti derivino, quali da questi possino derivare.

L'immaginazione vede con ispavento la farraggine degli oggetti che deve, non già trascorrere rapidamente, ma

esaminare lentamente: non abbracciare all'ingrosso; ma vedere e confrontare con minuzioso dettaglio.

Crescendo l'interesse, previene la noia; ma l'imbarazzo è sempre più grande.

La Nossologia lo soccorre: numera tutta questa quantità di disordini: considera i loro rapporti: l'analogia che passa fra l'uno e gli altri di consimili naturali dispone in classi, ordini, generi e spezie, ed in questa guisa gli somministra il filo d'Arianna per togliersi dal labirinto; ma per anco non esce, nè qui finisce il lavoro.

Deve conoscere siffatti disordini intimamente, onde ricorre alla scienza dei segni.

Essa lo conduce per mezzo dell'esame, e della combinazione de' fenomeni esteriori, alla scoperta dei cambiamenti nascosti nella profondità degli organi, alla loro sede.

Gli fa conoscere la natura di ciò ch'esiste: richiama ciò ch' è passato: annunzia ciò che deve avvenire, e dà così nel suo distretto una porzione della catena che lega tutti gli avvenimenti possibili.

Veduto il disordine, bisogna compensarlo.

L'Igiene e la Terapeutica ne presentano i mezzi. Esse somministrano il modo di mantenere, o di stabilire quell'armonia che costituisce la salute.

L'una sarebbe stata quasi egualmente limitata, che l'altra. L' istinto solo avrebbe a un dipresso indicate le risorse, con le quali si avrebbero potuto riparare i rarissimi sconcerti che sarebbero accaduti vivendo nel primitivo stato di natura; ma in quel traviamento infinito, che l'as-

sociazione degl'individui ha prodotto, e nel quale gli elementi, le passioni, i costumi, tutto ciò che forma la vita, e la felicità è stato alterato considerabilmente; la salute è divenuta variabile, e caduca in mille strane maniere.

I precetti della Igiene si sono moltiplicati in proporzione: quelli della Terapeutica sono stati resi più difficili e complicati.

La natura che altrimenti sola nel conflitto con la causa del male, avrebbe bastato per ristabilire la calma, occupata in oggi alla riparazione dei disordini sopravvenuti nel corpo, ha tanto meno forza quanto più si sono trascurate le sue leggi, e resta molto più al Medico a fare per supplire ad essa, e dirigerla.

Quali dunque saranno le sue indicazioni, le assistenze? quali saranno i suoi motivi, i suoi mezzi, i suoi stromenti?

Egli deve combattere col dolore che straccia l'anima: col timore più terribile ancora: e con la morte, cambiamento di esistenza, cui nè la saggezza, nè l'infelicità impediscono di temere: in conseguenza il sollievo, la consolazione, la speranza, la salute, la vita, che sono i beni più cari, senza dei quali gli altri son nulla, il Medico è incaricato d'apportare a chi soffre.

Qual incarico! Quali servigi!

La Storia naturale, la Farmacia, la Chimica, gli offrono a gara i lor tesori.

La materia medica ne indica il valore e l'uso; ma la ricchezza e l'abbondanza stessa, sono nuove sorgenti di difficoltà e d'imbarazzo. Tutto quello che esiste in na-

tura, può essere rimedio utile; ma può divenire anche nocivo, e l'arte stessa con delle miriadi di combinazioni, qualche volta adattate, altre volte assurde, ha contribuito a questa imbrogliatrice opulenza.

CAPO DECIMOSESTO

§. 265.

Requisiti necessarj ad un Clinico per essere stipendiato.

§. 266.

L' interesse del popolo, essendo strettamente legato con quello del Medico, questo necessariamente deve essere illuminato e virtuoso.

Non v' è professione al mondo, la quale esiga più imperiosamente siffatta unione, che la Medicina.

L' acquisto e l'esercizio delle cognizioni e delle virtù in quest'arte, sono una sorgente inesausta di vantaggi reciproci per la società e per il Medico.

Al contrario la mancanza di queste, e peggio ancora la regressiva tendenza, portano degl' inconvenienti incalcolabili.

§. 267.

Il Magistrato dunque dovrà prender cura, che siffatta unione riesca veramente tale, quale deve essere.

§. 268.

Se il Medico non sarà condotto da un vero genio in una carriera così penosa e difficile, verrà presto escluso; ma non senza aver fatti soffrire dei gran disordini.

Dobbiamo dunque evitarli, col ben sceglierlo.

§. 269.

Egli sarà decorosamente stipendiato, dovrà possedere il più gran numero dei requisiti essenziali.

Dovrà intendere le lingue filosofiche, le scienze ausiliarie alla Medicina.

§. 270.

Dovrà aver studiato in una delle Università principali: aver dati saggi non equivoci, di talento, penetrazione, memoria, erudizione, giudizio pratico:

§. 271.

Essere stato approvato con applauso:

Aver praticato in un grande ospedale:

Aver esercitate tutte le parti della Medicina (21):

Aver le fedi de' suoi studj metodici:

Il certificato della sua approvazione come Medico e Chirurgo (22).

§. 272.

Deve essere riflessivo, vigilante, sollecito, attivo, prudente, destro, ingegnoso, diligente, attento, fermo, paziente, segreto (61), onesto, sobrio, umano, soave, che la presenza dei grandi, i clamori non lo confondano, non venale (23).

§. 273.

Tutte queste virtù gli devono essere famigliari non solo; ma deve studiar sempre.

§. 274.

Le persone alle quali la salute è cara, applaudiranno ad un tale scopo.

Le persone dell'arte riguarderanno questi requisiti, come un monumento onorifico; come un codice necessario della loro professione; come un punto, nel quale dovranno raccogliersi, per diffondere al popolo i beni che ne deriveranno.

L'aspirante presentandosi con questa necessaria unione di qualità e di cognizioni, per sostenere il grave ed onorevole incarico della pubblica confidenza, avrà il diritto di ottenerlo, e saprà corrispondervi.

§. 275.

Quanti doveri non s'impone egli! Quai vasti impegni non viene a contrare per meritarsela! Sacrificherà il suo tempo, il suo riposo, la sua libertà, servendo la società nell'articolo il più importante alla felicità ed alla esistenza.

Avrà dunque un titolo alla sua gratitudine ed alla sua stima.

§. 276.

Non ascolterà mai invano le strida del dolore; non impedirà che giungano a lui. Volerà tosto al soccorso del suo simile. Da quel punto, rinunzierà all'ozio, alla libertà, alla sua volontà stessa. Dipenderà esclusivamente dal bisogno altrui. Sarà soggetto interamente, senza distinzione di tempo, senza accettazione di persona. Potrebbero mai aver luogo, quando un infelice soffre, ostacoli, pretesti, negative, dilazioni? Il sagrifizio e l'interruzione de' piaceri, de' pranzi, del sonno ancora di sovente sono necessarj. Questo è un tributo che l'umanità, dimostrando il bisogno premuroso, comanda in supremo grado. Una te-

nera commiserazione inoltre deve unirsi alla legge dispotica del dovere per determinarlo, guidarlo, incoraggirlo, e soddisfarlo. Quello che può non conoscere questa voce, o resistervi; quello che la disprezzasse, allorchè lo chiama al soccorso del povero, e non ascolta che un'avidità vergognosa, non accoglie che le domande del ricco, o del titolato; non sarà mai Medico: sarà un vile mercenario, un ente crudele, che farà un commercio pericoloso della salute: contro di cui il proprio interesse, anche chiamandolo inspirerà una giusta diffidenza: ma passiamo ai mezzi proposti dagli autori per conoscere il buon Medico.

CAPO DECIMOSETTIMO

§. 277.

Mezzi proposti dagli autori per conoscere il buon Medico e prima

QUELLI DI RHASES

§. 278.

Quando un Medico ha messa tutta l'attenzione a studiare, e medita a paragonare gli Antichi, abbiate buona opinione di lui.

Se passa la sua vita in occupazioni opposte ; se la musica, o simili altre abitudini l'occupano essenzialmente, non vi ha niente a sperare di lui.

Una volta certi della sua applicazione, esaminate la forza del suo genio.

Osservate se ha vissuto con degli uomini, de'quali la società abbia potuto esercitare il suo spirito per mezzo di discussioni sostenute :

Quanto tempo è stato con essi :

Se ha cercato di acquistare le scienze delle quali ha bisogno.

§. 279.

QUELLI DI FREIND (*)

Se accadesse, che si dovesse scegliere tra un uomo

(*) Histoire de la Médecine

che fosse mezzo dall'una, o dall'altra parte; io vorrei piuttosto, che avesse qualche cosa a desiderare dalla parte dell'esperienza, che del sapere.

Un uomo di cognizione scoprirà ciò che gli manca, senza il soccorso di un grande uso, al che l'ignoranza non potrà mai arrivare malgrado tutta la sua abitudine: perchè non consiste tutto nel aprir gli occhi; bisogna ancora saper vedere.

§. 280.

QUELLI DI ZIMMERMANN (*)

Considerando, che i Medici i più sperimentati sono ben lontani ancora di possedere un'esperienza perfetta, si vede, che non possono conservare quella che hanno acquistata, che con una attività ed un'attenzione sempre sostenuta; ma non bisogna ingannarsi sui segni che marcano quest'attenzione.

Vi sono delle persone che riguardano un Medico come attento, se visita frequentemente il suo ammalato; se esamina con inquieta e lunga curiosità le escrezioni; se entra cogli assistenti in lunghi dettagli sulle evacuazioni, le urine, gli sputi, il respiro; ma questa non è quella attenzione che costituisce il vero osservatore.

Tutte queste cose son medico interesse.

Quello che non è capace di osservare l'uomo morale non conoscerà mai bene l'uomo fisico.

Il medesimo talento che ci fa conoscere la malattia dello spirito, ci fa vedere i malori del corpo.

(*) De l'expérience en Médecine. T. I. p. 206.

Il Medico osserva ciò che l'empirico non cerca di vedere, perchè il Medico deve rendersi conto di tutte le circostanze di una malattia, attraverso il velo che le copre.

Deve sapere semplificarla nelle sue complicazioni; distinguere quel ch'è costante, da quel ch'è variabile, e l'essenziale dall'accidentale.

Tutto quello che dipende dalla penetrazione dell'osservatore è questo, ed è ciò che non potrà sempre determinare dai segni, nè dai sintomi.

§. 281.

QUELLI DI DEVOLET (*)

Si rimprovera ai Medici degli ospedali, che non accordano agli ammalati, che alcuni minuti, mentre perdono delle ore presso i ricchi, e da ciò si conchiude, che non possono nè conoscere, nè trattare le malattie negli ospedali.

Non è quello che resta il più lungo tempo presso un ammalato, e che lo affatica con questioni, che conosca meglio la malattia, ma quello del quale il colpo d'occhio più giusto sa meglio distinguerla.

Sovente un troppo lungo esame distrugge l'attitudine a concepir prontamente un oggetto. La prestezza del giudizio è quella che caratterizza l'osservatore.

Non si può dire che il Medico dell'ospedale penetri sempre in un istante la natura, e le complicazioni delle malattie che esamina; ma il dubbio nel quale resta, ed il giudizio provvisorio che porta, sono sovente più avvan-

(*) Histoire de l'ancienne Grèce.

taggiosi per quest' ammalato, di una decisione troppo ardita.

Di fatti le migliori opere di medicina sono state verificate negli ospedali, e quasi tutti quelli che tengono il primo rango nelle principali città, hanno consecrati più anni a questo genere d'osservazioni.

§. 282.

Vi sono degli altri mezzi per conoscere il buon Medico, e che sono a portata del popolo. Eccoli

CULTURA ESTERIORE

Un portamento modesto, conforme all'uso del paese.

MANIERE

Obbligante senza affettazione. Rispetta i grandi, ma non gli adula.

OFFIZIOSITA'

Compiace l'ammalato senza pregiudicarlo; lo compatisce, lo conforta, gli fa tante visite quante son necessarie.

Ascolta gli astanti con attenzione, e li seconda quando dicono bene.

Combatte vivamente i pregiudizj; ma sempre con modestia.

Rispetta ogni religione.

DIREZIONE

Dirige bene le cose sue. Quando è immerso nello studio, le neglige.

COSTUMI

Ama la sua arte, e sostiene la dignità del Medico senza pensare al suo interesse.

INTERESSE

Non va mai in traccia di clienti.

METODO CURATIVO

Tiene il giornale de'suoi ammalati.

S'informa delle malattie sensatamente: considera bene la storia di quelle che tratta quando sono gravi.

Non pronostica mai, nè prende positivo impegno, a meno che non sia fisicamente certo dell'esito; ma con termini generali lascia la lusinga di guarire.

Avverte del pericolo gli astanti e l'ammalato stesso, quando però il bisogno lo esige.

Prescrive rimedio ad ogni insopportabile sintoma; ma non più forte che il male.

Si astiene dal prescriverne quando vede che la natura basta a sè stessa.

Non fa mai esperimenti pericolosi.

Quello che dice si avvera.

Quando vede l'assoluta necessità di un rimedio, lo fa prendere, se anche dubitasse che non conseguirà il suo effetto. In tal modo difende la salute dell'ammalato, a costo del proprio onore, e del proprio interesse.

Un Medico che ha il coraggio di compromettere la sua riputazione per salvare la vita ad un altro, non è compensato per un sacrifizio sì grande, nè dall'onore, nè dalla gloria.

Il testimonio della propria coscienza è il suo unico compenso.

Questo genere di eroismo non è, che del vero Medico.

Non cerca mai consulti, perchè vuole tutta la responsabilità dell'esito, e vuol essere costretto a riflettere per divenire capace; ma quando gli vien proposto di consultare, vi acconsente piacevolmente.

FAMA

Quello che d'ordinario viene denigrato passionatamente dalla pluralità de' Medici del suo paese, è il migliore.

CAPO DECIMOTTAVO

§. 283.

Mezzi per conoscere il falso Medico.

COLTURA ESTERIORE

Un affettato stoicismo prova un impostore che cerca la fama colle false apparenze.

Il vestito frivolo è adottato da uno spirito leggero; questo non è compatibile con lo spirito di riflessione, che convien al Medico.

MANIERE

Il galante, è un uomo che si occupa di tutt'altro che della medicina.

L'adulatore non ha altro modo da farsi valere.

Quello che corteggia i grandi perde tutto il suo tempo.

DIREZIONE

Quello che dirige male i suoi affari, non ha giudizio; qualità tanto essenziale ad un Medico.

Bisogna però distinguere la negligenza dalla cattiva direzione.

L'accidentalità dall'abitudine delle cattive direzioni.

COSTUMI

Quello che non sostiene la dignità del Medico è un vile.

INTERESSE

Quello che si affretta di acquistar clienti, sa non meritarli.

OFFICIOSITA'

Quello che esagera la gravità del male, che frequentemente visita una malattia leggera, vuole con l'attenzione supplire all' ignoranza.

Quello che cerca di soddisfare gli astanti, che seconda i pregiudizj, che compiace sempre l'ammalato, non ha scienza da opporre, o non ha fermezza nel suo carattere.

METODO CURATIVO

Quello che pronostica, o che s' impegna certo di guarire, massime se determina il tempo, è un ciarlatano.

Se pronostica sempre male, questo per esso è un salvocondotto: si rende necessario, massimamente se lo fa in faccia all'ammalato.

Se pronostica sempre bene, questo è uno sciocco che crede, agevolando il pericolo, rendersi ben affetto.

Se non prescrive che cosa da nulla, non sa prescrivere, e lascia che la malattia faccia il suo corso spontaneo.

Se lo fa per sistema, esercita la medicina aspettativa, che è un sistema crudele: oppure non vuol compromettersi.

Quello che cerca frequenti consluti, cerca liberarsi dalla fatica di riflettere, e dalla responsabilità, tanto necessaria al Medico per essere impegnato al buon esito della cura, e per divenir valente.

Non parlo degli altri vantaggi che portano al Medico i consulti, ognuno li conosce.

FAMA.

Bisogna distinguere la fama dalla voga. Il medico famoso è conosciuto per le sue opere.

Il Medico in voga è quell' intrigatore che ha saputo carpire l'aura popolare, o che ha di quei protettori che sanno inspirare fanatismo.

CAPO DECIMONONO

§. 284.

Metodo di scegliere il Clinico.

§. 285.

Questo metodo consiste nel trovare un Medico che sappia conoscere le malattie, e che intenda gli autori.

§. 286.

Quando sa conoscere una malattia, ancorchè non sapesse medicarla, negli autori troverebbe il come (26).

§. 287.

Se gli offrirà dunque dal Preside del Collegio Medico, §. 1004, una malattia oscura in un individuo prossimo a morire; ma non così che non sia per vivere otto giorni. Se saprà analizzarla, saprà anche conoscerla.

§. 288.

Con l'apertura del cadavere, si vedrà quanto lontano fosse dalla vera cognizione.

§. 289.

Se gli proporrà inoltre dallo stesso Preside, §. 287, il trattato della malattia che allora grassasse nel paese, fatto da qualche buon pratico, perchè faccia delle riflessioni.

§. 290.

Si conoscerà da questo quanto sia avanzato nella patologia, e nella pratica. Eccone il modo:

§. 291.

Quattro mesi prima, il Preside del Collegio Medico, §. 1004, farà pubblicare nei fogli, che nella contrada N. N. è vacante un posto di Medico ausiliario, §. 94, quando però vacasse.

§. 292.

Si osservi che questo termine venga a cadere in giugno e luglio, perchè in tali mesi le giornate sono lunghe, e nel gran caldo vi sono pochi ammalati, §. 680, 681.

§. 293.

Qualunque Medico graduato potrà concorrere, e si darà in nota all'ausiliario alla sanità, §. 129, nella lista dei concorrenti.

§. 294.

Il giorno del concorso sarà notificato dall' ausiliario stesso, §. 129, con affissi alle porte della Cancelleria di Sanità, una settimana prima, scritti in lingua del paese.

§. 295.

Nella mattina del giorno stabilito il Collegio d'inspezione, cioè il giubilato alla sanità, §. 1002, l'ausiliario assistente, §. 129, un ausiliario eletto, §. 346, del primo ordine, §. 329, uno dei giudici locali, §. 1001, il meno anziano, ed i concorrenti si porteranno all'ospedale.

§. 296.

Il Medico dell'ospedale, presente anche il Chirurgo additerà tutti gli ammalati che vi sono di malattia oscura qualificata tale, §. 287.

§. 297.

Di questi se ne tirerà uno a sorte.

§. 298.

Qualunque sia il numero dei concorrenti, uno solo ne farà l'esame, che si chiamerà *Examen aegri.*

La storia la prenderà in iscritto, in lingua del paese, o in latino, e ne darà copia agli altri concorrenti ed all' ausiliario eletto, §. 295.

§. 299.

Cadaun dei concorrenti e l' ausiliario eletto, §. 295, senza i suddetti testimonj, potrà in seguito visitar l'ammalato quante volte credesse necessario per bene assicurarsi.

§. 300.

Occorrendogli di sapere come venga trattato, l' infermiere e lo speziale gli renderanno esatto conto di tutto.

§. 301.

La mattina dell'ottavo giorno dopo l'*Examen aegri*, §. 298, o prima, se prima l'ammalato morisse, nella sala di revisione, che sarà una stanza della Cancelleria di Sanità, ove sarà convocato il Collegio d' inspezione, §. 295, il Preside del Collegio Medico, §. 1004, il Cancelliere del Magistrato di Sanità, ed il primo Chirurgo del paese, che tutti assieme costituiranno il Collegio di revisione, il quale avrà anche il proprio sigillo, come lo dovranno avere tutti gli altri Collegi.

§. 302.

I concorrenti porteranno in iscritto l'analisi della ma-

lattia esaminata, §§. 287, 298, assieme col caso patologico che loro fu proposto.

§. 303.

Nel foglio dell'analisi in fine sarà determinata la sede del male, la natura, l'esito, le indicazioni.

§. 304.

In quello del caso patologico, §. 289, saranno annesse le riflessioni.

§. 305.

Ognuno dei detti concorrenti leggerà ad alta voce l'analisi fatta da esso del caso pratico, §. 287, e qualcuna delle sue riflessioni su la malattia crassante, §. 289.

§. 306.

Finita la lettura, rassegneranno al Preside, §. 287, ambi gli scritti, ed usciranno dalla sala.

§. 307.

Il Collegio di revisione, §. 301, prenderà in considerazione lo scritto circa l'analisi, §. 303.

§. 308.

Ognuno dei Professori scriverà la sua opinione in foglio separato, relativamente alle riflessioni fatte dai concorrenti, per quello riguarda la malattia crassante, §. 289.

§. 309.

Ma l'ausiliario eletto, §. 295, determinerà anch'egli, in iscritto in poche linee, la sede del male, §. 287, la natura, l'esito, le indicazioni.

§. 310.

Sottoscritti di mano propria i fogli, e posto il rispettivo sigillo in modo che non possino esser letti,

§. 311.

Il Preside unirà tutti questi fogli. Farà un plico sigillato con il sigillo del Collegio di revisione, §. 301, presso il quale il Cancelliere aggiungerà quello del Magistrato, e lo prenderà in Cancelleria per custodirlo sino al giorno che verrà ricercato dal Collegio che dovrà eleggerlo, e che perciò si chiamerà Collegio di elezione.

§. 312.

Questo Collegio sarà composto dalli due suddetti Collegi, cioè dal Collegio d'inspezione, §. 295, e dal Collegio di revisione, §. 301, dal Segretario del Collegio Medico, §. 1011, da quello del Magistrato di Sanità, dal Clinico stipendiato il più anziano, §. 68, che si chiamerà ospite con la presidenza del governo, (62).

§. 313.

Finita la malattia, in qualunque giorno finisca, il Medico dell'ospedale darà in iscritto al Preside del Collegio Medico, §. 1004, tutti i segni che avevano preceduta, accompagnata e seguita la morte.

§. 314.

Allora il Preside assieme con il Collegio d'inspezione, §. 295, il Medico stesso, §. 313, il Chirurgo dell'ospedale, l'ospite, §. 312, i concorrenti, e qualunque altro volesse intervenire, si trasferiranno presso il cadavere per farne la sezione.

§. 315.

Premessa la lettura de' suddetti segni, §. 313, che verrà fatta dal Medico dell'ospedale, il quale ne darà una copia al Segretario, §. 312:

§. 316.

Il Chirurgo farà la sezione del cadavere stesso, cioè aprirà la testa, il petto ed il ventre, e la spina del dorso per scoprire anche la spinal midolla (47).

§. 317.

Esaminerà scrupolosamente tutte le parti.

§. 318.

Dirà all'ospite quello che troverà di preternaturale; l'ospite lo dirà al Preside, e questo al Segretario, §. 315, il quale registrerà in atti pubblici la suddetta copia, §. 315, e così ogni cosa precisamente, come gli verrà dettata; ed in fine sottoscriverà il suo nome.

§. 319.

Ognuno degli astanti, potrà far rimarcare al Preside quel che gli sembrasse degno d'attenzione.

§. 320.

Finito l'estispicio §. 316, farà che il Segretario §. 312, legga ad alta voce tutto quello che avrà registrato. Se vi fosse qualche ommissione, o errore, sul fatto dovrà correggersi.

§. 321.

Lo scritto sarà dato al Preside, il quale parteciperà tutto al Magistrato. §. 1005,

§. 322.

Questo Preside al più tardi dopo otto giorni convocherà in iscrutinio il Collegio di elezione, §. 312.

§. 323.

Là il Cancelliere aprirà il plico che gli fu consegnato. §. 311.

§. 324.

Il Segretario, §. 312, leggerà primo lo scritto del concorrente meno anziano (cioè dell'ultimo laureato) che riguarda l'analisi della malattia, §. 303.

§. 325.

Se questo si troverà conforme all'estispicio, §. 316, si restituirà sigillato il proprio foglio all' ausiliario eletto, §. 309. Quelli dei concorrenti poi si dovranno aprire successivamente secondo l'ordine della loro anzianità, §. 324.

§. 326.

Quello che non avrà conosciuto il male, sarà rimandato, perchè non si potrebbe affidare la salute del popolo ad uno che non conosce i mali.

§. 327.

Resterà nondimeno Medico; ma non mai stipendiato, nè impiegato in pubblici uffizj.

§. 328.

Potrà essere ammesso a nuove concorrenze.

§. 329.

Tutti gli altri saranno proclamati ausiliarj scelti, con l'epiteto di primo ordine, e si procederà come al §. 341.

§. 330.

Il più anziano sarà il primo scelto.

§. 331.

Gli ausiliarj di primo ordine saranno preferiti agli ausiliarj di secondo ordine, §. 342, in tutti gl' impieghi, uffizj, o collegi.

§. 332.

Se nessuna delle opinioni dei concorrenti corrisponderà con l'estispicio, §. 316, si aprirà il foglio dell'ausiliario eletto, §. 295.

§. 333.

Ritrovando che questo ha conosciuto il male, i concorrenti saranno rimandati.

§. 334.

Resterà vacante il posto, e la concorrenza aperta.

§. 335.

Quattro mesi dopo si ripeteranno esattamente le medesime cose, e così in seguito, sinchè si trovi quello che possi meritare la pubblica confidenza.

§. 336.

Se nemmeno l' ausiliario, §. 309, avrà conosciuto il male, sarà questa una prova, che la malattia era tale da non potersi conoscere (24). In tal caso

§. 337.

Si passerà all'esame delle opinioni dei Professori, §.308, su le riflessioni patologiche sopra il genere del male proposto, §. 289, con l'ordine stesso sopra indicato, §§. 324, 325.

§. 338.

Dalla maggiorità dei voti, dipenderà la scelta.

§. 339.

Quello tra gli scelti che avrà ottenuti più voti, sarà il più anziano.

§. 340.

Non è da pretendersi però che un giovine Medico sia pratico già formato.

Se sa analizzare una malattia;

Se veramente intende gli autori; se procederà con riflessione, lo è quanto basta, e divenirà sempre migliore.

§. 341.

Essendo dunque riconosciuto idoneo, sarà nominato ausiliario scelto (56).

Il suo nome sarà presentato al Preside del Magistrato, §. 1005.

Su l' istante il Segretario, §. 312, gli estenderà il certificato, come a ciascheduno dei concorrenti approvati,

§. 342.

Agli approvati per le loro riflessioni patologiche, che soltanto, §. 337, nel certificato si nomineranno ausiliarj del secondo ordine.

§. 343.

Questo certificato sarà per tutti lo stesso, cioè scritto in latino, in pergamena, in istile laconico e significante il valor reale del candidato, sottoscritto dal Preside del Magistrato, §. 1005, dal Cancelliere alla Sanità, come

pure dal Segretario del Collegio Medico, §. 1004, col sigillo delli tre Collegi che lo avranno scelto.

§. 344.

Riconosciuto ausiliario una volta, sarà riconosciuto per sempre, e per tutto lo Stato, §. 620, nè potrà essere soggetto ad un nuovo esame, in nessun tempo, eccettuato il caso §. 815.

§. 345.

Per essere ammesso alla pratica in qualunque dipartimento, §. 8, basterà che sottoponga il suo certificato, §. 343, all' esame del Magistrato di Sanità rispettivo, il quale dopo averlo riconosciuto valido, registrerà il di lui nome nella tabella ove saranno inscritti i nomi dei Medici del suo distretto, e con lettera circolare comunicherà a tutti li Medici, Chirurghi e Capi speziali del distretto stesso la sua ammissione.

§. 346.

Siccome poi non si avrebbe bisogno che di un ausiliario, §. 291, al caso che ne rimanessero molti, il Magistrato di Sanità destinerà quello che dovrà essere per la data contrada, §. 9, che si chiamerà ausiliario eletto, e tutti gli altri resteranno ausiliarj scelti, onde in ogni occorrenza verranno impiegati in qualunque pubblico uffizio, posto che

§. 347.

L'elezione non potrà cadere che sopra uno di quelli scelti dal Collegio di elezione, §. 311.

§. 348.

Alla fine degli esami i Professori, §. 308, terranno nota sul registro del Collegio di quelli dei concorrenti che saranno meglio riesciti, tanto su l'analisi del caso pratico, §. 287, quanto sulle riflessioni al caso patologico, §. 287, ancorchè non sieno stati scelti, a fine di conoscere particolarmente i Medici del loco, e ratificare i giudizj del giudice locale, §. 1001, rispettivo.

§. 349.

Queste note però resteranno nella Cancelleria di sanità, ed il giubilato, §. 708, le farà tenere scrupolosamente secrete, §. 709.

CAPO VIGESIMO

Metodo di conoscere una malattia, cioè di analizzarla, e fare delle riflessioni sopra cadauna delle sue circostanze.

§. 350.

La cognizione esatta di una malattia, immediatamente dipende dal modo di esaminar l' ammalato.

§. 351.

Vi è un metodo per le malattie oscure, che mi parve di chiamare *Methodus examinandi aegros philosophica.* Il quale si troverà nel seguito di quest' Opera con l'epigrafe:

Sane morbos crasse depingere satis obvium est, atque historiam earum ita conscribere, ut ad veram instituendam Philosophiam sit accomodata, longe majoris est negotii.

SYDENHAM in Praefact.

§. 352.

Ne darà un' idea il caso seguente:

Inveniendum enim est, quid natura faciat, quid ferat; nam dies opinionum commenta, naturae judicia confirmat.

HALLER Disputat. chir. T. IV.

STORIA

§. 353.

S. E. il signor N.N. di anni 63 bilioso, collerico, molto gracile, fibra rigida, irritabilissimo, costituzione sanissima, stitico.

§. 354.

Polso ineguale, spastico, batteva 100, 108 volte in un minuto. Nell'orinare 120, senza febbre.

§. 355.

Ebbe 20 blenorree, le medicò, stava benissimo.

§. 356.

Cavalcò per tre ore un cavallo fiero.

§. 357.

Dopo alcuni giorni comparve lo stillicidio.

RIFLESSIONI

Aveva dunque il sistema arterioso estraordinariamente irritabile.

Dotato di tanta eccitabilità (27) *dopo* 20 *blenorree, stava benissimo! Questo non è naturale. I reiterati attacchi di blenorrea nell' uretra, dovevano aver lasciata abituale quella disposizione alla flogosi, che fa nascere lo stillicidio. Le strade dell'orina dunque dovevano essere eccitabilissime, e tanto più, quanto a questa eccitabilità era già disposto,* §. 354.

Il moto del cavallo fece comparire lo stillicidio. Ha dunque risvegliata la flogosi, §. 355*; le*

strade dell'orina dunque effettivamente erano eccitabilissime.

§. 358.

Soffrì febbre acuta.

Cessata questa si trovò liberò dello stillicidio.

Dopo la febbre rimase libero dallo stillicidio. La flogosi, §. 355, dunque si era nuovamente estinta.

§. 359.

Riscaldatosi con donna, senza usare del coito, ritornò come prima.

Riscaldatosi con donna ritornò lo stillicidio.

La flogosi, §. 358, dunque non era che apparentemente estinta.

§. 360.

Del 1785 in Vienna, lo soppresse con una injezione di acqua di calce, saturno, e terra catecù. La usò due volte in un istante.

Una injezione astringente saturnina, sopra parti irritabilissime, §. 357, merita riflessione!

§. 361.

Dopo undeci ore seguì forte dolore al perineo, che continuò per 4 anni, cioè tutto il resto di sua vita.

Ecco l'effetto dell' injezione. Un eretismo doloroso in quelle parti, §. 355, (28).

§. 362.

Dopo diciotto ore soppressione di orina, per venti giorni.

Soppressione di orina! Vi era dunque anche un eretismo spastico, che si è esteso sino ai reni.

Una ritenzione di orina per venti giorni non è possibile. La vescica non avrebbe potuto contenerla.

§. 363.

Dopo di che divenne disuria.

Dopo venti giorni divenne disuria

Se il male fosse stato nella vescica, o questa si sarebbe gangrenata, o si sarebbe rotta, o sarebbe nata la paralisi.

È seguita la disuria? il male dunque era nei reni, e si estendeva nella vescica. Questo non poteva essere che uno spasimo il quale dopo 20 giorni si è rallentato, ed i reni, e la vescica cominciarono ad eseguire in parte le loro funzioni.

§. 364.

Orinava 7 ad 8 volte all'ora.

La frequenza di orinare suppone la vescica più sensibile, e l'orina più acre.

§. 365

La sera, nelle mutazioni dei tempi, e nelle costituzioni siroccali più di frequente, e con maggior molestia.

Al tramontar del sole, s'introduce nelle fibre un eretismo doloroso; quasi tutte le malattie in conseguenza divengono più moleste la notte.

§. 366.

L'orina usciva tortuosa obbliqua, con due, e più rami: qualche volta al naturale, più o meno facilmente nel medesimo giorno, anzi nel medesimo istante.

Le strade dell'orina erano in uno stato spastico: non è maraviglia, che subissero quelle modificazioni, che alteravano il corso dell'orina.

§. 367.

Ora un cucchiajo, ora due, tre oncie.

I differenti getti di orina suppongono differenti secrezioni; le differenti secrezioni lo stato differente dell'organo secretorio.

I reni dunque erano in uno stato spastico.

§. 368.

Simile al brodo di pollo, e senza odore.

L'orina simile al brodo di pollo, o è purulenta, od è fermentata.

§. 369.

In 7, 8 ore l'estate più tardi si chiarificava.

Deponeva materia purulenta.

Se meno di 7 ore non bastavano, perchè si chiarificasse, effettivamente il pus era con essa intimamente mescolato. Venivano dunque assieme dalla orina.

Questa intima unione non poteva mai combinarsi in passando rapidamente per la vescica. Nei reni in conseguenza si formava la marcia.

§. 370.

Un ventesimo di tutta la massa.

Un ventesimo sono circa tre dramme. Nei reni dunque si formavano tre dramme di marcia in 24 ore.

§. 371.

Ogni 20, 21 giorno del mese stava peggio.

Non ne conosco la ragione (25).

§. 372.

Il pus era più denso e precedeva l'orina.

La cosa parla da sè, essendo più denso non si mescolava con essa; e come più pesante acquistava una forza projettibile, che la faceva precedere.

§. 373.

Dopo di che i sintomi si ammansavano, l'orina scorreva più chiara.

Tutte le malattie hanno delle remore, la cagion delle quali non è conosciuta.

§. 374.

Nelle polluzioni si esacerbava il dolore per qualche ora.

Le polluzioni accrescevano l'eretismo doloroso.

§. 375.

Per due anni il seme rigurgitava nella vescica, usciva poi con l'orina.

Il seme rigurgitava nella vescica: il suo collo dunque era tirato in dentro.

Questo per le ragioni tante volte ripetute, non poteva essere che l'effetto di una spasmodia.

§. 376.

Tralasciati i rimedj, esciva con voluttà, naturalmente, e naturale.

Tralasciati i rimedj esciva naturalmente. Lo spasimo dunque si è rallentato. Le parti erano nella loro integrità, e libere nell'esercizio delle loro funzioni: non così il cordon spermatico.

§. 377.

Se camminava molto se gli gonfiava il testicolo destro, l'obbligava

Tale si era l'eccitabilità, e l'increspatura del cordon spermati-

al letto per 10, 15, giorni; qualche volta con fimosi.

co, che il peso del testicolo l'accresceva.

Seguiva una strozzatura nei tronchi delle vene; il sangue arterioso, incontrando remora, formava il tumore.

Seguiva nella parte destra.

La sinistra non era nel medesimo stato.

Nel rene destro dunque era la sede del male.

§. 378.

Il sospensorio lo ha deliberato.

Il sospensorio alleggeriva il peso al cordon spermatico, §. 377.

§. 379.

Quando eamminava, teneva sempre la mano destra alla region del rene. Diceva esser questo per vizio; che in quella parte non ha sentito il menomo incomodo.

§. 380.

Il catetere non ha mai potuto entrare in vescica.

La candeletta passava con stento.

L'urto del catetere accresceva lo stringimento del collo della vescica.

§. 381.

Il suo soggiorno diveniva intollerabile, risvegliava febbre.

Se vi fosse stata ostruzione non vi sarebbe stata una sensibilità tale.

§. 382.

Introdotto un dito nell'ano, si

La tumefazione della vescica

trovava la veseica increspata, ed una tumefazione nella parte destra.

Sopra questa parte non poteva sedere.

era un effetto della increspatura indicata, e di quella crassezie, che nella difficoltà di orinare acquistano le sue tonache.

Detarding. Ephem. N. C. Dec. III. A. IX. Obs. 31. *Riusch. Cent. Obs. Anat. Chirurg.* 89. *Thes. Anat. II. Obs.* 3. 21. 25. *River. Prax. Med. Cap. IX. N.* 1. 14.

§. 383.

Emissioni di sangue, bevande, ed injezioni oleose, demulcenti, antiflogistiche, di ogni spezie, fomentazioni, lavativi, bagni domestici, minerali, cicuta, mercurio dolce, sublimato corrosivo, salsapariglia, furono inutili.

Tale si è il carattere delle malattie saturnine in dette parti.

§. 384.

Gli disturbavano lo stomaco, esacerbavano il male, risvegliavano febbri, ch'esigevano particolari medicature.

I rimedj che prendeva non convenivano al male, incontravano una eccitabilità esquisita, alteravano in conseguenza.

§. 385.

Il mercurio prontamente gli attaccava le gingive.

Ne prese molto senza salivare.

Gli fece cadere due denti.

§. 386.

Nel terzo anno non prendeva che oppio. Arrivò a prenderne 180 grani al giorno.

§. 387.

Stabilita dunque la sede del male nel rene destro dipendente dall'azione del saturno, e refrattario a tutte le cure usate; lo ho creduto incurabile.

§. 388.

Tutti, senza eccettuar nessuno di quegli che lo avevano esaminato (e ne furono moltissimi) credevano il collo della vescica alterato.

§. 389.

Alcuni proponevano, vescicanti al perineo, altri instromenti taglienti da introdurre nel collo della vescica, dilatanti, ec. ec.

§. 390.

Desiderai che consultasse ancora qualcuno dei principali professori dell'Italia. Si trasferì a Padova.

Li signori NN. NN. celebri professori di quell'Università gli diedero il seguente consulto.

§. 391.

La malattia che da tre anni soffre S. E. il signor N. N. consiste nello strumentale sconcerto della prostata, e dell'annesso bulbo dell'uretra, e quindi per consenso ne soffre la vescica.

Crediamo così dal sapersi, che talvolta sopravvengono nell'uretra dei manifesti infiltramenti, o callose angustie, o erosioni ec. ec. non solo contemporaneamente alla gonorrea, ma molti anni dopo; che questi difetti possono nascere ancora indipendentemente da sifilide, e che con facilità si manifestano; dappoichè importunamente sono stati injetati liquori astringenti, massime in circostanza di ricorrente flogosi, e di puriforme gemito; quindi non è maraviglia se S. E. indipendentemente dal prossimo contagio, abbia contratto un male sì ostinato.

Di più crediamo, che oltre il detto vizio di conformazione vi si ag-

giunga altro ricorrente sconcerto, il quale or consiste in convulsiva contrazione, or più, or meno facile a dileguarsi, ed ora dipende da umorale accrescimento, onde risultano quelle frequenti vicende comprovate dalla disuria uretrale, da getti mucicosi, puriformi, da flogosi, dal tenesmo ec.

Che la sede sia nella prostata, ce ne fan fede il rigurgitar che fa la semenza nella vescica, l'impossibilità di introdur in essa il catetere, l'angustia costante del canale, verificata anche nella introduzione della candeletta, la ricorrente tumidezza del testicolo, l'orinar biforcato, ed a vortice tortuoso, sovente gocciolando a riprese, e la non interrotta osservazione di circa tre secoli, la quale ci manifesta, che in pari circostanza il vizio è tutto dell'uretra, sebbene egli abbia diversa sede, e sia di natura diversa, cosa avvisataci da Galeno; e tanto più ci confermiamo sopra la mentovata indole del male, quanto col dito riscontrasi una tumefazione, la quale mostra patentemente uno stagnamento di liquidi.

Ciò che si osserva di reo nell'orina, non è a nostro avviso, che pretta mucilagine degenerata, la quale simula le sembianze di marcia.

Ciò posto, risulta l'indicazione salutare, di sturare, emollire, ed amplificare il canale orinario ristretto. Non sempre però riesce l'aprirlo debitamente, ed è pur vero, che quando anche egli lo riapra, pur tuttavia si rinserra di nuovo, sinchè non ritornano le medesime vicende di prima.

Noi per altro condotti dalla propria esperienza, la proponiamo come la sola che convenga, ed incliniamo all'uso delle candelette medicate, onde promovere con la suppurazione, ed emollimento del canale, mediante un' innocente e salutar gonorrea, e quindi il disgombro dei detti inzuppamenti, scegliendo tra le altre composizioni quelle del signor Daran, avvertendo di praticare i bagni tepidi universali nel medesimo tempo.

Che se per avventura non riuscisse di sciorre, o distruggere le accennate durezze dell'uretra, e la vescica intanto vieppiù soffrisse, e recasse sospetto di mal evento, in tal caso consigliamo il taglio laterale al perineo, e la spaccatura della prostata, onde promovere co-

piosa suppurazione, rilasciare il canale, e render facile l'uscita della orina.

Padova li 16 giugno 1788.

Sottoscritti { N. N.
N. N.

Passò a Venezia

Il celebre signor N. N. gli diede anch'egli la sua opinione in iscritto. Eccola.

In un sito del canale, dove ebbe l'origine qualcheduna delle sofferte gonorree, naeque dai varj disordini, e dal moto del cavallo particolarmente, quel gettivo di puriforme materia, che dall' improvviso uso delle due astringenti injezioni immediatamente si soppresse, e ne produsse la febbre figlia del riconcentramento dell'umore nella parte sottoposta, che colà stagnato produsse una flogistica stasi, seguita da suppurazione che scoppiò dal canale, avendolo perforato.

L'essenza dunque della malattia consiste in un ascesso orinoso, dalla soprascritta cagione prodotto, che tuttora conserva un ulcere cavernoso, per mezzo della prima nata apertura comunicante con l'uretra nel sito del bulbo, e che forse interessa la glandola prostata, per il qual buco passa or più, or meno orina, motivo per cui quella durezza che con l'inspezione del dito si sente, apparisce quando più, quando meno turgida, motivo ancora, per cui lo strascinamento, e la pressione verso quella parte gli sono dolorose ed incomode.

La malattia è questa, la vedo certa e sicura, e con questa, e col particolar meccanismo della funzione delle varie parti e del sito si spiegano i varj morbosi sintomi della disuria, della stranguria, del facile infiammamento per il contatto di qualche corpo duro, dell'accrescimento e diminuzione della intumescenza, del sedimento delle orine, della frequenza dell'orinar, e della quantità delle materie, che con le orine si osservano, nella stessa maniera che vediamo nella fistola lagrimale, cieca ed imperfetta, una quantità a proporzione assai grande di materia rifluisce con le lacrime dai punti lacrimali, effetto questo della costante lenta flogosi, e della mutazion delle stesse lagrime, e

dell'umore dall' irritamento espresso dalle sue glandole mucifere del canale, compreso ancora la laerimazione dei varj canali linfatici, producono quella apparente quantità, che tutta non è marcia, ma che mescolandosi le orine, ed i varj umori con questa ne fanno vedere un ventesimo di quanto orina.

Questa è la genuina spiegazione dei varj sintomi morbosi, che soffre il nobile ammalato, fondata nella costante pratica osservazione, e sul meccanismo delle varie parti indisposte. Nè punto erro, quando asserisco con costanza su di questi fondamenti, che la malattia consiste in un ulcere cavernoso, prodotto da un ascesso orinoso nel bulbo, vicino alla prostata, riguardante la parte posteriore vicina all' intestino retto, tra il confluente dei due deferenti la materia seminale, con una comunicazione nel canale stesso, e nel sito stesso dalla parte membranosa o bulbo, nata questa sin da quando scoppiò nei primi giorni dopo la soppressione di quel piccolo gettivo, che volle curare.

Inutili tutti i rimedj generali, se non dannosi; incompetenti per la guarigione le candelette, e qualunque rimedio topico, inguaribile per conseguenza. Solo l'operazione può salvar l' illustre nostro ammalato, quando la vescica sia immune, o che non vi siano serie complicanze che allontanino dall' operazione, che non le vedo esposte dal signor Vordoni.

Se al perineo non comparisce nulla all' occhio, se al tatto nulla si sente; ma che come ho detto si faccia sentire col dito introdotto nell'ano, a me poco importa; mi basta di aver una sicurezza di questa sensibile intumescenza, che momentaneamente diminuisce, ed accresce, per aver un argomento sicuro, onde fare l'operazione su quel sito. Questa fatta a dovere non ha con sè pericoli di conseguenza, ma due cose si devono osservare; la prima che se il collo della vescica si trova ammalato, potrebbe la suppurazione lentamente comunicarsi alla vescica, ed ognuno ne vede le serie conseguenze.

La seconda che andando tutto a dovere, può restar l' ammalato fistoloso nel sito dell'operazione, e questo può succedere dalla perdita nata nel sito del canale perforato; che malgrado la più solerte, e ben diretta cura non è in poter dell'arte di cicatrizzare del tutto; è bensì

vero però, che leggero sarebbe l'incomodo in confronto di quello che soffre presentemente.

Sottoscritto N. N.

§. 394.

Ritornò a Trieste, sei mesi dopo, sorpreso da gagliardissima febbre e dalla consueta fimosi, è morto.

§. 395.

Alla presenza di due principali Medici di questo paese e di due Chirurghi lo feci aprire.

§. 396.

La descrizione fu fatta dall'eruditissimo signor dottor Rondolini, e si trova stampata nel suo *Opusculum sistens aliquot Historias medicas Tergesti* 1792. *Histor. XII. Stranguria a vitio renis.*

Eccola

§. 397.

Vir quidem eximius, incolumi ad usque 60 aetatis annum usus sanitate, molestum sibi acrethralem fluxum malesuado Chirurgi consilio compresserat olim, seseque mox coepit male habere; stranguria scilicet comprehensus est qua initio non continenter, sed per intervalla, exacerbatur; verum tribus postremis vitae annis se huic propemodum continuae factae, dolor in vescicae regione, praesertim inter mejendum, tam acerbus consociavit, ut omni humana patientia esset superior, lumbis interim dolorum penitus expertibus. Omnes quos illae ore, et scriptotenus consuluit Medici, unanimi sententia, morbo sedem in vescica, atque ejus collo adsignarunt, cumque in ulcere harum partium consistere definiverunt, cum lotium saepe saepius purulentam materiam gestaret, secumque eveheret. Solus Vordonius, cujus se ille curae novissime concredidit, remotius pro sua, qua est perspicacia, vitii theatrum suspicabatur, et tandem cum de redintegranda eximii viri valetudine, ob morbi diuturnitatem, ob ejus naturam, ob aegri

aetatem, summamque ematiationem desperaret, hypnoticis tantum lenire cruciatus adnitebatur, a quibus cum levamentum aeger experiretur, missis caeteris praesidiis, in illis unice solatium quaerebat. Demum viribus emunctis penitus, carnibusque macie ex toto tabefactis, acerrima inter tormenta, animo vere heroico supremum subit diem.

Me Vordonius humanissimus ad exstispicium invitavit, cui interfuit quoque egregius Bidischinius, vidimusque stupentes urethram; collum vescicae atque vescicam ipsam illesam, integramque; verum ren dexter mali, laethique causam recondebat, etenim tantum non totus tabo consumptus erat, ejusque pelvis, in qua et exiguum calculum reperimus, foetida scatebat purulenta materia.

§. 398.

Ho trascritto per esteso, le opinioni di tutti questi celebri Professori, e consumati nella pratica, perchè ad evidenza risulti la necessità assoluta di obbligare il giovine Medico, non solo all'attenta riflessione su quello che fa, ma al modo di esaminare gli ammalati; di analizzare le malattie; e di fare delle riflessioni come sopra, §. 354.

§. 399.

Esercitandosi il clinico a spiegare tutti i fenomeni di una malattia, secondo l'ordine della loro successione con l'evidenza della quale sono suscettibili; acquisterà l'abitudine; e gli diverrà molto facile il conoscerla a prima vista.

§. 400.

Introducendo nelle scuole questo modo di analizzare le malattie, nasceranno molto meno equivoci, che quando si vorrà dedurle dal complesso dei loro sintomi (29).

CAPO VENTESIMOPRIMO

Regole per rendere utili i consulti a voce

§. 401.

Il consulto è l'associazione ed il confronto delle idee di due o più Medici per riconoscere una malattia oscura, per trovarne il rimedio, o per stabilire il modo di trattarla.

§. 402.

Quasi mai può compirsi questo affare in una sola visita.

Il consulente dunque dovrebbe visitare l'ammalato più giorni.

§. 403.

Visitare varie volte uno gravemente ammalato, senza prescrivergli, non è usitato, nè può essere.

§. 404.

Prescrivere di concerto con un altro per due tre volte potrà farsi; ma in progresso è impossibile.

§. 405.

Non è probabile che due Medici, molto meno tre, per più giorni trattino una malattia nello stesso modo, e credano indifferente il valersi di un metodo, piuttosto che di un altro.

Uno di questi dovrebbe prescrivere, e l'altro eseguire.

È impossibile che un buon Medico s'accomodi a questo.

Meno ancora, che uno diriga una malattia grave con le idee di un altro.

A che serve dunque il consulto?

§. 406.

Si potrebbe credere che un Medico astratto, per il consulto si raccolga in sè stesso, prenda in considerazione il male, e poi lo tratti con attenzione. Oppure che un Medico timido divenga animoso.

Guai a quell'ammalato gravemente, che avendo un tal Medico volesse riformarlo per mezzo dei consulti.

§. 407.

I consulti per sè stessi, sono fecondi d'incovenienti, e massime l'abuso.

§. 408.

Non diviene mai buon Medico che quello, il quale di frequente si trova in grave impegno, e tortura la sua mente per bene riuscire. Il consulto lo dispensa dello studiare. Più ancora

§. 409.

Siccome l'interesse del Medico per il buon esito della malattia, è sempre proporzionale alla confidenza che gli vien dimostrata. Tosto che si domanda consulta, e si fa conoscere, che non se gli crede, e lo si toglie dalla direzione

§. 410.

Da quell' istante cessa il suo impegno, e non pensa ad altro che a far le visite metodicamente per compire il suo uffizio. D'altronde

I Medici che sono in voga nei consulti sono di tre classi; cioè

Quelli che con raggiri carpiscono l'aura popolare.

Quegli indolenti, che lodano qualunque Medico, ed accordano tutto; ed

I Medici dotti.

§. 411.

I primi essendo sapienti in tutto altro che nella Medicina, e volendo sempre comparire, non possono farlo che a carico del Medico ordinario, a meno che non sia loro complice.

§. 412.

Se non sarà tale dovrà destramente abbandonare la cura, perchè volendo persistere, cospireranno contro di esso col sacrifizio dell'ammalato.

§. 413.

Quelli della seconda non consultano, che *pro forma*. Quelli della terza, se sono prudenti dovranno fare lo stesso.

Il raggiro dei primi, prevalerà costantemente alle loro ragioni, le quali dall'ammalato non saranno intese, e da essi male interpretate.

Se vorranno correggerli, faranno del consulto una tragicomedia.

§. 414.

Quello che resterà alla direzione, già s' intende sarà l'arbitro; in conseguenza il consulto, o fa male, o niente.

Pure i buoni Medici stessi frequentemente propongono di consultare.

§. 415.

Questo lo fanno per prevenire il torto che loro verrà fatto, e dargli l' apparenza di volerlo.

§. 416.

Qualche volta si danno dei casi nei quali hanno bisogno di uno che senza prevenzione rimarchi qualche circostanza, che potrebbe essere sfuggita alla loro penetrazione, e

Questo è il vero consulto, che però è molto raro.

§. 417.

Rarissimi sono i casi di malattia, che un buon pratico non conosca, e non sappia curare, o caratterizzare incurabile.

§. 418.

Dato dunque questo raro bisogno del consulto, non si chiami più di un Medico, e quello precisamente ricercato dall'ordinario, perchè

Sarà facile che un amico persuada l'altro (50).

§. 419.

Se saranno più di due, dopo che il secondo avrà parlato; se il terzo vorrà opporsi non farà che promuovere una dannosa discussione, o rendersi garante dell'esito, e

Resterebbe sempre a decidersi, chi di essi dice bene.

§. 420,

Se non vorranno questionare: l' ammalato diverrà il bersaglio e la vittima delle loro tumultuarie prescrizioni, e questo non è raro.

§. 421.

Stabilito dunque di consultare, e non volendo quello che venisse proposto dal Medico ordinario:

Qualunque immaginabile persona che intenda l' arte, o che abbia veduti degli ammalati con attenzione, potrà essere chiamata a consultare, perchè qualunque di queste potrà rimarcare qualche circostanza essenziale, e tanto più, quanto meno sarà preoccupata da sistemi.

§. 422.

L'ordinario non potrà mai ricusarla

§. 423.

Il consulente avrà diritto di stabilire l'ora del consulto.

§. 424.

Se per qualsissia ragione il consulente non volesse incontrarsi con l'ordinario; questo lascierà all'ammalato la relazione della malattia in iscritto e sottoscritta.

§. 425.

Il consulente dovrà egualmente lasciare la sua opinione in iscritto, e sottoscritta di proprio pugno come l'altro.

§. 426.

Non farà che quattro visite al più, per poter conoscere il male; altrimenti verrebbe a disturbare il metodo del Medico ordinario, che è il vero garante dell'esito della cura.

§. 427.

Non si terrà mai consulto in presenza dell'ammalato. È cosa inumana.

§. 428.

Non intervenirà nessuno che non sia chiamato, molto meno i congiunti e i domestici; è contro il buon ordine.

§. 429.

L'ordinario esporrà esattamente la storia del male, le prescrizioni fatte, e quello che farebbe in seguito.

§. 430.

Il consulente su di ciò dirà la sua opinione libera; ma con tutta la moderazione e la decenza.

§. 431.

Se sarà conforme a quella del Medico ordinario, non vi sarà che dire.

Se differisce, finito il consulto, l'ordinario stesso esporrà placidamente la differenza all' ammalato, od a quello che sarà interessato per esso; e se persuadesse:

Il consulente intraprenderà la cura, e l'ordinario dovrà desistere dal visitarlo.

§. 432.

Prima; perchè ognuno è padrone della sua salute: e poi perchè o diceva bene, e questo si vedrà a suo vantaggio, o diceva male, e dovrà aver piacer di correggersi.

§. 433.

Se mai restasse qualche dubbio nelle loro opinioni, si

potrà conoscere un terzo, e quanti altri si vorranno; ma successivamente, sin che si trovi quello che persuada, il quale assumerà la cura.

§. 434.

Nelle questioni dei consulenti, saranno severamente, ed assolutamente vietate le detrazioni, motteggi, sarcasmi, e qualunque immaginabile ingiuria, sotto pena fissata dalla legge.

§. 435.

È impossibile che il popolo rispetti quel Medico che non rispetta sè stesso, §. 886. Sarà dunque considerata vile l'azione di quello che intraprende la cura di un ammalato attualmente diretto da un altro Medico, diversamente dal già stabilito, §. 431, a meno che l'ordinario non vi acconsenta, o che sia incorso nella censura indicata, §. 649, 720.

§. 436.

Il Collegio Medico, §. 1004, il Magistrato di Sanità saranno incaricati di conservare quest' ordine.

§. 437.

Se il Medico insultato farà ricorso all' uno o all' altro di essi, dovranno punire il delinquente, a tenor della legge.

§. 438.

Succedendo la morte dell'ammalato, il Medico ordinario dovrà assoggettare al Giudice locale, §. 1001, la storia del male sino al giorno che lo avrà assistito, ed i rimedj prescritti.

§. 439.

Il consulente farà lo stesso, cominciando dal giorno della prima visita che avrà fatta.

§. 440.

Se poi non avesse prescritto che un solo rimedio, e che l' ordinario lo addottasse, in tal caso gli divenirà proprio, ed in conseguenza lo noterà come suo.

§. 441.

Se poi non lo addottasse, e che l'ammalato lo volesse, allora lo noterà come un rimedio preso senza suo assenso, §. 631.

§. 442.

Tutti quelli che avranno prescritto, e delle cui prescrizioni si avrà fatto uso, al caso di morte dell'ammalato dovranno dare l' istoria per tutto il tempo che hanno diretta la cura.

§. 443.

Se due Medici tratteranno un ammalato, e gli prescriveranno un rimedio qualunque, per quanto semplice sia, saranno obbligati di rassegnare la storia, §.442, al giudice locale, §. 1001.

§. 444.

I giudici locali stessi, §. 1001, potranno esser consultati, e se restassero alla cura, al caso di morte dell'ammalato, anch'essi dovranno depositare la storia alla Cancelleria di Sanità come gli altri.

§. 445.

Se dei consulti si facesse abuso; se si facessero più

di frequente di quello che il bisogno lo richiede, e ciò venisse provato;

Quel Medico, sopra il quale cadesse l'accusa, dovrà essere seriamente ammonito dal giudice locale, §. 1001, come un mercenario, che fa un traffico indegno.

CAPO VENTESIMOSECONDO

Metodo d' intender gli autori, §. 285, *o sia di fare delle riflessioni sulla descrizione di una malattia,* §. 289.

§. 446.

Sia ex. gr. il vajuolo descritto dall' illustre signor Quarin.

§. 447.

TESTO

§. 2. Vernati tempore variolae ingrediuntur, aestate maxime grassantur, minuuntur autumno et vix hyeme apparent.

§. 448.

RIFLESSIONI

Nel 1796 in Trieste cominciarono li 2 giugno, e finirono li 20 novembre.

Nel 1800 cominciarono li 24 luglio.

In autunno di dieci vajuolosi appena si salvava uno.

Nell' inverno e primavera furono rari.

§. 449.

§. 3. Confluentes periculosiores censentur, sed confluentes nonnumquam minus negotii faciunt, ac discretae. Hinc a Cl. Mead in benignas et malignas dividuntur.

§. 450.

In quest'anno 1800 appresso di noi, cioè in Trieste, sieno discrete o confluenti uccidono egualmente.

Le creature le più sane periscono. Le cachetiche e le deboli la superano.

§. 451.

§. 4. Praecedunt lassitudo, dolor capitis, lumborum horripilatio, anxietas ad praecordia, vomitus, celeritas pulsus, frigus, succedente calore, quem sudor excipit, febris minuitur, iterum augetur, sopor ut plurimum infantes vexat, ex quo quasi terrefacti saepius evigilant, adultis communius insomnes sunt.

§. 452.

Tutti questi sintomi dipendono da quell'eretismo che si risveglia nel sistema nervoso al semplice toccamento del miasma; e questo è relativo alli differenti soggetti, ed alle differenti parti affette.

§. 453.

Per eretismo intendo qualunque alterazione delle parti costituenti la sostanza nervosa (28).

§. 454.

Questo eretismo soffre varie modificazioni, cioè *Flacidità, Atonia, Torpore, Rigidità, Spasimo, Convulsione, Dolore, Orripilazione, Freddo, Febbre, Calore, Necrosi ec. ec.*, ed è suscettibile di differenti gradi, relativamente al differente modo di essere dei costituenti la sostanza nervosa, e di ogni menoma delle loro parti.

§. 455.

La lassezza il più delle volte è apparente.

Le forze sono oppresse: devono essere calcolate in conseguenza, non da quello che appariscono, ma da ciò che erano prima del male; e se sono oppresse bisogna togliere ciò che le opprime.

§. 456.

L'ansietà è l'effetto della remora, che soffre il san-

gue nei rami della porta, per causa dell' eretismo (28) spastico del plesso epatico, e di tutto il sistema gastrico.

Può esser accresciuta dalla turgescenza della bile, dalla sua qualità, da zavorre cc. cc.

§. 457.

Il vomito viene dall' eretismo (18) del plesso stomatico.

Non è l' effetto dello stimolo del miasma varioloso: accade anche agli innestati; nella prima febbre, tempo nel quale il miasma non puol esser peranche sviluppato.

Altro è che il miasma agisca come emetico, altro è, che introduca un eretismo nel plesso stomatico, che lo metta in convulsione, §. 466.

La celerità del polso è un moto convulsivo del sistema arterioso.

§. 459.

Il sudore è l'escrezione di una parte di quegli umori che le arterie portano alla pelle, e che non possono essere ricevuti dalle vene, perchè si trovano strozzate.

§. 460.

Se la circolazione fosse libera, non seguirebbe questa escrezione.

Vi è dunque un ostacolo nelle vene: sono dunque in uno stato spastico, e quasi strozzate.

§. 461.

La febbre cessa perchè il sistema arterioso diviene

torbido, per quella remora che soffrono tutti i movimenti della natura, la di cui causa non si conosce.

§. 462.

Il sopore dipende dalla difficile filtrazione dello spirito, o di ciò che fa l'effetto dello spirito a traverso la sostanza nervosa.

§. 463.

Il cervello dunque si trova in uno stato spastico.

§. 464.

Resterebbe a provarsi la realtà di questo eretismo spastico (28).

Da 34 anni che pratico l' innesto del vajuolo, ho sempre veduto che in qualunque parte del corpo s' innesti, generalmente accade che nel medesimo istante si scolora la faccia, e rimane pallida sin dopo la prima febbre.

Questa è una mutazione reale.

Si chiami come si vuole, io la chiamo eretismo spastico, e siccome la causa è il miasma vajuoloso, lo chiamo *eretismo vajuoloso.*

§. 465.

Lo stesso giorno per lo più nasce una rimarcabile mutazione nell' orina: l' eretismo vajuoloso dunque si estende al plesso renale, e

§. 466.

Successivamente al sistema epatico, allo stomaco, al tubo intestinale cc., al ganglio solare ec., e cresce al grado di risvegliare nausea, vomito, diarrea, colica, e non di rado epilepsia e febbre.

§. 467.

L' eretismo vajuoloso dunque accresce l' eccitabilità delle fibre.

È ben facile a credere, che l' eccitabilità stessa sia relativa al modo di essere delle differenti parti del corpo (cioè alla loro costituzione attuale) non solo nella spezie, ma nel grado e nell' intensione, e che in conseguenza ogni data parte del corpo sia suscettibile di eccitabilità diversa, di differente grado e diversa intensione.

§. 468.

Al modo di essere dunque delle differenti parti del corpo sono dovuti tutti li fenomeni vajuolosi, tal che quando s' incontra e. g. un vajuolo verrucoso, siliquoso, sanguigno ec. ec., si deve intendere che vi era una tale disposizione nel sistema, per la quale al contatto del miasma vajuoloso le fibre hanno acquistato quel modo di essere, che rappresenta la forma verrucosa, siliquosa ec.

§. 469.

§. 5. Tertio, vel quarto die primum in facie, mento, pectore, collo apparent maculae rubrae. Conspicitur dein in medio earum punctum pellucidius. Augentur postmodum variolae numero, elevantur in pustulas etc.

§. 470.

Ho vedute prima le pustole, e poi la febbre. De Haen le vide comparire dopo 14 giorni di febbre, ed altri più ancora. *Rat. medendi, Vol. I. cap. VI.* §. 6.

Sovente è così mite, che non viene nè preceduto, nè accompagnato da febbre (30) *Sydenham. l. C. Cap. II. Huxan. Essays on small Pox p.* 165. Mar-

cello Donato vide vajuolo senza febbre. Filippo Ingrassia curò due ragazzi che avevano il vajuolo senza febbre: Marescotti: *de variol. p.* 20. Gio. Fantoni vide rompere, maturare ed essiccarsi vajuolo senza febbre manifesta: *Dissert. de antiq. et progressu febr. miliar. p.* 70. Drelincourt ne vide tali esempj tanto sporadici ch' epidemici, e ne adduce degli altri tratti da Pietro Foresto, Epifanco, Ferdinando, Gio. Rhodio ed altri: *Dissertat. de variol. et morbill.*

Questo però è costante che dal primo apparir delle pustole comincia il secondo stadio del vajuolo.

La faccia sembra essere il contro dell'azion specifica del contatto vajuoloso, §. 464.

§. 471.

Nella faccia prima che altrove appariscono le macule, le pustole, il maggior numero, la qualità.

§. 472.

Le macule sono l' effetto dello spasimo degli ultimi capillamenti dei nervi cutanei, che strozza in un punto impercettibile alcune venette.

Persistendo la strozzatura, il moto progressivo degli umori accresce la macula, e la riduce in pustola.

In questo meccanismo viene spremuto un liquido che innalza l'epidermide e forma il punto pellucido.

Nel centro di questo punto vi è una papilla nervosa eretizzata, la quale contiene il miasma varioloso che si va sviluppando.

Eccone la prova.

§. 473.

Nessun umore può servire per materia d'innesto, eccettuato quello che si produce nel centro della pustola, e soltanto quando è maturo.

Per centro della pustola intendo la porzione suppurata; per maturità poi, lo sviluppo del miasma.

§. 474.

Nel centro della pustola dunque vi è il miasma inviluppato nella papilla, §. 467, che si va sviluppando.

Un'osservazione del celebre signor Stoll sembra che lo provi ad evidenza, (31).

§. 475.

Queste papille si vanno eretizzando successivamente nella faccia, nel mento ec., per un effetto di organizzazione.

§. 476.

Negl'innestati accade lo stesso.

§. 477.

Il Dottor Poli Medico di Roveredo vide un giovine con la metà destra del corpo piena di pustole, e la sinistra senza. *In sinistra faciei parte ut et in sinistro pede citius, copiosius, et perniciosiores, ac magis confluentes adparebant variolae, Stoll. Vol. IV. pag.* 206.

§. 478.

§. 8. Variolae malignae et citius erumpunt, et suppurationis exsiccationisque tempus longius extenditur.

§. 479.

Quando il vajuolo è benigno, *l'eretismo vajuoloso* è regolare, ed ha un periodo determinato.

§. 480.

Comincia dal contatto del miasma, o quando comincia l'eretismo vajuoloso, §. 464, qualunque ne sia la causa eccitante, §. 510, e finisce quando le pustole sono marcite, spazio di 17 giorni circa.

§. 481.

Quando è maligno non ha periodo determinato. Ordinariamente anticipa, e si manifesta nel secondo giorno della febbre. *Sydenham l. c. Cap. III. Haen. Febr. divisio p.* 98. Altre volte ritarda sino al 5°, 6°, 7° e più ancora. *Schact. Instit. Med. Pract. Cap. XXI. Haen. l. c. Morton. exerc. V. Cap. IX. p.* 79.

Ho veduto continuare lo sviluppo del miasma vajuoloso, §. 480, due mesi, nel più gran vigore, in un fanciullo innestato. Quanto più l'individuo è disposto all'impressione del miasma, tanto più presto appariscono le pustole.

§. 482.

Il timore fa che si sviluppino prontamente.

§. 483.

In una fanciulla innestata che temeva all'eccesso comparvero dopo 48 ore, e maligne.

Wan-swieten vide lo stesso.

Resterebbe a decidersi se anche senza l'innesto non sarebbero comparse.

§. 484.

Nel vajuolo maligno le fibre si eretizzano (26) violentemente, e divengono inerti. Li moti menaci per formare la marcia, mancano.

Le pustole restano immature, e non possono disseccarsi.

§. 485.

Affinchè segua il disseccamento i vasi assorbenti devono attrarre l' umidità superflua.

§. 486.

Essendo inerti, la marcia resta diluta, e si converte in sanie.

§. 487.

In quegl' individui, nei quali le fibre sono rigide, l'eruzione è tarda e confluente.

§. 488.

In un fanciullo di otto mesi comparve, dopo 14 giorni dell' innesto, confluente con opistotono per 26 giorni.

In un ragazzo di tredici anni seguì dopo 40 giorni, confluente parimenti, con anestisia, tumori, ec., per 26 giorni.

§. 489.

Prima dell'eruzione, contemplando questi soggetti, si scorgeva in essi manifestamente il conflitto della natura. Appariva nel loro volto uno squallore con mutazioni alternative di colore, e sempre tetro.

§. 490.

§. 11. In adultis salivatio, in infantibus diarrhaea frequentissime accedunt.

§. 491.

La salivazione è l'effetto dell'eccitabilità morbosa dei condotti salivali, si considera sempre utile. *Nullum sputatorem in variolis vidi mortuum. Walschmid.*

Questa stessa eccitabilità estesa al tubo intestinale, fa nascere la diarrea.

§. 492.

Quando l'eretismo varioloso, §. 464, nel tubo intestinale è assai forte, segue l'aridità della bocca, e la stitichezzza.

Quando mite la salivazione.

§. 493.

Quelli che bevono molto, e continuano a poter bere, guariscono.

§. 494.

Nella epidemia del 1800 in Trieste cominciava la febbre con sete inestinguibile, ma non bevevano che una stilla.

Al terzo giorno erano idrofobi (32).

La voce diveniva rauca, morivano finalmente soffocati.

§. 495.

Alla idrofobia succedeva stitichezza.

La cute si faceva pallida, densa, rugosa.

Si scoprivano macchie purpuree e nere. Ogni macchia nera era preceduta sempre da uno sternuto, anzi sembrava che collo sternuto nascesse.

§. 496.

In tal caso le pustole impallidivano, s' induravano, invece di crescere s' impicciolivano.

§. 497.

Frequenti starnutazioni hanno preceduta un'epatalgia che terminò in iterizia in un adulto che non era vajuoloso.

§. 498.

Ho molte ragioni patologiche per credere, che dallo stato del fegato dipenda il colorito della pelle, e che il fegato regoli in gran parte l'economia animale

§. 499.

Abbiamo osservato che il plesso epatico è male affetto nel vajuolo, sin da principio, §§. 456, 466.

§. 500.

Lo sternuto in questo caso è un'affezione epatica (33).

§. 501.

Le macchie nere sono vasi cutanei strozzati, come quelli che formano le rosse, §. 472.

§. 502.

L'aridità della bocca e la stitichezza sono l'effetto dello spasimo nel sistema gastrico, §. 492.

§. 503.

Questo comunicandosi alla pelle produce i fenomeni suddetti, §. 495.

§. 504.

Quando si estende a molti vasellini produce la gangrena.

§. 505.

Qualche volta la cute divien tutta gangrenosa.

§. 506.

Quando lo spasimo attacca tronchi di vene maggiori nascono emorragie insuperabili.

§. 507.

§. 12. Sunt et variolae, quae

§. 508.

Nel vajuolo si conside-

verucarum formam induunt, nulla sequente suppuratione, sed una fere exsiccatione terminantur.

rano due circostanze essenziali, cioè;

La disposizione vajuolosa inerente ai nervi, ed

Un principio *sui generis*, o miasma vajuoloso imprigionato in essi, §. 474.

§. 509.

In qualunque modo venga risvegliata questa disposizione vajuolosa, il miasma si mette in azione.

§. 510.

Spontaneamente viene risvegliata da una condizione dell'atmosfera, che non si conosce, (34).

§. 511.

Artifiziosamente si risveglia la disposizion vajuolosa con l'innesto.

§. 512.

L'azion del miasma vajuoloso non è percettibile che a quei nervi, li quali sono naturalmente disposti alla sua impressione.

§. 513.

Questo miasma, o si sviluppa successivamente, oppure a riprese.

§. 514.

Si trova intieramente sviluppato il miasma quando la disposizione vajuolosa è tolta, ed in tal caso resta quasi inerte.

§. 515.

Questa disposizione vajuolosa quando si sviluppa successivamente viene tolta a gradi.

§. 516.

Il primo grado comincia coll'eretismo che si manifesta nel pallore della faccia subito dopo l' innesto, §. 464.

Il secondo con l'alterazione del plesso renale, §. 460.

Il terzo con quella del plesso epatico, §. 466.

Il quarto con quella del plesso stomatico.

Il quinto con l' alterazione del tubo intestinale, del ganglio solare.

Il sesto con l'alterazione della cute ec. §. 467.

§. 517.

Si diffonde poi l'eretismo vajuoloso, §. 464, al sistema delle arterie.

Le mette in vibrazione e produce la febbre o le riduce in uno stato di torpore.

§. 518.

Lo stato febbrile è il migliore.

§. 519.

Con la febbre l' impeto degli umori si accresce verso il punto della prima strozzatura dei vasi capillari, e forma la pustola, §. 472.

Dissipa l'eretismo vajuoloso, §. 464, e promovendo la suppurazione sviluppa il miasma, §. 474.

§. 520.

Sviluppato il miasma, cioè compita la suppurazione, i vasi assorbenti si mettono in istato di assorbire, ed assorbono il più tenue umor delle pustole.

Si addensa il rimanente, e si dissecca e cade in forma di squame.

§. 521.

Se l'assorbimento è rapido o forte, o che le arterie restino torpide, §. 817, le pustole non suppurano, divengono verrucose.

§. 522.

§. 13. Prognosis est varia, ratione constitutionis epidemiae, aetatis subjecti, symptomatum, et variolarum.

§. 523.

La costituzione epidemica, quasi sovranamente decide del pronostico.

§. 524.

Nell'anno 1800, 1801 a Vienna, a Fiume, a Gorizia, in Trieste, a Venezia l'età non ha fatto differenza: di 10 appena si salvava uno.

§. 525.

Nel tempo della gran mortalità che fu in settembre ed ottobre 1800 innestai dieci. Ebbero un felice innesto.

§. 526.

Questi dunque non avevan subita l'alterazione che nasce dalla causa dell'epidemia.

§. 527.

Le macchie nere e le pustole violacee nel più bel vajuolo erano sempre segni mortali: come pure la voce rauca, il respiro affannoso (35), l'idrofobia, la difficile deglutizione, lo stridore dei denti, le oripilazioni, il demagrimento improvviso della faccia, l'escoriazione intorno al mento ed alla fronte, i moti spasmodici nello stadio della suppurazione, le labbra aride, i denti neri, la gonfiezza del ventre.

§. 528.

§. 14. Nonnumquam epidemia

§. 529.

Tutti i sintomi indicati

admodum benigna est; non raro pessimae speciei variolae epidemiae grassantur.

§. 527, dipendono sempre dalla natura delle malattie intercorrenti, ch'è lo stesso che dire, dalle disposizioni precedenti dei corpi, §. 467.

La bontà del vajuolo consiste nel facile dissipamento del miasma.

§. 530.

Tutte le cose che favoriscono questo dissipamento, rendono benigno il vajuolo.

§. 531.

Quelle che lo impediscono lo rendono maligno.

§. 532.

L' insulto epileptico nello stadio dell' irruzione dissipa molto miasma, e toglie la disposizion vajuolosa. Quasi sempre è di buon presagio.

§. 533.

Nel 1800 qui in Trieste l' epidemia vajuolosa era la più maligna che mai si fosse veduta.

Tra 1200 e più morti da vajuolo, nessuno è stato epileptico.

§. 534.

Un solo, in trenta innestati lo ha sofferto.

Vi era dunque una causa che lo impediva, e nel medesimo tempo impediva il dissipamento del miasma vajuoloso.

§. 535.

Tutte le malattie intercorrenti erano facili, eccettuate le esantematiche e l'artritide vaga.

§. 536.

Resterebbe la questione se gli esantemi, e l'artritide ritrovassero nei corpi una disposizione deleteria comune, o se vi fosse una malignità particolare, che combinata con essi li rendesse tali?

Se vi fosse stata una malignità comune tutte le malattie intercorrenti sarebbero state maligne, ma solo l'artritide e gli esantemi avevano questo carattere; vi era dunque una disposizion particolare che combinandosi con essi li rendeva tali: eccone la prova:

Nel furore della epidemia ho inoculati dieci soggetti, ed ebbero tutti un corso felice, sebbene alcuni avessero avute non poche pustole, §. 525.

Il vajuolo dunque per sè stesso non era maligno.

Fra questi dieci una creatura di tre anni, del signor Stefano Risnich di qui, nel corso del vajuolo ch'era quasi confluente, ebbe anche molto morbillo, ed in 26 giorni si è perfettamente ristabilita.

Anche il morbillo dunque non solo non era per sè stesso maligno, ma neppure unito al vajuolo impediva il corso; in conseguenza vi doveva essere una tal disposizione che combinandosi con gli esantemi impediva il dissipamento del loro miasma, e li rendeva maligni.

Questa non poteva essere che la disposizione artritica, tanto più che gli esantemi terminano il loro corso quasi contemporaneamente, e che l'artritide, quando appunto questi finiscono, comincia ad essere nel suo vigore.

La disposizione artritica dunque per sè stessa era

quella che impediva il dissipamento del miasma vajuoloso e degli altri esantemi. Questa dunque rendeva maligna l'epidemia, effettivamente

§. 537.

Nell' inverno precedente i fanciulli furono vessati dalla tosse ferina pertinacissima, e manifestamente reumatica.

Nella primavera sopraggiunse il morbillo.

Alla fine dell'estate il vajuolo.

In autunno il vajuolo spurio, e qualche scarlatina.

§. 538.

Vidi degli artritici e vajuolosi nell'aumento del male e senza febbre,

§. 539.

Delle artritidi combinate col vajuolo.

§. 540.

Il sangue estratto dai vajuolosi aveva la crosta reumatica come quello degli artritidi.

§. 541.

I rimedj che convenivano agli uni, convenivano esattamente anche agli altri, colla differenza, che il vajuolo era nel più alto grado, quando l'artritide appena cominciava.

§. 542.

La disposizion artritica dunque impediva il corso del vajuolo, e lo rendeva maligno come si è detto, §. 536.

§. 543.

Quando dunque un' epidemia vajuolosa è maligna

dobbiamo considerare che vi sia una causa che impedisca la dissipazione del miasma.

§. 544.

Tutti i movimenti preternaturali che s' incontrano in un corpo, nel quale si è risvegliata la disposizione vajuolosa, come sono febbre, spasimi, convulsioni ec. tendono a dissiparlo.

§. 545.

Là dove il dissipamento è impedito od arrestato, si formano più o meno pustole in proporzione, perciò si vede che sotto i cerotti intorno alle ferite nelle parti riscaldate vi sono molte pustole.

§. 546.

Tutti i fenomeni maligni sono dovuti allo stimolo del miasma, messo in moto e che non può dissiparsi.

§. 547.

§. 15. Quo variolae citius prodeunt, eo periculosiores notantur. Quandoque et malignarum tardior eruptio est, ob summam aegrorum debilitatem.

Pulsus horum parvus, pallor faciei, totiusque corporis.

Sopor profundus, et maxima virium prostratio.

§. 548.

Perchè il vajuolo proceda regolarmente bisogna

1.° Che l'eretismo vajuoloso, §. 464, si risvegli piacevolmente, §§. 452, 453.

2.° Che arrivi al grado di un insulto epileptico, e della febbre, §. 466.

3. Che si estenda successivamente in tutto il sistema.

4.° Che continui per sei giorni con esacerbazioni vespertine sempre maggiori.

5.° Che in questo conflitto, si disperda una gran

quantità di miasma, che si tolga successivamente la disposizione vajuolosa, e siccome il centro di questo meccanismo è la cute, e particolarmente quella della faccia, §§. 459, 470.

6.° Che nei vasi cutanei della faccia e poi del petto ec. nascano delle strozzature impercettibili, §§. 471, 472.

7.° Che queste si manifestino in forma di piccoli granelli o punti rossegnati: e

Poichè nel centro di questi punti sono le papille che contengono il miasma, §. 472,

8.° Che fermino il corso degli umori, e formino le pustole;

9.° Che queste crescano gradatamente sino al settimo giorno;

10.° Che nel settimo una nuova febbre le determini alla supurazione, e le faccia supurare;

11.° Che nel decimo giorno comincino ad apparire, e poi

12.° Si dissecchino, e cadano in forma di squame.

§. 549.

Se le pustole compariscono prima della febbre o della terza febbre, significa che le papille della cute sono corrugate, senza che si possa dissipare il miasma, e che il sistema arterioso è torpido, o inerte.

§. 550.

In tal caso il miasma messo in moto stimola e produce la malignità del vajuolo, §. 542.

§. 551.

Se poi le pustole tardano ad apparire denota che la corrugazione è tale, che le papille nervose non possono estendersi per ingrossarsi, e formar le pustole.

§. 552.

Anche in questa circostanza, il miasma non può dissiparsi, e col suo stimolo produce la malignità del vajuolo.

§. 553.

La debolezza il più delle volte è apparente.

§. 554.

L'atonia, la rigidità, il torpore ec. non sono debolezza, §. 454.

§. 555.

Queste differenti modificazioni della fibra motrice esprimono i differenti gradi dell' eretismo spastico, dal quale sono attaccate.

§. 556.

Derivano dalla diversa costituzione della fibra stessa,

Dai differenti stimoli che soffre,

Dalla loro differente forza ed intensione, per conseguenza ricercano una cura relativa.

§. 557.

La piccolezza del polso è un effetto delle differenti modificazioni della fibra motrice nel sistema arterioso.

§. 558.

Il pallore è l' effetto dell' eretismo spastico nei vasi cutanei.

§. 559.

Il sopore dipende dallo stato spastico delle membrane del cervello, e dalla sua pletora, §. 570.

§. 560.

§. 16. Vomitus continuus, inquietudo, ingens ad praecordia anxietas, vehementes lumborum, dorsi, abdominis dolores, urina tenuis malignas communiter nuntiant variolas.

§. 561.

Abbiamo altrove osservato il progresso dell' eretismo vajuoloso §. 464. e dello sviluppo del miasma §. 548.

Se questo non potrà dissiparsi, attaccherà necessariamente differenti nervi, e produrrà i suddetti sintomi.

§. 562.

§. 17. Convulsiones in infantibus leviores, ante eruptionem nihil sinistri notant.

§. 563.

Le piccole convulsioni fanno vedere, che le fibre non sono mal disposte: che sono agili al moto: non sono violentemente attaccate, altrimenti sarebbero inerti, come lo erano nella epidemia del 1800, §. 553. Che il miasma si và sviluppando lentamente, che viene dissipato, e che la disposizion vajuolosa vien tolta in proporzione §. 552.

§. 564.

Graviores et diuturniores ingentem febrem, et copiosissimas variolas futuras indicant.

§. 565.

Le forti e diuturne convulsioni provano che si sviluppa una gran quantità di miasma in una volta, e che non può dissiparsi; onde porta uno stimolo forte e perenne.

§. 566.

Dalla gran quantità di miasma trattenuto, si forme-

ranno molte pustole, e dallo stimolo perenne molta febbre.

§. 567.

Timendae maxime sunt convulsiones, ubi post eruptionem accedunt.

§. 568.

Le convulsioni dopo l'irruzione suppongono che la fibra sia divenuta assai mobile, e che soffra gran stimolo. In conseguenza il corso del vajuolo viene interrotto: ne nascono mille disordini, e l'ammalato si trova in gran pericolo.

§. 569.

§. 18. Haemorragia eruptionis tempore levamen fert, mala, quae post eam spectatur. Infausti ominis est haemoptoes, et mictus cruentus.

§. 570.

L'emorragia nel vajuolo dipende quasi sempre da uno spasmo che strozza i tronchi delle vene, ed impedisce il ritorno del sangue nel cuore; e siccome lo spasmo prima dell'eruzione è utile, §. 562, così l'emorragia che n'è una conseguenza; oltre di che quando comincia *l'eretismo vajuoloso*, §. 464, il corpo diviene pletorico, ed in tal caso la perdita del sangue rallenta l'eretismo estraordinario delle fibre, e facilita la dissipazione del miasma.

§. 571.

Dopo l'eruzione la convulsione è fatale, §. 567, e per la stessa ragione anche l'emorragia.

§. 572.

Tanto più quando attacca i polmoni ed i reni.

§. 573.

Nei polmoni soffoca stringendo il plesso polmonale, e riempiendo le cellule aeree di sangue.

§. 574.

Nei reni sopprime l'orina.

§. 575.

§. 19. Diarrhaea rarior est in discretis, sed periculosior, ac in confluentibus, cum vires frangat, et pustulas supprimat.

§. 576.

Un vajuolo discreto suppone sempre il dissipamento della maggior quantità del miasma, una disposizione favorevole nei nervi, e forze sufficienti, ciò che non è compatibile colla disposizione alla diarrea colliquativa.

§. 577.

Quando dunque in vajuolo discreto s' incontra la diarrea, si deve considerare che il vajuolo non è che apparentemente discreto, ma effettivamente soppresso.

§. 578.

Resta poi a decidersi se la diarrea sia l' effetto della zavorra stimolante, se per indisposizione degl'intestini, o se pel disordine della cute, che per consenso si comunica al tubo intestinale.

§. 579.

Differiscono essenzialmente queste tre cause, ed offrono diverso presagio.

Quella prodotta da zavorra non porta pericolo.

Quando nasce per indisposizione degl'intestini, cioè perchè hanno acquistata una mobilità morbosa, questo è un segno di spasimo oscuro, e assai pericoloso, §.568.

Se per consenso gl' intestini soffrono, è egualmente funesto.

§. 580.

Nel vajuolo confluente è meno pericolosa, perchè il confluente è meno pericoloso che il vajuolo soppresso.

§. 581.

Sia poi la diarrea causa, oppure effetto della soppressione del vajuolo, persistendo, accresce sempre le cattive disposizioni.

Carlo Richa Costit. Epid. Taurin. ann. 1720, §. 15. vide un' epidemia vajuolosa, che incominciava con diarrea, e l' avea compagna per tutto il corso con buon evento. *Voget Comment. Lip. Vol. VII. p. l. p.* 125, vide la diarrea salutare dal principio al quarto giorno; fatale poi se accadeva dopo questo.

§. 582.

§. 20. In benignis post eruptionem symptomata minuuntur; si vero calor, vomitus, deliria, sopor continuent, vel subsultus tendinum accedant, morbus est periculo pleno.

§. 583.

Quando dopo l'eruzione cessano i sintomi, è segno che una porzione del miasma si è dissipata: che l'altra si è sviluppata, e che l'eretismo vajuoloso, §. 454, si è rallentato.

§. 584.

Se i sintomi persistono, significa che *l' eretismo vajuoloso*, §. 454, persiste, e che il miasma non è dissipato, ciò che abbiamo veduto fatale.

§. 585.

§. 21. Quo pustulae pauciores, plus elevatae respiratio liberior, eo benignior morbus.

§. 586.

Poche pustole significano che il miasma si è dissipato.

Pustole elevate sono segno che non vi sia spasimo che le impedisca.

§. 587.

Respiro libero significa le parti inservienti alla respirazione nello stato naturale.

§. 588.

§. 22. Pessimae sunt variolae depressae, ex atro rubentes, nigricantes, in medio foveam impressam habentes. Periculosissimae quoque crystallinae, quarum pustulae ichorea, et glutinea materia repletae sunt.

§. 589.

Le pustole depresse dipendono dallo spasimo delle papille nervose della cute.

§. 590.

Le nere suppongono uno spasimo più forte, una strozzatura che intercepisce il passaggio dello spirito, o di ciò che fa l'effetto dello spirito a traverso la sostanza nervosa. Le papille nervose senza spirito sono morte. Questa è una gangrena.

§. 591.

La fossa nel mezzo viene dall' epidermide, divenuta maggiore dell' area della pustola che copre, e che non contiene umore sufficiente per esser riempita.

§. 592.

Lo spasmo stringe la pustola, la riduce minore dell'epidermide che la copre, e non permette la filtrazione degli umori.

§. 593.

Le cristalline contengono una linfa sottilissima, e l'epidermide attenuata in modo che affetta il cristallo.

§. 594.

Questo dipende da ciò che i filtri, pei quali passa, sono estremamente angustiati, e viene pressa da grandissima forza. Effetti tutti di spasimo assai violento, ma oscuro. In tal caso le fibre sono inerti.

§. 595.

L'icore è una linfa degenerata per la viziosa modificazione dei vasi che la separano, o per una spezie particolare di fermentazione che si risveglia in essa; sia nell'uno o nell'altro modo è sempre fatale.

§. 596.

Purpureas maculas variolis interfusas, mortis fere semper praenuncias etc.

§. 597.

Nell'anno 1800 in Trieste l'osservazione si è verificata esattamente.

Seguiva uno stringimento nei bronchi, e finalmente la soffocazione; era dunque il segno di uno spasimo che si estendeva al plesso polmonale.

§. 598.

§. 24. Cura est varia, ratione symptomatum, et virium.

§. 599.

§. Si febris exorbitet moderanda.

Si vires langueant excitandae.

§. 600.

Non è mai abbastanza detto. Rarissimi sono i casi di una vera debolezza; di un principio che franga le forze; di una colliguazione di umori, che le fibre perdano la loro tenacità, gli umori nei vasi la loro coesione, §§. 455, 554.

§. 601.

In tali casi resterebbe ancora a distinguere se la col-

liguazione viene da una viziosa modificazione dei solidi o da una particolar corruzione degli umori.

§. 602.

Bisogna sempre combatter la causa della debolezza, e non la debolezza stessa, che non è che un effetto.

§. 603.

§. 26. Nausea et vomitus, miasmati varioloso originem debent. Eruptione polluntur.

§. 604.

Questo, §. 603, accade parimenti agl' innestati. Non dal miasma dunque che attacca lo stomaco, viene prodotto, ma dall'eretismo che risveglia nello svilupparsi, §§. 457, 466.

Potrebbe anche derivare da zavorre.

§. 605.

Magnus calor, dolor capitis, sinapismos acriores postulant.

§. 606.

Inoltre se questi sintomi, §. 605, derivano da pletora, ricercano cavate di sangue.

Se da disposizione reumatica, epispastici dietro le orecchie, temperati, diapnoici.

Se da disposizione risipolosa, diluenti, subacidi, nitrati.

Se da zavorre, esaltazion di bile, emetici eccoprotici, purganti.

Se da eretismo spastico, convulsioni paregoriche, la polvere temperante di Stahl ec.

§. 607.

§. 33. Benignae variolae saepe sine manifesta causa in malignas mutantur, et mors sequitur.

§. 608.

In tal caso non è il miasma che diviene maligno.

l'abbiamo veduto nell'epidemia del 1800 in Trieste, la quale era veramente tale, §. 533, e nondimeno il miasma non ha degenerato, §. 536.

§. 609.

Questo è un principio *sui generis* sempre lo stesso * che produce uno stimolo specifico, un eretismo relativo, §. 464, e risveglia una eccitabilità proporzionale alle disposizioni che incontra, ed in conseguenza diversa nei differenti soggetti, e nelle loro differenti circostanze, §. 467.

§. 610.

Siccome poi tali circostanze sono variabili all' infinito, così l' eretismo prodotto dal miasma vajuoloso, cioè il modo di essere che acquistano le fibre del corpo sotto l'azione di questo stimolo, può variare egualmente, e divenire mortale.

Cosa sia, cosa intenda per eretismo, si vedrà più chiaramente nella Nota 20.

D'altronde

§. 611.

Non sempre lo sviluppo del miasma procede regolarmente.

Qualche volta se ne sviluppa una porzione, e mostra un vajuolo benigno, si sviluppa poi il rimanente in un modo maligno.

* *Storck Praecept. Med. Pract. P. I. Stoll. Ratio medendi T. II. p.* 228. *Burier Inst. Med. Vol. III. Cap. IX. Casimer Medic. Comment. Lips. Suppl. II. p.* 225. *Sydenham Oper. Sect. III. Cap. III. etc. etc.*

§. 612.

Altre volte la porzione sviluppata, risvegliando un violente eretismo, ma oscuro, e ritardando lo sviluppo ulteriore, appare benigna: frattanto si sviluppa il rimanente, e la malignità allora si rende manifesta.

Una malattia contemporanea al vajuolo e. g. può far questo effetto, perchè disturba il suo corso e lo rende mortale, come faceva appunto l'artritide vaga nel 1800 in Trieste, §. 536,

§. 613.

Questo è il modo col quale, a un dipresso, il clinico, §. 289, dovrebbe fare le sue riflessioni sopra la malattia propostagli.

§. 614.

Se nemmeno queste soddisfacessero il Collegio di elezione, §. 1023, raccolta la pluralità dei voti contrarj, verrà licenziato.

§. 615.

Si dovrà perciò tener tutto registrato, §. 348, ec.

§. 616.

Il candidato potrà domandar copia del giudizio scritto.

§. 617.

Li professori nondimeno dovranno osservare uno scrupoloso silenzio in tutto ciò che è passato sul proposito.

§. 618.

Se poi la pluralità dei voti sarà in suo favore, verrà proclamato *Medico ausiliario scelto,* §. 341.

§. 619.

Dopo aver prestato il giuramento di osservare esattamente il suo dovere

Immediatamente se gli darà il suo certificato, §. 351.

§. 620.

Scelto in un paese, s' intenderà scelto per qualunque altro dello Stato, §. 344; e perciò i Professori avranno ognora presente, che dalla saggezza della scelta dipenderà particolarmente il bene dell' umanità, l' onore e l' incremento della Medicina.

CAPO VENTESIMOTERZO

§. 621.

Doveri del Clinico nell'esercizio della sua professione.

§. 622.

Siccome la morte di un uomo è realmente una calamità per lo Stato, così, qualsissia Medico, sia o no stipendiato, dovrà render conto esatto di quelle malattie che avranno prodotta la morte, perchè è necessario sapere per qual causa, e come mancò di vita qualunque cittadino (36) in conseguenza;

§. 623.

Ciascheduno di quelli che esercitassero la Medicina o la Chirurgia, che dirigessero una medicatura, o prescrivessero rimedj, dovrà avere sempre appresso di sè due libercoli in 8.°, o come crederà più agevole, di cento fogli per cadauno.

§. 624.

In uno di questi libercoli, ad ogni visita che farà a soggetto che avesse malattia di esito dubbio, noterà

1.° Il nome e cognome, età, patria, religione, condizione.

2.° La costituzione della persona.

3.° Le malattie alle quali andava soggetta.

4.° Li sintomi tali quali si possono vedere dal più idiota; cioè come la madre suol descrivere le cose rimarcate nella propria creatura.

5. Il giorno e l'ora precisa d'ogni sintoma.

6.° La definizione che darà al male in quell' istante che lo visitasse.

§. 625.

Per definizione in tali casi s' intende anche la compendiosa descrizione, che sarà l' epilogo della storia di di tutti i sintomi.

§. 626.

In questo modo conoscerà il male, perchè o lo definirà sempre nella stessa maniera, e sarà certo di non aver equivocato; o in altra visita dovrà definirlo diversamente, e la differenza che passerà tra una definizione e l'altra, sarà la misura dell'equivoco preso, e potrà regolarlo.

§. 627.

Dovrà definirla in ogni visita, perchè siccome da mali nascono mali, nel confrontare le definizioni rileverà se insorse qualche altro fenomeno, o se quel che trovasse di nuovo dipende dal progresso e sviluppo della malattia stessa.

§. 628.

In questo modo sarà al caso di conoscere le indicazioni. Noterà anche queste.

§. 629.

Alla fine porrà un numero arabo che indicherà il

rimedio prescritto, e che registrerà nell'altro libro sotto uno stesso numero, per poterlo rinvenire.

§. 630.

Nella seconda visita, e così successivamente in tutte le altre, dopo aver notati tutti i segni e sintomi della malattia, la definizione, le indicazioni ed il rimedio, come si è detto, §§. 624, 629,

Noterà tutte le mutazioni prodotte dai rimedj che avesse presi; il grado del male;

§. 631.

Se l'ammalato non avesse preso il rimedio o ne avesse preso qualche altro senza suo assenso, dovrà notarlo non solo nel proprio libro, §. 623, ma anche in quello della famiglia, §. 227, perchè si sia al fatto di tutto, e per sua giustificazione.

§. 632.

Sarà in arbitrio di usare qualunque lingua, purchè sia intesa dal giudice locale, §. 1001; ma perchè la lingua comune dei dotti e la più esprimente è la latina, sarebbe bene che si valesse di essa per agevolare anche l'uso ulteriore che si dovrà fare di dette storie nei Collegi della Capitale, §§. 1008, 1009.

§. 633.

Potrà usare qualunque abbreviatura nei detti libercoli, §. 623, non così nelle storie che rassegnerà al giudice locale, §. 1001.

§. 634.

Accadendo la morte dell'ammalato lascierà immedia-

tamente, presso il cadavere, un certificato conforme a ciò che si è indicato, §. 248, per formare la tabella di quello che prende in registro i morti.

Somministrerà scrupolosamente tutti i dati possibili, onde sia fatta con la maggior precisione, §. 261.

Nel caso che la malattia non dovesse essere palesata, ne sostituirà invece il nome di una delle correnti: sarà poca perdita in confronto dello scandalo che ne nascerebbe altrimenti (56).

Nel suo libro poi, §. 624, sopprimerà il nome del morto, e sostituirà un nome supposto.

La stessa cosa farà lo Speziale nella polizza che darà al giudice locale, §. 1001.

Ciascheduno dei suddetti sarà tenuto ad uno scrupoloso secreto, come dover di onore.

§. 635.

Non più tardi del quinto giorno, dopo la morte dell'ammalato, dovrà portare al giudice locale, §. 1001, la storia suddetta, §. 624, ed in foglio separato la nota dei rimedj prescritti, contrassegnati come si è detto, §. 629.

Nella nota 55 si propone una Tabella, che abbrevia infinitamente il lavoro di questa storia. Ogni Medico dovrebbe averne di stampate, per valersene al caso.

§. 636.

Ognuna di queste cose dovrà essere scritta con carattere chiaro e intelligibile, ed ogni foglio sottoscritto di proprio pugno (37).

§. 637.

Circa le morti improvvise descriverà, per quanto sarà possibile, il nome, cognome, la costituzione della persona, §. 624;

Le malattie alle quali andava soggetta, massime negli ultimi mesi o giorni della sua vita;

Se morì cogli occhi aperti o chiusi;

La costituzione del cadavere, e le escrezioni.

Questa descrizione la darà al giudice locale, §. 1001, come le altre.

Comprenderà il suicidio nelle morti improvvise.

§. 638.

I maniaci li manderà all'ospedale dei pazzi, con una qualche storia della malattia, acciocchè siano custoditi e curati.

§. 639.

Sarà facile di eseguir tutto questo, perchè in un paese di 20000 abitanti non morendo che 4 in 500 individui all'anno; se anche tutti fossero sotto la direzione dei cinque Clinici stipendiati, §. 6, verrebbero ad avere dalle 80 alle 100 di dette storie in un anno per cadauno, e non tutte esigerebbero grande attenzione, §. 637, (55).

§. 640.

Siccome poi tutti li cittadini sono egualmente figli dello Stato, ed in conseguenza hanno gli stessi dritti agli avvantaggi che ciascheduno deve esigere dallo stabilimento dei ministri di salute stipendiati dal Pubblico, sotto qualsissia denominazione, così

§. 641.

Tutti i Medici indistintamente tanto degli ospedali, quanto delle armate, delle prigioni, navi, e li Veterinarj, §. 187, ec. saranno soggettati agli obblighi sopra espressi.

§. 642.

Quei dei villaggi faranno avere i loro rapporti, e le loro storie cliniche, §. 624, al giudice locale, §. 1001, del rispettivo Dipartimento, §. 8.

§. 643.

Qualunque dei Ministri di salute ritardasse il suo rapporto, §. 635, dovrà essere trattato come trasgressore, §. 716.

§. 644.

Nei casi di epidemia o pestilenza, il Clinico o Veterinario, subito che se ne sarà accorto, lo parteciperà al Consiglio di Sanità, §. 689, indicando il soggiorno de'suoi ammalati, il grado di malignità della malattia, e se possibile fia, la causa (47).

§. 645.

Nello sviluppo poi sarà obbligato a corrispondere sul proposito coi Medici vicini, e col Consiglio di Sanità stesso, §. 689.

§. 646.

Potrà scrivere anche al Segretario del Collegio di medica Istruzione, §. 1009, il quale sarà obbligato di rispondere ai loro consulti.

§. 647.

Rapporto alle ulteriori precauzioni che dovrà pren-

dere, si prescriveranno altrove delle regole particolari.

§. 648.

Siccome poi per ragione del suo uffizio è destinato ad illuminare il popolo in oggetto di Medicina, e sbandire i pregiudizj; così cadauno dei Medici, Chirurghi, e Veterinarj, sarà in dovere di levare i pregiudizj circa le contagioni; far vedere che il timore invita i mali; che l' intrepidezza ed il coraggio li allontana; indicar prontamente al Magistrato di Sanità del suo Dipartimento, §. 1005, qualunque ciarlataneria, abuso o pregiudizio in Medicina che avesse scoperto: come pure lo stato attuale dei lumi medici, che si vanno spargendo nel popolo.

Se sopra di ciò ritrovasse ostacoli;

La maniera con la quale le diverse Ostetrici prestano il loro ufficio.

§. 649.

Se il Medico ordinario, senza ragion sufficiente, e diversamente dal modo indicato, §§. 431, 888 abbandonasse per alcuni giorni il suo ammalato di malattia grave, per tale riconosciuta dal Giudice locale, §. 1001, del Dipartimento, §. 8, nel qual si trova l'ammalato stesso, sarà punito con pena pecuniaria fissata dalla legge, §. 435, (63).

Se fosse stipendiato, §. 899, sarà privato dell'aumento di stipendio stabilito, §. 57, per un anno.

§. 650.

Se per averlo abbandonato, l'ammalato morisse, oltre la pena pecuniaria, §. 649, che sarà triplicata; avrà una pena afflittiva, che verrà determinata dalla Legge, (38).

§. 657.

Sarà assolutamente vietato a qualsissia Medico di prescrivere veleni come rimedj indicati relativamente ad un particolare sistema (39).

§. 652.

Arbitrando, sarà condannato alla triplice ammenda, §. 650, perchè quel Medico che abbandona il suo ammalato è crudele, ma quello che gli prescrive veleni, è truce.

§. 653.

Se l'ammalato morisse per causa del veleno preso, ciò che dovrà esser ratificato dal giudice locale, §. 1001, del Dipartimento, §. 8, nel quale l'ammalato è morto; il Magistrato di Sanità, §. 1005, rimetterà il Medico colpevole a' Tribunal criminale (40).

§. 654.

Il Collegio di medica Istruzione, §. 1009, stabilirà le modificazioni opportune a questo importantissimo articolo.

§. 655.

Ogni anno nel mese di aprile, ogni Clinico e Veterinario darà al suo rispettivo giudice locale, §. 1001, il

catalogo di tutti i rimedj, dei quali in quell'anno avesse fatto uso, che si chiamerà *Catalogus theraupeuticus.*

Di anno in anno questo Catalogo divenirà sempre minore, perchè

§. 656.

Indicherà soltanto i rimedj nuovi;

Quelli dei adoprati che avrà conosciuti inerti, o di poco valore;

Gl' inutili nei casi, pei quali si credevano assolutamente buoni, oppure in quali circostanze potrebbero essere utilmente impiegati; I dannosi;

Li veramente efficaci;

Quelli che sono stati suscettibili della maggior estensione presso di lui;

Le formule, le dosi, il modo di prenderli;

I loro effetti sensibili nei differenti temperamenti, nei differenti umori, e nelle diverse parti del corpo;

Quali mutazioni, aggiunte o correzioni esigano, e tutto con la maggior chiarezza e precisione.

§. 657.

In tal caso se fosse l' inventor di qualche metodo, rimedio, o quello che primo ne avesse stabilito l' uso in quel dato luogo, sarà premiato, e gli saranno conferiti dei titoli, onori, pensioni in proporzione del vantaggio che avrà prodotto alla società, o nel paese.

§. 658.

Il premio gli verrà accordato e pagato dal Governo, e gli verrà stabilito dal Magistrato inappellabile, §. 1013.

§. 659.

Inoltre il Governo stesso farà pubblicare con le stampe il suo merito.

Qualunque Medico anche forastiere, potrà concorrere a questo premio.

CAPO VENTESIMOQUARTO

Dei Medici giubilati.

§. 660.

Medico giubilato sarà quello che dopo aver servito trent'anni continui come stipendiato, §. 6, o come veterinario, §. 202, avrà il certificato dal suo Giudice locale, §. 1001, e si sarà fatto riconoscere dal Magistrato di Sanità, §. 1005, per tale.

§. 661.

Finiti li trenta anni di pratica si farà dare dal suo Giudice locale, §. 1001, il certificato, che non dovrà negarglielo in nessuna maniera.

§. 662.

Lo rassegnerà al Magistrato di Sanità suddetto, §. 1005.

§. 663.

Il Magistrato stesso, §. 1005, gli darà l'approvazione in iscritto, firmata dal Preside, col sigillo del Magistrato che lo dichiarirà giubilato, e per tale sarà riconosciuto in qualunque paese dello Stato.

CAPO VENTESIMOQUINTO

Doveri dei Medici giubilati in generale.

§. 664.

I *Medici giubilati* non saranno più obbligati ad esercitare la Medicina.

Verranno però impiegati in altri uffizj, secondo il bisogno dello Stato.

§. 665.

Esigeranno la loro pensione, §. 75, dalla cassa, §. 67, del paese stesso nel quale serviranno, con la proporzione di quello che sarà solito a contribuire; non meno però del già stabilito, §. 74.

§. 666.

Serviranno sin che la loro salute lo permette, ma per determinare un tempo preciso che sia di norma al Magistrato, §. 1005, ed a quello che serve;

§. 667.

Dovranno servire sino alli 70 anni, dopo i quali saranno lasciati in riposo, senza il menomo dovere, e nondimeno percepiranno tutti i loro appuntamenti, come si è detto, §. 665, col nome di pensione.

§. 668.

Il Governo, dopo li 70 anni, loro permetterà di vivere altrove con la loro pensione, §. 75, se lo volessero.

§. 669.

Prima di questo tempo, §. 668, non dovranno espatriare, nè esimersi dal lavoro, eccettuato il caso di fisica impotenza.

§. 670.

Se volessero essere dispensati senza legittima causa rinuncieranno alla metà della loro pensione, vita durante; ed allora non dovranno essere obbligati a lavorare, e potranno risiedere dove loro più aggrada, esigendo la pensione, §. 75, dalla cassa, §. 67, del paese che li ha giubilati, §. 663.

§. 671.

Nel tempo delle loro funzioni le ommissioni ai loro uffizj saranno punite con ammenda pecuniaria, nel modo stabilito per li Clinici, §. 718, con la differenza che questi pagheranno il duplo di quello che paga un Clinico.

§. 672.

Quelli ai quali spetta di rimarcare tali ommissioni, sono il giubilato alla Sanità, §. 727,

Il Preside del Tribunale, Uffizio o Cancelleria, alla quale saranno aggiunti,

Il Segretario del Collegio medico, §. 684, e qualunque altro ne risentisse aggravio.

§. 673.

Le riferirà al giubilato alla Sanità, §. 726, oppure direttamente al rispettivo Governo, e questo sarà incaricato di punire o correggere li delinquenti.

§. 674.

Qualunque sarà il numero di questi Medici giubilati, §. 1000, in un dato luogo, con un Preside ed un Segretario, §. 684,

Il Cancelliere di Sanità,

Il primo Chirurgo della Città,

Il primo Medico stipendiato, §. 6, di ognuno de'suoi Dipartimenti, §. 8, formeranno un Collegio che avrà differenti inspezioni, relativamente ai bisogni del paese, circa gli oggetti di Medicina.

§. 675.

Si chiamerà *Collegio Medico.*

§. 676.

Per la prima volta verrà stabilito dal Governo, il quale determinerà l'estensione del territorio che dovrà esser soggetto alla sua vigilanza, §. 694.

§. 677.

Avrà un sigillo particolare come tutti gli altri Collegi.

§. 678.

Quando si convocheranno, oltre il Collegio medico, §. 675, tutti gli stipendiati della Città, §. 6,

Tutti gli ausiliarj eletti, §. 897,

Tutti li Chirurghi d' ognuno de' suoi Dipartimenti, §. 143, e

Tutti li Capi Speziali, si chiamerà *Consiglio Medico particolare,* e sarà destinato ad occuparsi delle malattie, §. 689.

§. 679.

Nei casi d' epidemia o pestilenza si convocheranno tutti li Ministri di salute del dato Distretto, e questa unione si chiamerà *Consiglio Medico generale*, per prendere in considerazione tutti li mezzi curativi e preservativi.

§. 680.

Questi Collegi e Consigli si uniranno tutte le volte che saranno convocati dal Magistrato di Sanità, §. 1005, nei modi soliti, per deliberare sulle cose che verranno proposte.

§. 681.

Le loro sessioni comincieranno in punto al mezzogiorno, perchè a quell' ora il giro clinico sarà terminato.

§. 682.

Quando saranno chiamati, dovranno intervenirvi tutti, sotto pena, fissata dalla Legge, contro quelli che mancassero senza legittimo motivo.

§. 683.

Il Preside del Collegio medico, §. 675, come in tutti gli altri Collegi, sarà eletto dai Professori al principio d'ogni anno, e sarà sempre preso dal numero dei giubilati, §. 1000.

Egli proporrà gli affari in deliberazione.

Regolerà l'ordine delle letture.

Nominerà il Segretario, §. 684.

§. 684.

Il Segretario sarà scelto dal Corpo dei Medici ausiliarj, §. 94.

Sarà confermato dalla pluralità dei voti del Collegio.

Verrà pagato dal Governo.

Sarà incaricato della scritturazione della corrispondenza.

Resterà perpetuo, eccettuato il caso di mala versazione.

§. 685.

Sceglieranno ancora dalla gente del popolo uno o due Uscieri.

§. 686.

Nelle loro sessioni, dopo il Preside, il più vicino sarà il Giubilato alla Sanità, §. 726.

§. 687.

Dopo il Giubilato, §. 726, l'anzianità darà il rango.

§. 688.

Mancando il Preside il più anziano dei Giudici locali, §. 1001, prenderà il posto.

§. 689.

Tutte le volte che questo Collegio tratterà di Medicina la sua unione si chiamerà *Consiglio,* col nome relativo all'affare che discuteranno.

§. 690.

Quando verseranno su qualche punto d'ordine, o di disciplina, si chiamerà *Magistrato,* ed in tal caso, Preside sarà il Governo.

§. 691.

Ogni Preside di *Collegio medico*, §. 675, è tenuto, alla fine dell'anno, a render conto in iscritto dell'esercizio della sua commissione al Collegio stesso.

§. 692.

Il Governo sanzionerà e farà eseguire qualunque decisione del Collegio medico, §. 675, o Consiglio, §. 689.

CAPO VENTESIMOSESTO

§. 693.

Doveri dei Medici giubilati nelle città provinciali, e del Giudice locale.

§. 694.

Ogni e qualunque *Medico giubilato* intervenirà a cadauna delle sessioni del Magistrato, Cancelleria, o Collegio, che gli verrà assegnato dal Governo.

§. 695.

Alla Cancelleria di Sanità interveniranno due, o almeno uno, per gli affari occorrenti.

§. 696.

Al Tribunal criminale parimenti.

§. 697.

In ogni *Dipartimento*, §. 8, *gran ospedale; gran prigione*. Per ogni 20000 uomini nelle armate, sarà destinato uno almeno col titolo di *Giudice locale*, §. 1001, per ricevere e ratificare, con giudizio secreto, le storie delle malattie che verranno rassegnate dai Clinici, Chirurghi e da qualunque altro esercitasse la Medicina, nelle contrade del Dipartimento o Distretto, o nell'ospedale, prigione, o armata stessa, (64).

§. 698.

Per ricevere il *Catalogo teraupeutico*, §. 655, e le *Tabelle mortuarie*, §. 252.

§. 699.

Se dalla *Tabella mortuaria* rilevasse che il soggetto era uno dei Ministri di salute a lui subalterni; lo parteciperà prontamente al Magistrato di Sanità, il quale dovrà sostituire un altro.

§. 700.

Ogni giudice locale, §. 697, avrà il proprio sigillo. Risiederà nel centro del Dipartimento, §. 697, guarnigione, o armata ec. che gli verrà destinata dal Governo.

§. 701.

Invigilerà sopra tutti li Ministri di Salute del suo Dipartimento, §. 8.

Sarà presente alle funzioni della loro elezione. Assisterà alla visita che viene annualmente fatta alle Spezierie per ordine del Magistrato di Sanità nel suo Dipartimento stesso, §. 8.

CAPO VENTESIMOSETTIMO

§. 702.

Metodo di giudicare le storie delle malattie che verranno rassegnate dai Clinici.

§. 703.

Subito che il *Giudice locale*, §. 697, avrà ricevuta la Tabella mortuaria da quello che prende in registro i morti, §. 252, ed il libro delle prescrizioni che gli verrà trasmesso dalla famiglia del defunto, §. 231, dovrà esaminarli; e se qualche ragione particolare non si opponesse, se non fosse necessaria la sua particolar ispezione, o di altri come nei casi di pestilenza e simili, o la sezione del cadavere, permetterà che venga sepolto, e questo assenzo lo darà in iscritto alla Cancelleria di Sanità perchè serva di norma.

§. 704.

Ricevuta poi nel quinto giorno la storia della malattia con la nota dei rimedj prescritti dal Medico ordinario del defunto, §. 635, la polizza dello Speziale, §. 235, che riscontrerà col registro mandato dalla famiglia, §. 231;

Letta e considerata la storia la sottoscriverà per ratificarla.

§. 705.

Inoltre, in foglio separato, scriverà la sua opinione, approvando la cura se lo meritasse;

Oppure (ma in modo preciso) accennerà il giorno che il Clinico avesse mal definita la malattia. La prescrizione male applicata;

Li disordini che perciò fossero accaduti, e

Se crede che sia seguita la morte in conseguenza di essi.

§. 706.

Segnato il giudizio, e sottoscritto di propria mano, lo unirà alla storia stessa, lo piegherà assieme, ne farà un fascio, e lo sigillerà in modo che nessuno possa leggerlo, perchè il giudizio pronunziato, sia o no favorevole al Clinico, al quale appartiene, dovrà esser tenuto scrupolosamente segreto, ad oggetto di non infamarlo con avvilimento dell'arte salutare, e togliere con ciò la confidenza agli ammalati, tanto necessaria per il buon ordine, giacchè a suo tempo, sarà anch'egli con la più grande severità censurato, §. 804.

§. 707.

Con tale occasione si formerà un catalogo dei Medici del suo Dipartimento, §. 8, che chiamerà *Catalogus Clinicorum.*

§. 708.

Al riscontro del nome di ciascheduno noterà i pregi o difetti, che di volta in volta avrà rimarcati nelle sto-

rie suddette, additando il giorno, il numero ordinale nella storia dalla quale li avrà dedotti.

§. 709.

Anche questo Catalogo dovrà tenerlo scrupolosamente nascosto.

§. 710.

Alla fine di ogni anno nel mese di dicembre, farà un transunto di tutto questo, cioè del *Catalogus Clinicorum*, §. 707, dei *Catalogi teraupeutici*, §. 655, e lo trasmetterà al Segretario del Collegio medico giudiziale, §. 786.

§. 711.

Non più tardi del terzo giorno inclusive, dopo ricevuta la storia, porterà, o manderà con persona fidata il suddetto fascio, §. 706, alla Cancelleria di Sanità del luogo, o del paese più vicino, previo una ricevuta, il qual fascio verrà riposto in stanza *ad hoc*, che si chiuderà con chiave, la quale sarà custodita dal Ministro principale della Cancelleria.

§. 712.

Ogni fascio, §. 706, avrà la soprascritta, cioè

Il numero ordinale, che sarà quello delle storie ch' egli avrà mandate in quell' anno alla Cancelleria di Sanità.

Il numero romano che indicherà la plaga, ed il nome della plaga stessa, o della regione, dalla quale viene;

La longitudine, latitudine, ed

Il nome del paese,

Del suo autore, cioè del Medico che l'ha data;

Anno, mese, giorno, ora della morte seguita;

Nome, cognome, sesso, patria, condizione, religione, età dell'individuo che ne fu il soggetto;

Malattia, se endemica, pandemica *, epidemica, sporadica, spontanea, oppure traumatica **, e. g.

§. 713.

Nella campagna; se la centrale del Distretto sarà vicina alla città, il Giudice locale, §. 1001, dovrà mandare le dette storie alla Cancelleria di Sanità ogni settimana;

§. 714.

Se sarà lontana basterà ogni mese.

§. 715.

Tutto ciò si potrà eseguire in così breve tempo; perchè siccome in un Dipartimento di 20000 abitanti, §. 8, non muojono per ordinario che 4 in 500 all'anno, così esso Giudice locale, §. 1001, non avrà più di 2, 3 di queste storie al giorno, un giorno con l'altro, tra le quali ve ne saranno pochissime che meriteranno una seria attenzione, e molto meno quando questo sistema sarà già reso abituale.

* *Pandemico popolare, da* πὰν tutto *e* δ'ημος popolo, *sopra tutto il popolo; non si estende però oltre il dato paese, a differenza dell'epidemico che passa da paese a paese.*

** *N.* 1420. *II. Nord-Est. long.* 43. 10, *latit.* 45. 43 *Trieste, Leonardo Vordoni. Anno* 1801, 14 *marzo, ore* 9 *della notte, Gio. Battista Orlandi Napoletano, Console, Latino, d'anni* 63, *amnesia sporadica, spontanea.*

§. 716.

Se il *Clinico*, che per tale s' intende qualunque di quelli che medicano, mancasse di rassegnare la storia entro del quinto giorno dopo la morte dell'ammalato, §. 635,

Il Giudice locale, §. 1001, dovrà farlo ricercare da uno dei fanti.

§. 717.

Passate altre 48 ore alla requisizione del Giudice locale, §. 1001, dovrà essere chiamato alla Cancelleria di Sanità, seriamente ammonito dal Ministro principale del magistrato, ed obbligato a portare la storia.

§. 718.

Se fosse recidivo in tali ommissioni, si dovrà condannarlo a pene pecuniarie in favore dei poveri, in proporzione del numero delle mancanze, ciò che verrà fissato dalla Legge.

§. 719.

A tal fine si terrà nota nella Cancelleria di Sanità, o dal Giudice locale, §. 1001, ogni volta che il Clinico mancasse di rassegnare la storia.

§. 720.

Se poi divenisse vizioso, e mancasse sempre,
Non dovrà più esercitare la Medicina.

§. 721.

Si ordinerà agli Speziali di non eseguire le sue prescrizioni, sotto pena fissata dalla Legge.

§. 722.

Se il Clinico non fosse Medico graduato, o che dalla sua storia si rilevasse che non intende le regole dell'arte,

Il Giudice locale, §. 1001, dovrà parteciparlo alla Sanità, e questa convocato il Collegio medico, §. 674, nel quale si prenderà in considerazione la storia, e ratificata l'ignoranza dell'autore, dovrà essergli vietato di esercitare la Medicina, sotto pena di essere esiliato, e la sua ignoranza verrà pubblicata (65).

§. 723.

Se nel dato luogo non vi fosse Collegio medico, il Giudice locale, §. 1001, rappresenterà al Governo il delitto, ed il Governo procederà come sopra, §. 718.

§. 724.

Il Governo poi non potrà essere indifferente ad un disordine che interromperebbe, e verrebbe a distruggere l'opera più utile che immaginar si possa per il bene dell'umanità sofferente.

Il suo onore e la sua sensibilità sarebbero impegnati.

§. 725.

Nella campagna non sarà permesso di medicare che ai soli Medici graduati, ma perchè vi sono alcuni che professano dei secreti, i quali seducono il popolo, e sembrerebbe una crudeltà il privarnelo,

Nella terza parte di quest'Opera in un articolo espressamente intitolato *Dei secreti,* si stabiliranno le opportune direzioni.

CAPO VENTESIMOTTAVO

§. 726.

Doveri del Medico giubilato nella Cancelleria di Sanità

§. 727.

Le ispezioni che da tre secoli, (9) sono stabilite in tale uffizio, verranno tanto meglio dirette, quanto più il Giudice sarà capace di supplire alle sue incombenze.

§. 728.

Il *Medico giubilato* aggiunto a questa Cancelleria avrà due o più Medici ausiliarj, §. 894, secondo il bisogno, a sua scelta, con le condizioni che si crederanno convenienti.

§. 729.

Sarà al suo uffizio ogni giorno dalle 9 della mattina alle 12, e dalle 3 dopo mezzogiorno alle 6, eccettuate le feste.

§. 730.

Riscontrerà i Diplomi dei Clinici della città e del territorio.

Farà registrare i loro nomi nel libro apposito per poterli rinvenire al caso di bisogno, distinguendoli in istipendiati, Cap. II, ausiliarj, Cap. VIII, suffraganei, §. 142, e particolari.

§. 731.

L'ammissione di ogni nuovo Medico la farà partecipare a tutti gli altri, ed agli Speziali con lettera circolare.

§. 732.

Farà tenere in ordine i registri de'battezzati, de'circoncisi; le tabelle mortuarie, §. 248, e le storie rassegnate dai Giudici locali, §. 711.

§. 733.

L'ordine sarà topografico, e conforme alla topografia della giurisdizione del suo uffizio.

§. 734.

Nella capitale, cioè nei Collegj Medico giudiziale, §. 1008, e di medica Istruzione, §. 1009, questo ordine sarà conforme alla topografia dello Stato. Eccone il modo:

§. 735.

Nella Cancelleria di questi due gran Collegj vi saranno 9 sale, delle quali 8 porteranno ciascheduna scritto sopra la porta il nome di una delle nove regioni fisiche dello Stato stesso, con il numero relativo alla data regione, e. g. *I. Nord, II. Nord-Est* ec. ec., e

Nella nona sarà scritto *Centro*.

§. 736.

Ogni sala sarà divisa in tante parti, quante saranno le provincie della data regione.

§. 737.

Ogni parte, in tante divisioni, quante saranno li *Dipartimenti politici* della rispettiva provincia.

§. 738.

Ogni *divisione* in tante *suddivisioni,* quanti li *Distretti* di ogni rispettivo Dipartimento.

§. 739.

Ogni *suddivisione,* in tante *nicchie,* quanti saranno li *cantoni* d'ogni rispettivo Distretto, col relativo nome e numero ordinale.

§. 740.

Ogni nicchia in sette scanzie con le opportune separazioni, cioè

§. 741.

Le due prime saranno segnate $\frac{B.}{M.F.}$ $\frac{C.}{M.F.}$, una per li battezzati, l'altra per li circoncisi, con la separazione per li maschi e per le femmine indicate dalle iniziali M. F.

§. 742.

Le altre cinque scanzie saranno numerate I. II. III. IV. V. e saranno destinate per riporre le storie rassegnate dai Clinici, §. 635.

§. 743.

Nella I. sarà scritto endemici, separatamente per li $\frac{M.\ F.}{T.\ T.}$ maschi, e per le femmine.

§. 744.

Sotto ognuna vi sarà il luogo per le tabelle mortuarie, §. 248, indicate dalla iniziale T.

§. 745.

Nella II. sarà scritto pandemici, $\frac{M.\ F.}{T.\ T.}$

Nella III. epidemici,
M. F.
T. T.

§. 746.

Nella IV. sporadici spontanei,
M. F.
T. T.

Nella V. sporadici traumatici.
M. F.
T. T.

§. 747.

Nella Cancelleria del Magistrato di Sanità, dei paesi provinciali si farà esattamente lo stesso, come si è detto, §. 735, con la differenza, che non riguardando altro che le regioni fisiche della rispettiva giurisdizione, le divisioni saranno minori.

§. 748.

A fine di rinvenire tutto ciò facilmente farà formare un indice. Questo sarà la topografia del paese descritta precisamente come le suddette divisioni topografiche, e conforme alla nostra geografia politica, che verrà annessa alla terza parte di quest'Opera.

§. 749.

Con tali disposizioni non gli resterà che trovare nell' indice il paese in questione, al riscontro del quale vi sarà il numero ordinale, che corrisponderà alla nicchia in cui vi sarà il nome del paese stesso.

§. 750.

Le scanzie saranno indicate dalle lettere B, C, e dalli Numeri I. II. III. IV. V. per le ulteriori ricerche.

§. 751.

Siccome ogni storia avrà la soprascritta, §. 712, così il Giubilato alla Sanità, §. 726, aggiungerà soltanto un numero ordinale in rosso, a fine di sapere quante ve ne siano di dette storie sotto ognuna delle sette principali rubriche, §. 741.

§. 752.

Ogni anno nel mese di gennajo, tutti questi registri li manderà alla Capitale dello Stato in nove colli col nome della giurisdizione dalla quale provengono, e. g. ogni collo sarà segnato I. Trieste, II. Trieste, III. Trieste ec. e significherà, che quei colli provengono dalla regione Nord di Trieste, Nord-est di Trieste, ec.

§. 753.

Ogni collo comprenderà tanti *involti* quante saranno le *provincie* della data *regione fisica*, col nome della rispettiva provincia, o contea, ed un numero ordinale che la contraddistingua;

§. 754.

Ogni *involto* tanti *fasci*, quanti li Dipartimenti politici della rispettiva provincia col nome e numero ordinale ut supra;

§. 755.

Ogni fascio tanti pacchi, quanti i Distretti del rispettivo Dipartimento, con ut supra;

§. 756.

Ogni pacco tanti plichi quanti li cantoni del rispettivo distretto, ut supra.

§. 757.

Ogni plico conterrà sette volumi.

§. 758.

Li due primi saranno segnati B. C. col rispettivo titolo Battezzati, Circoncisi, nei quali saranno separata-
M. F. M. F.
mente li maschi e le femmine, distinti con la iniziale M.F.

§. 759.

Gli altri cinque Volumi che conterranno le storie rassegnate dai Clinici, §. 635, saranno marcati I. II. III. IV. V.

§. 760.

Sotto il primo sarà scritto *Endemici*, sotto il II. *Pandemici*, sotto il III. *Epidemici*, sotto il IV. *Sporadici spontanei*, sotto il V. *Sporadici traumatici*, distinguendo in ogni Volume li *Maschi* dalle *Femmine* con le iniziali M. F., e le loro rispettive *Tabelle mortuarie*, §. 248, con la lettera T.

§. 761.

Il *Giubilato alla Sanità*, §. 726, ad ogni collo che dovrà esser sigillato con il sigillo della Cancelleria stessa, farà porre la marca C. M. G. per essere addrizzato al Segretario del *Collegio medico giudiziale*, §. 788.

§. 762.

Assisterà ad ogni elezione di ausiliario, §. 291.

§. 763.

Invigilerà alla polizia medica, e all' osservanza delle Leggi.

Riceverà le lagnanze su ciò che riguarda la Medicina.

§. 764.

Impedirà qualunque dispensa, o vendita di medicamenti fatta senza prescrizione del Medico. Invigilerà parimenti su le vendite all' ingrosso delle droghe medicinali.

§. 765.

Alla fine della settimana darà conto pubblico in iscritto di quello che avrà rilevato contro il buon ordine degli affari medici al Magistrato di Sanità, §. 1005, che avrà la facoltà di procedere a tenore delle leggi.

§. 766.

Accuserà i contravventori.

§. 767.

Contribuirà al ben essere ed avanzamento di tutti gli Stabilimenti medici del paese, ed in particolare degli Ospedali, della Casa ostetricia, Casa degli esposti, ed Orfanotrofio.

§. 768.

Nella campagna il Magistrato di Sanità, §. 1005, conferirà questo posto ad uno dei Giubilati, §. 1000, della maggior riputazione.

§. 769.

Egli avrà da fare delle figure odiose; ma siccome da esso dipende tutto il buon ordine degli affari medici, e d' altronde nessun giovine vorrebbe incaricarsi di rimarcare i disordini, e molto meno accusarli, sarà costituito questo un posto assai onorifico, come lo è d'importanza, assegnandogli quali e quanti ausiliarj abbisognasse con le condizioni, che si crederanno convenienti.

CAPO VENTESIMONONO

Doveri del Medico giubilato nel Tribunale criminale.

Οὐκ ἔστιν ἄστεος κρεῖσσον ἢ νόμοι πόλει καλῶς κείμενοι.
Nihil est civitate praestantius, quam leges recte positae.

EURIPID. in supplicib.

§. 770.

Il Medico giubilato, che alla cognizione intima della struttura dell'uomo, unisce per mezzo della pratica, quella di conoscere i disordini ai quali è soggetta, ed in conseguenza le tendenze e le passioni che ne derivano, e che sarà abituato agli esami che tali verità rendono chiare

Interverrà al Tribunal criminale come esaminatore.

§. 771.

Egli non avrà nessun voto, nè il suo giudizio potrà influire in nessuna maniera sul destino dei retenti da esso esaminati; ma

§. 772.

Dopo che il Giudice criminale avrà esaminati li rei,

Il giubilato farà il suo esame a fine di conoscere con precisione le cause positive dei delitti.

§. 773.

Questo esame lo ripeterà tante volte, quante lo crederà opportuno, e registrerà esattamente tutto.

§. 774.

Esaminerà ogni reo per vedere se il suo delitto derivò da vizio organico;

Se dal vizio del temperamento;

Se dall'alterazione accidentale di qualche viscere *;

Se per debolezza di spirito **;

Se da abitudini viziose;

§. 775.

Sino a qual grado poteva reprimersi; perchè non si è represso;

Da qual termine si potrà accusarlo di mala volontà.

§. 776.

Esaminerà se queste cause derivano dalle località, dal suolo (41), dal clima (42), da alcune pratiche o costumi (43), da tutto ciò che può avere un effetto reale sopra la costituzione fisica dell' individuo, e viziarla. (44).

§. 777.

Ordinerà i delitti come possono essere ordinate le loro cause.

§. 778.

In questo modo conoscerà il temperamento del popolo, se vi sono tra esso delle cause fisiche capaci di promuovere, o fecondare delitti.

* *I suicidj appartengono a questo genere di cause.*

** *Rose et Deutrich de Morbis mentis delicta excusantibus. Lipsiae* 1774.

§. 779.

Indicherà i modi coi quali queste cause si potrebbero togliere, o almeno

Consiglierà delle leggi capaci di correggerle, e prevenire i delitti. Di tali registri farà un plico.

§. 780.

Lo riporrà nella Cancelleria dell' uffizio criminale, con l'ordine a un dipresso indicato, §. 733, in un armadio, del quale il Giubilato stesso terrà le chiavi.

§. 781.

Ogni anno nel mese di gennajo tutti questi plichi, come da tutte le curie criminali dello Stato, li spedirà alla Capitale nel modo che dei registri medici si è detto, §. 752.

§. 782.

Là, una società di Leggisti, Giureconsulti, Criminalisti, Avvocati, e Medici giubilati, di quelli che si sono impiegati almeno per dieci anni negli esami ai criminali, §. 770, li prenderà in considerazione.

§. 783.

Acquistando con ciò la cognizione precisa del vario temperamento dei popoli, §. 778;

Dei vizj ai quali è soggetto, §. 774; delle cause di questi vizj relativamente alle diverse località dello Stato, ec. ec., §. 776; conoscerà i difetti radicali di ogni località, e potrà formare delle leggi apposite per prevenire i delitti, o almeno una sanzion criminale, con cognizione di causa.

§. 784.

Questa società dovrà esser perpetua, onde di epoca in epoca possa rilevare se i differenti popoli conservano il loro carattere: se si cambia: quando ed in qual rapporto, onde accomodare le leggi alle circostanze dei tempi, o formandone delle nuove, o regolando le antiche.

§. 785.

Ognuno ben vede di quanta importanza sia per divenire in progresso questo uffizio; sarà raccomandato dunque ad un Medico giubilato dei più dotti, probi e liberali, che abbi il desiderio della felicità degli uomini (53).

E tenebris tantis, tam clarum extollere lumen!
Codice diplomatico di Sicilia sotto il Governo degli Arabi.

CAPO TRENTESIMO

Doveri dei Medici giubilati nella Capitale e del Collegio medico giudiziale.

§. 786.

Oltre il numero dei Medici giubilati, che saranno incaricati di giudicare le storie come nelle città provinciali, §. 1001, il Governo stabilirà nella Capitale dello Stato, §. 694, un Collegio di nove di essi giubilati, §. 1000, che si chiamerà *Collegio medico giudiziale* col loro Preside, Segretario ec. come negli altri Collegj, §. 1004.

§. 787.

Questo Collegio avrà l'incombenza di rivedere e di giudicare le storie che verranno trasmesse dalle provincie, come si è detto, §§. 752, 761; non che le lagnanze dei Medici, §. 853; e correggere le loro ommissioni per quello riguarda la pratica medica, §. 887.

§. 788.

Il Segretario terrà queste storie nell'ordine indicato, §. 735.

§. 789.

Farà avere al Professor competente quelli che riceverà dalle rispettive regioni dello Stato per l'effetto, come §. 804.

§. 790.

Invigilerà all' impressione delle Opere del suo Collegio.

§. 791.

Dipenderà dal Preside del Collegio stesso per tutto ciò che sarà relativo al suo uffizio.

§. 792.

Il numero di tali storie, §. 787, sarà necessariamente proporzionale alla popolazione dello Stato; ma perchè in questo caso non si tratta che di conoscere il valor reale di ognuno dei Clinici dello Stato stesso, basterà che ciascheduno dei Giudici del Collegio riveda ogni anno 4, 5, delle loro rispettive storie, e non altro, e. g. una degli *Epidemici,* una degli *Sporadici,* tanto *spontanei,* quanto *traumatici,* ed in questo modo conoscerà in qual punto di vista quel dato Medico li considera; qual attenzione vi presta; con quali mezzi li compensa; i suoi difetti, i suoi pregj.

§. 793.

Si farà in guisa, che lo stesso *Giudice* giudichi ogni anno i Medici stessi, affinchè un Clinico non venga giudicato da diversi *Giudici* nello stesso tempo.

§. 794.

In questa maniera potrà conoscere il loro avanzamento, ed il loro valore.

§. 795.

Il Preside dunque farà distribuire ai suddetti Giudici, §. 786, a ciascheduno quelle storie che verranno

da una delle 9 regioni dello Stato, e sempre le medesime.

§. 796.

Ogni Giudice poi, §. 786, si formerà un catalogo alfabetico delle provincie di quella regione che gli verrà assegnata dal Governo, §. 694, dei Dipartimenti politici in ogni provincia; dei Distretti di ogni Dipartimento: dei paesi di ogni Distretto, e del nome dei Medici che dovrà giudicare in ogni paese.

§. 797.

A lato del nome di ciascheduno di questi Medici, nel mentre che li sta giudicando, scriverà compendiosamente le qualità particolari che avrà rilevate dal rapporto pubblico dei rispettivi giudici locali, §. 710, cioè dal *Catalogus Clinicorum*, §. 707, *Catalogus theraupeuticus*, §. 655, e *Catalogus necrologicus*, §. 254, ratificandole con indicare le storie che ne formano il soggetto.

§. 798.

Chiamerà un tal registro *Catalogus generalis medicus*, per portarlo poi a suo tempo al Magistrato inappellabile, §. 806.

§. 799.

Questo Catalogo di anno in anno stabilirà i progressi dei differenti Medici, ed il vero stato della Medicina in tutto il Dominio.

§. 800.

Il numero dei Medici che in uno Stato e. g. di 30

milioni di abitanti si dovranno giudicare, essendo secondo il nostro regolamento, §. 8, di 7500 divisi per nove toccheranno ad ogni Giudice 722, che a cinque storie per cadauno, come si è detto, §. 792, saranno 3610, cioè nove in dieci storie al giorno da esaminare (45).

§. 801.

Cadauno di questi Giudici, prenderà nella propria casa quella porzione di storie che gli sarà dovuta, e che gli sarà fatta avere dal Preside, §. 795, per poterle a suo comodo considerare.

§. 802.

Lascierà un riscontro di quante ne avrà ricevute per restituirle al Segretario del Collegio stesso, §. 788.

§. 803.

Rilevate e ratificate le qualità rispettive dei Clinici, §. 787, verserà su di quelle soltanto che meritassero pena, o premio.

§. 804.

Esaminerà dunque

1.° Se il Giudice locale, §. 1001, avesse bene, o mal giudicato;

2.° Quali sieno i difetti o pregj del Medico in questione.

3.° Osserverà se sia ignorante o dotto;

4.° Se di una ignoranza vincibile, od invincibile;

5.° Se vincibile, in quale articolo ha mancato;

6.° Se per la prima volta, o recidivo;

7.° Se dotto, quale sia il suo merito;

8.° Se autore di qualche Opera insigne, di qualche metodo, scoperta, rimedio o disciplina utile;

9.° Se si fosse segnalato, in qualche cosa importante;

10.° Qual fu il suo sacrifizio;

11.° Quale il servigio prestato;

12.° Se a favore di una persona;

13.° Di un paese, o

14.° Del mondo tutto.

§. 805.

Segnerà il giudizio in un foglio, e vi aggiungerà la ragione del giudicato.

§. 806.

Nei mesi d'aprile e maggio poi ogni anno, il Collegio medico giudiziale, Cap. XXX. assieme col Collegio di medica Istruzione, §. 852, si ridurranno nella sala dell'Università e formeranno un *Magistrato inappellabile*, §. 1013, per decretare un giudizio definitivo, verso ciascheduno dei Medici che lo meritassero, §. 803, (52).

§. 807.

A tal fine ogni Membro del Collegio medico giudiziale, §. 786, porterà il suo *Catalogus generalis*, §. 798.

I giudizj particolari da esso segnati, §. 797, e le storie relative.

§. 808.

Si comincierà la sessione dal render conto dello stato della Medicina nelle differenti parti del dominio.

§. 809.

Il Membro del Collegio giudiziale, che avrà esami-

nata la costituzione della Medicina nella regione Nord sarà il primo a parlare.

§. 810.

Dopo questo parlerà il suo vicino, e così successivamente, quello della regione centrale sarà l'ultimo.

§. 811.

Tutte le volte dunque che vi fosse motivo di punire, correggere o premiare qualcuno, quello che dovrà parlare comincierà dal render conto dello stato della Medicina nella regione che ha considerata.

§. 812.

Leggerà il Catalogo dei Medici di quella regione.

Comincierà dall'esporre il loro numero.

Dirà e. g. nella region Nord vi sono Medici . . . .

Nel paese N.N. ve ne sono . . . .

Tra questi tanti . . . . sono ignoranti, e tanti . . . . dotti.

§. 813.

Degl' ignoranti si è rilevato che il Medico N.N. è di una ignoranza invincibile.

Le storie A. B. C. ec.

Le note del catalogo del suo Giudice locale, §. 710, che ci sono trasmesse ne fanno le prove.

§. 814.

Farà leggere il catalogo e le dette storie.

§. 815.

Si passerà alla ballottazione.

Se la pluralità sarà contraria al Medico denunziato,

Sul fatto il Preside farà segnar la sentenza dal Segretario, §. 788.

Si farà dichiarare degradato e privo di qualunque titolo, stipendio o pensione.

Sarà esiliato da tutto il dominio (66).

Non potrà mai più ritornar nel paese, sotto nessun pretesto, che dopo aver nuovamente compito un corso di studj clinici in una delle più rinomate Università di Medicina dello Stato, o presso uno dei Medici di gran fama dello Stato stesso; presenterà una supplica al Magistrato di Sanità del suo paese per essere ammesso a questo nuovo corso di studj (67).

§. 816.

Presentando al Magistrato di Sanità le attestazioni dell'una o dell'altro, potrà ricercar, supplicando, di essere ammesso ad un nuovo rigoroso esame come ausiliario, Cap. XIX.

§. 817.

Riuscendo, potrà essere nuovamente ammesso ai pubblici uffizj, e come stipendiato.

§. 818.

Se avrà solo la metà dei voti contrarj, sarà dichiarato degradato, pubblicata la sua ignoranza, ma non esiliato.

§. 819.

Se un terzo dei voti saranno contrarj, sarà parimenti pubblicata la sua ignoranza, ma non degradato.

§. 820.

Se l' ignoranza risultasse vincibile;

Per la prima volta si dovrà ammonirlo con lettera, avvertirlo del suo errore, additarglielo, e piacevolmente esortarlo a correggersi.

§. 821.

Per la seconda volta, oltre la stessa ammonizione secreta, si priverà per un anno dell' aumento della paga, §. 69.

§. 822.

Per la terza volta si priverà per due anni del detto aumento, e la lettera gli dovrà esser letta dal suo Giudice locale, §. 1001, con commissione di riprenderlo seriamente.

§. 823.

Per la quarta volta sarà intieramente privato dello stipendio, escluso dall'esercizio della Clinica in quella contrada, e sostituito un più degno.

§. 824.

Se fosse un Medico non stipendiato, §. 893, si tratterrà nella stessa maniera. Si condannerà a pagare un' ammenda proporzionata al suo stato, che sarà fissata dalla Legge a favore dei poveri. Non potrà aspirare a pubblici uffizj.

§. 825.

Si passerà poi a considerare i Medici dotti.

§. 826.

Si dirà fra i Medici dotti del paese N. N.

Il Medico N. N. con evidente pericolo della vita ha liberato dalla morte il tale N. N.

§. 827.

Il Medico N. N. ha liberato il cittadino N. N. della malattia indicata nel certificato N.° . . quando tanti . . . Medici l'aveano abbandonato come incurabile.

§. 828.

Il Medico N. N. manifestamente ha prevenuta, o soppressa nel suo nascimento un' epidemia, o pestilenza, con le sue operazioni, o co' suoi consigli, e questi verranno indicati.

§. 829.

Il Medico N.N. è arrivato a pronosticare con precisione, come si rileva dal Catalogo del suo Giudice locale, §. 710.

§. 830.

Il Medico N.N. ha pubblicata un'Opera importante.

Farà vedere le sue Opere.

Darà un saggio dei pregi di queste.

Il giudizio portato dai forastieri su di esse.

§. 831.

A ciascheduno di questi, ed a qualunque altro si fosse segnalato in qual si sia modo, si conferiranno dei titoli accompagnati da esenzioni, pensioni, doni, o da alcune marche di onore non delle comuni, ma di quelle che li distingueranno, e faranno conoscere al popolo i loro attributi, i servigi prestati alla società, ed il grado di perfezione al quale sono arrivati col loro sapere (46).

§. 832.

Questo sarà sempre concesso per unanimità di voti.

§. 833.

Il diploma sarà scritto nello stile il più semplice e breve. Verrà sottoscritto dal Preside del Magistrato,

Da due Presidi dei Collegi,

Da due Segretarj, e sigillato.

§. 834.

Da questo giudizio risulterà

1.° Il numero dei Medici ignoranti, e si potrà correggerli, o congedarli;

2.° Il valor reale dei Clinici delle differenti provincie, e si potranno invitare i più valorosi alla Capitale, ove constituiranno il centro del sapere. Saranno impiegati per maestri nelle Università ec., ed acquisteranno maggiori onori, e stipendj maggiori;

3.° Il grado di merito di ciascheduno.

4.° Si premierà il merito.

5.° Si risveglierà una nobile emulazione.

§. 835.

Questi *Medici titolati,* §§. 109, 140, 182, 657, 830, 831, dovranno essere preferiti agli altri in qualunque uffizio, impiego, Collegio o Magistrato: anzi i Collegj della Capitale saranno composti di essi, ancorchè fossero meno anziani che gli altri.

§. 836.

Finita una tale formalità di giudizio tutte le storie dovranno essere trasmesse al Segretario del Collegio di medica Istruzione. Cap. XXXI.

§. 837.

Si guarderanno di non confonderle, ma di restituirle, come le avessero ricevute.

§. 838.

In qualunque tempo, da qualsissia Giudice dei Medici, Cap. XXXIV, si venisse a sapere che qualcuno dei Giudici stessi non avesse accusati gli errori rilevati nelle storie cliniche che aveva giudicato, ma li ha soppressi a danno della società, sarà condannato dal Magistrato di Sanità della Capitale a pagare lire 1000 a favore dei poveri.

§. 839.

Tutte le volte che commetterà lo stesso delitto dovrà pagare la stessa ammenda.

§. 840.

Qualunque cittadino potrà essere l'accusatore, sarà tenuto segreto, e parteciperà un terzo dell'ammenda.

§. 841.

Il Medico parzializzato poi dovrà subire la pena fissata dalla Legge, §. 815, mentre le sue storie saranno richiamate dal Preside del Collegio medico giudiziale, §. 795, e date a rivedere ad altro Giudice.

§. 842.

Dall'istante che la complicità fosse conosciuta, il Magistrato di sanità *ex offitio,* decreterà che le storie scritte dal Medico accusato, in avvenire siano date ad un altro Giudice, sia locale, §. 1001, o dei Membri del Collegio

medico giudiziale, §. 786, non più a quello che altre volte parzializzava.

§. 843.

Qualunque Medico venisse trascurato o preterito, potrà prodursi al Collegio medico giudiziale, §. 787, e gli sarà resa giustizia.

CAPO TRENTESIMOPRIMO

Composizione del Collegio di medica Istruzione.

§. 844.

Quel Collegio sarà composto di 9 Professori stabiliti nella Capitale dello Stato sul piano degli altri Collegj, §. 1004.

§. 845.

Al caso che non potessero supplire, si dovrà raddoppiare il numero, e dar ad ognuno un Segretario.

§. 846.

Potranno essere di qualunque età, purchè sieno precisamente dotti, e se possibile fosse, dei titolati per dottrina, §. 830.

§. 847.

Dovranno aver esercitata la Clinica per dieci anni.

§. 848.

Avranno stipendio da Medico giubilato, §. 75.

§. 849.

Dovranno servire trent'anni continui, e poi saranno lasciati in riposo, e nondimeno percepiranno la stessa paga col nome di pensione.

§. 850.

Se prima del termine di 30 anni volessero abban-

donare l' uffizio, sarà loro contribuita una porzione di tante trentesime parti del totale stipendio, quanti fossero gli anni del servigio prestato, vita durante.

§. 851.

Se fossero convinti, e si potesse provare che non hanno adempito al loro dovere, verranno congedati senza veruna pensione.

CAPO TRENTESIMOSECONDO

Doveri del Collegio di medica Istruzione

§. 852.

Questo Collegio sarà incaricato di prendere in considerazione tutte le storie che verranno trasmesse dal Collegio medico giudiziale, §. 836.

§. 853.

Il Presidente le farà tenere, e le distribuirà con quell' ordine, e come si è detto per li membri del Collegio medico giudiziale, §. 795.

§. 854.

Ogni professore riceverà le storie provenienti da una delle regioni dello Stato, §. 795.

§. 855.

Ogni anno riceverà le storie della medesima regione.

§. 856.

Sarebbe inconveniente che, avendo raccolte le nozioni relative e. g. alla regione del Nord, nell'anno seguente raccogliesse quelle della regione del Sud ec.

§. 857.

Non potrebbe fare i confronti necessarj per conoscere e distinguere le successive mutazioni, sopra le quali avrebbe a fare le opportune istruzioni, nè potreb-

be rispondere come dovrebbe ai consulti medici provenienti, nei casi di epidemie, §. 646, dalla regione che non conosce.

§. 858.

Ma perchè il numero delle storie sarebbe troppo grande, dal Preside dell' Università saranno destinati tutti gli Studenti di pratica *pro tempore,* perchè ricevano una parte di dette storie a fine di compendiarle, per agevolare la fatica ai Professori, §. 844, e nel medesimo tempo istruirsi.

§. 859.

Se fossero e. g. 90 studiosi formerebbero 9 decine. Si avrà attenzione di possibilmente unire in ogni decina gli abitanti della stessa regione, e di distribuire ad ognuna le storie della regione rispettiva.

§. 860.

Li Professori poi riserveranno per sè stessi un numero capace di somministrar loro nozioni sufficienti per ben conoscere l' influenza del clima in quella data regione; del suolo di ogni paese; dei costumi ec. ec. perciò

§. 861.

Ciascheduno dei detti Professori si tratterà un numero competente di storie di mali endemici, pandemici, epidemici, e sporadici, tanto traumatici, quanto spontanei.

§. 862.

Ricevuti i compendj dagli studiosi;

Farà delle riflessioni e degli estratti, onde determinare le malattie più comuni alle differenti località di epoca in epoca;

Il genere di morte;

Le pratiche e rimedj utili o nocivi.

§. 863.

Stabilirà in fine delle regole, precetti, e quel di più che credesse opportuno per l'incremento dell'arte.

§. 864.

Farà onorata menzione di quei Clinici che lo meritassero.

§. 865.

Scriverà ogni cosa nello stile il più semplice e breve.

§. 866.

Rimetterà tutto al Segretario del Collegio, §. 844, il quale

§. 867.

Raccolti gli scritti di tutti li Professori, §. 854, li parteciperà al Preside del Collegio, perchè li faccia stampare nella stamperia del Governo.

§. 868.

Farà fare tanti esemplari delle cose relative ad ogni regione, quante saranno le contrade della regione stessa; ed alcuni di più, per trasmetterne uno gratis a ciascheduno dei membri dei Collegj medico giudiziale, §. 1008, e di medica Istruzione, §. 1009.

§. 869.

Ogni Clinico stipendiato, §. 6, dovrà comperare un

esemplare di ciò che riguarda la regione sulla quale esercita la Medicina.

§. 870.

Sarà in arbitrio qualunque Medico di far stampare delle osservazioni pro e contro queste regole, §. 863, e far vedere, se il professore avesse detto bene o male; ma tutto con la più gran decenza e rispetto.

§. 871.

Se riescisse a dire delle cose veramente utili su tal proposito, §. 863, alla prima vacanza di Professore in quel posto, §. 849, sarà preferito, purchè sia dotato delle qualità requisite, §. 846 e seguenti.

§. 872.

Al contrario, verrà severamente punito, chiunque ne' proprj scritti motteggiasse, o in qualunque maniera insultasse qualsissia di detti Professori, §. 844.

§. 873.

Il *Consiglio di Medicina veterinaria*, §. 1019, farà esattamente lo stesso circa le cose che gli competono.

§. 874.

Tutte queste storie cliniche, e le tabelle mortuarie, §. 248, formeranno inoltre un trattato completo di necrologia, come al Cap. XXXVIII. se ne dà un saggio, e nella terza parte di quest'Opera verrà indicato.

CAPO TRENTESIMOTERZO

§. 875.

Istituzioni relative i segni distintivi de' Ministri di Salute

§. 876.

Ciascheduno dei *Ministri di salute* in generale, nelle occasioni solenni, comparirà in un vestiario analogo al suo uffizio, che verrà stabilito dal Magistrato di Sanità della Capitale dello Stato.

§. 877.

Ogni e qualunque Medico, Chirurgo, Cavasangue ed Ostretrice, in particolare porterà una divisa propria del suo ordine, onde possano essere conosciuti da quelli che ne andassero in traccia ne'casi urgenti.

§. 878.

Vi sarà parimenti un segno indicativo nella porta della loro rispettiva casa per lo stesso fine.

CAPO TRENTESIMOQUARTO

§. 879.

Giudici dei Medici

§. 880.

Il Magistrato di Sanità de'rispettivi luoghi sarà il Giudice de'Medici nelle cose che riguardano la polizia medica.

§. 881.

Per quello riguarda la pratica, i loro Giudici saranno il rispettivo Giudice locale, §. 1001, ed il Collegio medico giudiziale, §. 787.

§. 882.

Per tutto il resto dipenderanno dai Tribunali ordinarj, come gli altri sudditi dello Stato.

CAPO TRENTESIMOQUINTO

§. 883.

Doveri del Popolo verso il Medico

§. 884.

L'opera sarebbe troppo imperfetta se non si stabilissero anche i doveri del Popolo verso il Medico.

Non basta che l'ammalato abbi un Medico stimabile, ma deve saperlo stimare ed onorare. L' uffizio del Medico è appoggiato a questa base, e tutto il buon ordine deriva da questa.

§. 885.

Il Medico che non è rispettato, non è nemmeno obbedito; ognuno si fa lecito di alterare le sue prescrizioni; e l'ammalato, lo spirito del quale quasi sempre si debilita, vuol deluderlo anch'esso.

Un' infinità di disordini ne nascono in conseguenza. La salute dell'ammalato dunque, la dignità del Medico, i servigi che presta, esigono che si rispetti, perciò

§. 886.

Non sarà permesso a chi si sia d' insultare il Medico in nessuna maniera; di parlargli imperiosamente; di voler per forza pronostici; o nuove medicine, o cam-

biarle senz' avvertirlo; o più visite di quante ne esige il suo caso, il quale sempre deve essere fissato dal Medico stesso.

§. 887.

Essendo egli risponsabile dell'esito della cura, §§. 635, 649, ec. dovendo render conto a'Giudici rigorosi, §.804, passare per la trafila della ballottazione ogni tre anni, §. 26, sarà sempre esposto il suo onore, la sua quiete, la sua coscienza. Egli saprà dunque il rimedio che dovrà dare, l'ora che potrebbe scoprire qualche fenomeno interessante; e si porterà dall'ammalato quando crederà opportuno.

§. 888.

Il Medico insultato potrà abbandonare la cura, però dopo aver prevenuto il Magistrato di Sanità, che sarà di provvedere al bisogno.

§. 889.

Potrà parimenti l'ammalato valersi di altro Medico, ma nelle forme stabilite, §. 431, e seguenti, cioè col mezzo del consulto, e sempre con decenza.

§. 890.

Sarà in arbitrio del Medico sopra chiamato di assumersi o no la cura, essendo reciproco il bene dei Medici nel sostenere l'onor della Medicina.

CAPO TRENTESIMOSESTO

§. 891.

RICAPITOLAZIONE

Ordini dei Ministri di salute necessarj all'esecuzione di questo piano

§. 892.

I. Medici non stipendiati.
II. Ausiliarj scelti del primo ordine.
III. Ausiliarj scelti del secondo ordine.
IV. Ausiliarj eletti.
V. Suffraganei.
VI. Medici stipendiati.
VII. Giubilati.
VIII. Giudici locali.
IX. Giubilati alla Sanità.
X. Giubilati al Tribunal criminale.
XI. Collegio Medico.
XII. Magistrato di Sanità.
XIII. Consiglio medico particolare.
XIV. Consiglio medico generale
XV. Collegio medico giudiziale.

XVI. Collegio di medica Istruzione.
XVII. Magistrato inappellabile.
XVIII. Ausiliario al Professore di Veterinaria.
XIX. Sostituto al Professore di Veterinaria.
XX. Professore di Veterinaria.
XXI. Giudice locale per la Veterinaria.
XXII. Consiglio veterinario.
XXIII. Scuola veterinaria
XXIV. Collegio d' ispezione.
XXV. Collegio di revisione.
XXVI. Collegio d'elezione.

SPIEGAZIONE

§. 893.

I. *Medici non stipendiati* Cap. VII. sono quelli, che graduati in una Università medica dello Stato possono esercitare la Medicina.

§. 894.

II. *Ausiliarj scelti*, §. 346, sono Medici non stipendiati, §. 893, esaminati da uno dei Magistrati di Sanità dello Stato, perchè più particolarmente sia conosciuto il loro valore, onde possino essere eletti dalle contrade, §§. 34, 94, 347.

Ve ne sono del primo ordine, e del secondo.

§. 895.

Ausiliarj scelti del primo ordine, §. 329, sono quelli che nel loro esame hanno conosciuto la sede della

malattia proposta, §. 287, e che perciò devono essere preferiti in qualsissia impiego, uffizio o collegio, §. 331.

§. 896.

III. *Ausiliarj scelti del secondo ordine*, §. 342, sono quelli che nel loro esame non hanno conosciuta la sede della malattia proposta, §. 287, ma sono stati approvati per le buone riflessioni che hanno fatte al caso patologico, §. 289, che loro fu proposto.

§. 897.

IV. *Ausiliarj eletti*, §. 346, sono ausiliarj scelti, §. 896, eletti dal Magistrato di Sanità, §. 94, per successori agli stipendiati, §. 6, e frattanto li assistono nei casi di urgenza, o vengono impiegati in altri uffizj, §. 97.

§. 898.

V. *Suffraganei*, §. 142, sono ausiliarj eletti, §. 897, che non essendo per anche impiegati, assistono gli ausiliarj impiegati nei loro uffizj.

§. 899.

VI. *Stipendiati*, §. 6, sono ausiliarj eletti, §. 897, che ricevono un onorario dai rispettivi Dipartimenti, §. 68, per dover medicare gl' individui delle contrade che gli hanno eletti, §§. 11, 34.

§. 1000.

VII. *Giubilati*, §. 75, sono stipendiati, §. 899, che dopo aver esercitata la Clinica, o la Clinica e la Veterinaria, §. 660, per il corso di 30 anni furono riconosciuti dal Magistrato di Sanità per tali, §. 663.

§. 1001.

VIII. *Giudici locali*, §. 697, sono Giubilati, §. 1000, scelti dal Magistrato di Sanità per siedere nel centro di un determinato Dipartimento, guarnigione, o armata, che gli verrà destinata dal Governo, §. 697, ad oggetto di ricevere e ratificare con giudizio segreto, §. 706, le storie prodotte dai Clinici, §. 635, e le note dagli Speziali, §. 235, delle differenti contrade, §. 634.

§. 1002.

IX. *Giubilato alla Sanità*, Capo XXVIII. è uno dei Giubilati, §. 1000, destinato dal Governo, §. 694, per gli affari relativi a quell'uffizio, §. 726.

§. 1003.

X. *Giubilato al Tribunal criminale*, §. 696, Cap. XXIX. è uno dei Giubilati, §. 1000, destinato come sopra, §. 1002.

§. 1004.

XI. *Collegio medico*, §. 675, è l'unione del Cancelliere di Sanità, di tutti li Giubilati, §. 1000, della città, del primo Chirurgo, del primo Medico stipendiato, §. 6, di ognuno de' suoi Dipartimenti, §. 8, di un Preside eletto tra essi per un anno, §. 683, e di un Segretario perpetuo, §. 684, preso dal numero degli ausiliarj scelti, §. 894.

Questo Collegio avrà differenti inspezioni relativamente ai bisogni del paese circa gli oggetti di Medicina.

Per la prima volta verrà stabilito dal Governo, il quale determinerà l'estensione del territorio che dovrà essere soggetto alla sua vigilanza, §. 694.

Avrà un sigillo particolare, come lo avranno tutti gli altri Collegj.

§. 1005.

XII. *Magistrato di Sanità*, §. 690, è l'unione di sei dei principali membri del Collegio medico, §. 1004, cioè, del Preside attuale, del Cancelliere di Sanità, e di quattro dei più anziani Giubilati, §. 1000, o Medici stipendiati, §. 899, con la presidenza del Governo per giudicare gli affari medici.

§. 1006.

XIII. *Consiglio medico particolare*, §. 678, è il Collegio medico, §. 1004, con l' unione di tutti li Medici stipendiati, §. 899.

Tutti gli ausiliarj eletti, §. 897, tutti li Chirurghi, §. 143, e tutti li Capi-speziali della città, per occuparsi delle cose che riguardano le malattie.

§. 1007.

XIV. *Consiglio medico generale*, §. 679, è il Consiglio medico particolare, §. 1006, con l'aggiunta di tutti li Medici, tutti li Chirurghi, e tutti li Capi-speziali di un Distretto, per prendere in considerazione i mezzi curativi e preservativi della epidemia, o pestilenza che accadesse.

§. 1008.

XV. *Collegio medico giudiziale*, §. 786, è l' unione di nove Medici giubilati, §. 1000, col Preside, ed un Segretario sul piano del Collegio medico, §. 1004, stabiliti nella capitale dello Stato, con l' incarico

Primo: Di ratificare, correggere, o tagliare li giudizj

segreti dei Giudici locali, §. 1001, su le descrizioni che vengono trasmesse da tutto lo Stato dai Giubilati alla Sanità, §. 752.

Secondo: Di unirsi al Collegio di medica Istruzione, §. 806, a fine di formare il Magistrato innappellabile per l' effetto come al §. 831.

§. 1009.

XVI. *Collegio di medica Istruzione*, §. 844, è composto di 18 Clinici, §. 845, decisamente dotti, §. 846, che abbino esercitata la Clinica per dieci anni, §. 847, stabilito nella capitale dello Stato sul piano degli altri Collegj, §. 675, con un Segretario particolare per ciascheduno dei Professori, §. 845.

§. 1010.

I doveri di questo Collegio sono

Primo: Di unirsi al Collegio medico giudiziale, §. 806, per formare il Magistrato innappellabile.

Secondo: Con l'ajuto di tutti gli studenti di pratica *pro tempore*, §. 858, desumere dalli suddetti registri, o storie, §. 624, nozioni e dati per la guida dei Clinici delle contrade, e per l' incremento della Medicina, §. 863.

§. 1011.

I Professori componenti il Collegio medico giudiziale, §. 786, e quello di medica Istruzione, §. 844, per la prima volta saranno eletti dal Governo, il quale determinerà la regione dello Stato che dovrà essere soggetta alla vigilanza di ciascheduno di essi Professori.

§. 1012.

In seguito il Collegio rimpiazzerà i posti vacanti dei Professori, per via di elezione con la pluralità assoluta, sotto la presidenza del Governo.

§. 1013.

XVII. *Magistrato innappellabile*, §. 806, è un tribunal supremo, composto dall' unione del Collegio medico giudiziale, §. 1008, e del Collegio di medica Istruzione, §. 1009, sotto la presidenza del Governo, §. 690, convocato dal preside del Collegio medico giudiziale, per esaminare li giudizj segnati dal Collegio stesso, §. 807, e poi per ballottazione stabilire inappellabilmente sopra tali giudizj, §. 815.

§. 1014.

XVIII. *Ausiliario al Professore di Veterinaria*, §. 191, è uno degli alunni della scuola veterinaria, §. 204.

§. 1015.

XIX. *Sostituito al Professore di Veterinaria*, §. 189, è uno dei Professori di Veterinaria che non è impiegato, §. 184, oppure uno degli alunni, §. 1014, che sarà destinato alla direzione degli ospedali, §. 189, nel tempo delle epizootie.

§. 1016.

XX. *Professore di Veterinaria*, §. 184, è quell' ausiliario eletto, §. 171, che dopo aver viaggiato per due anni, §. 176, essere stato in una scuola di Veterinaria per un anno, §. 183, ed ottenuto il certificato, fu scelto dal Magistrato di Sanità della capitale, §. 210, per Medico di

un ospedale di 24 uomini, e di una stalla di alquante bestie ammalate, §. 187, col dovere di assistervi, e di accorrere alla direzione delle episootie, §. 188.

§. 1017.

Qualunque avesse le qualità indicate, §. 184, ancorchè senza l' impiego degli ospedali, sarà egualmente considerato Professore di Veterinaria.

Il Magistrato di Sanità per ciò, a sua richiesta gli darà il certificato.

§. 1018.

XXI. *Giudice locale* per la Veterinaria, §. 203, è un Professore di Veterinaria giubilato, §. 1000, scelto dal Magistrato di Sanità della capitale, §. 210, per risiedere nel centro di un determinato Distretto, §. 203, ad oggetto di ricevere le storie prodotte dai Veterinarj nelle episootie, §. 222, come gli altri Giudici locali, §. 1001; con la differenza, che questi manderanno le dette storie direttamente al Consiglio veterinario, §. 205, nel modo indicato per quelle dei Clinici, §. 752.

§. 1019.

XXII. *Consiglio veterinario*, §. 205, è un Collegio composto di nove Professori di Veterinaria, §. 1016, decisamente dotti, e stabiliti nella capitale dello Stato sul piano degli altri Collegj, §. 1008, per prendere in considerazione le storie delle episootie che verranno trasmesse dai rispettivi Professori, §. 1016, e consigliare opportuni presidj.

Giudicare le storie trasmesse dai Giudici locali, §. 1008,

come il Collegio medico giudiziale, §. 1008, e desumere nozioni e regole, a guisa del Collegio di medica Istruzione, §. 1018.

§. 1020.

XXIII. *Scuola veterinaria*, §. 204, è lo stabilimento di un Professore di Veterinaria decisamente dotto, §. 184. Una stalla di animali ammalati, nel centro di un paese il più abbondante di corniferi, per istruire gli studiosi in quest' arte.

§. 1021.

XXIV. *Collegio d'ispezione*, §. 295, è composto del Giubilato alla Sanità, §. 126, dell'Ausiliario assistente a questo uffizio, §. 728, da un altro Ausiliario eletto di primo ordine, §. 329, e dal Giudice locale il meno anziano, §. 1001, per assistere all'*examen aegri*, §. 298, che verrà fatto dai concorrenti al grado di Ausiliario scelto, §. 293.

§. 1022.

XXV. *Collegio di revisione*, §. 301, è composto dal Collegio d'ispezione, §. 1021, dal Preside del Collegio medico, §. 1004, dal Cancelliere alla Sanità, e dal primo Chirurgo del paese, per prendere in considerazione, §. 307, ed opinare in iscritto, §. 308, circa le prove dei concorrenti al grado di Ausiliario scelto, §. 346.

§. 1023.

XXVI. *Collegio di elezione*, §. 311, è composto dalli due suddetti Collegj, §§. 1021, 1022, dal Clinico stipendiato, §. 899, il più anziano, Cap. V., che si chiamerà

ospite; dal Segretario del Collegio medico, §. 1004; da quello del Magistrato di Sanità, con la presidenza del Governo, per ratificare le prove dei concorrenti al grado di Ausiliario scelto, §. 346, e dare il certificato a chi lo merita, §. 347.

CAPO TRENTESIMOSETTIMO

CONCLUSIONE

§. 1024.

Siccome tutti i mali che derivano dal Medico ignorante dipendono assolutamente dalla mancanza di riflessione, e più di tutto dal non essere obbligato a render conto delle sue operazioni; così se arriveremo ad obbligarlo a riflettere a quello che fa, ed a render conto delle sue operazioni, ma col timore di esser severamente punito se agirà male, e colla sicurezza di essere proporzionatamente premiato quando lo meritasse, il buon Medico sarà formato.

§. 1025.

Si osservi se col metodo proposto in questo Saggio vi si potrebbe pervenire.

§. 1026.

Al Capo XXII. si sono stabilite delle leggi per obbligarlo a riflettere seriamente a quello che fa.

Il Capo XXVII. contiene quelle che sono necessarie per censurarlo.

Nel Capo XXX. sono comprese quelle per mezzo delle quali viene giudicato severamente, o proporzionatamente ricompensato, quando lo merita.

Mi sembra dunque, che seguendo il piano proposto in questo Saggio il buon Medico verrebbe formato.

CAPO TRENTESIMOTTAVO

§. 1027.

Vantaggi che produrrebbe la riforma del Medico ignorante al Medico stesso, alla Medicina, alla Società collettiva e individuale.

πὰνϽην χρκμὰϽον μὲϽρων ἄνδρωπος.
προϽὰγορ εἰς πλὰϽαν·

§. 1028.

Non credo mai abbastanza ripetuto, che in questo Saggio non intendo parlare che del Medico ignorante, o male intenzionato; che per il Medico dotto ho tutta la venerazione, e lo considero un uomo quasi divino *

Quello che vivamente desidero si è la riforma del Medico ignorante, dalla quale, avendo riguardo al popolo che soffre, risulterebbero vantaggi incalcolabili.

I ricchi ed i Grandi vengono assistiti da Medici dotti.

Il popolo è l'oggetto che merita la nostra attenzione, egli per la maggior parte si trova in preda a degl' impostori che fanno man bassa in ogni senso.

* *Homines ad deos nulla re proprius accedunt, quam salutem hominibus dando.* Socrates.

L' influenza morale del Medico nei paesi piccoli è incredibile.

L'aver veduti degli sconcerti e dei massacri orribili prodotti dal Medico ignorante, mi ha spinto sin dalla mia prima età ad occuparmi seriamente della sua riforma.

Questo è quello che mi ha indotto a produrre il presente Saggio, ed a por sotto gli occhi del Governo questa rimostranza.

Sono certo che tutti li *Medici di fatto* converranno meco della necessità assoluta e dell'utilità che deriverà in ogni modo da tale riforma.

Il *Medico filosofo* sarà sicuro di contribuire al massimo incremento della sua arte; di riescire essenzialmente utile a'suoi simili, e vedrà cessare quella ingiusta detrazione che opprime un uomo che tutto si sacrifica per il bene degli altri.

Il *Medico ignorante*, ma che ha buona volontà e del talento, oltre di ciò, saprà di trattare la sua arte come si deve; non avrà più rimorsi; acquisterà l'abitudine di riflettere; avrà la compiacenza di veder rischiararsi di giorno in giorno le sue idee. Vedrà sparire tutti quei mali che sogliono nascere per mancanza di riflessione, e arriverà a quella meta alla quale mai altrimenti non avrebbe potuto aspirare.

Il *Medico ambizioso*, avrà un continuo motivo di nobile emulazione, che lo renderà sempre maggior di sè stesso, e sarà emulato. Il suo valor reale verrà conosciuto; sarà meritamente onorato e lodato.

Il suo amor proprio potrà esser soddisfatto ; potrà coltivare il suo spirito ; potrà divinizzarsi.

Il *Medico indigente*, a tutto ciò vedrà aprirsi per lui un vasto campo di rendita legittimamente acquistato : vedrà che nella economia della natura vi è una unione indissolubile tra la virtù e la felicità ; tra il dovere ed il vero interesse ; tra le massime pure di un uomo onesto e generoso ; e le solide ricompense della prosperità.

La *pluralità dei Medici*, vedrà delle risorse non mai immaginate.

Vedrà in ogni luogo di 20000 abitanti dieci Medici dei quali cinque decorosamente provveduti; cinque in una consolante aspettativa ; e così in proporzione.

Tutti i Medici in generale, essendo il loro uffizio esattamente compito , saranno nel rango dei cittadini li più considerati (68), e qual opera mai potrà essere più bella, più augusta, più degna, che quella di rinnovare il filo dei giorni dell' uomo !

La *Medicina* poi , questa scienza congetturale ; questa arte funesta ; questo traffico di menzogne e di morte, come la è presso gl' ignoranti , e senza freno : questa orribile tirannia ; diverrà una scienza certa ; un' arte consolatrice e divina , che donerà liberamente la salute e la vita ; e sarà la delizia dell' umanità sofferente.

Dalle sole *tavole necrologiche*, §. 248 , riporterà vantaggi grandissimi ; immensi vantaggi. Conoscerà se vi sono , e quali sieno gli anni dei secoli , i mesi degli anni , i mesi delle età, i giorni dei mesi, i giorni delle malattie ; le

ore del giorno le più fatali. I paesi più o meno sani, cioè la longevità dei popoli di ogni paese, dei varj forestieri, delle varie religioni e condizioni.

Le contrade, le case, gli appartamenti più o meno sani delle varie località. Le età più fatali, i giorni critici, o climaterici, o exiciali delle differenti malattie. Le più comuni malattie, e le endemie di ogni paese. Il corso delle epidemie, ed il loro exicio. Il Medico il più fortunato, di epoca in epoca; e tutto questo con la maggior precisione.

Dispariranno quegli assassini che sotto il nome di ciarlatani, o di *empirici*, desolano la parte più numerosa dello Stato.

Vedrà tolto l'abuso di comprare l'esecrando potere di disporre impunente della felicità, e della vita degli uomini.

Ogni *dipartimento* di 20000 uomini potrà contare su di undici buoni Medici, de' quali cinque per custodire la salute de' suoi abitanti: cinque ausiliarj, ed uno per li casi d' urgenza.

Il *popolo della campagna* sarà provveduto egualmente che quello della città di buoni Medici, ed anche questi contribuiranno all' incremento della Medicina; quando altrimenti è abbandonato a sè stesso, o peggio ancora, a degli uomini senza cognizioni; nè si sa niente di esso, nè de' suoi mali, che in ipotesi, e soltanto per stabilire dei falsi principj, e dedurre delle dannose conseguenze per li cittadini.

Il *misero,* nelle sue malattie, sarà assistito egualmente che il ricco (45).

Non vedrà i suoi figli perdersi nella tortura dei mali per mancanza di modi; nè i mali acquisteranno in esso quell' incremento che spesso li rende incurabili, nè sarà ridotto alla dura necessità di chiamare il Medico per non far altro che spender il poco denaro che aveva per la sua sussistenza, ed esser poi abbandonato con qualche marca di più che la sua disattenzione, la sua cupidigia, la sua ignoranza gli avranno prodotta.

Troverà il Medico ne'suoi bisogni, quando altrimenti deve aspettarlo per giorni, e frattanto restar nelle angosce.

Lo troverà sollecito, attento, e non distratto come oggi lo trova.

Si abbandonerà a lui con quella confidenza che gli verrà inspirata dalla sua dottrina, e dal sapere, che ha un Giudice anch'esso.

Non avrà quella trepidazione, alcune volte peggiore del male che lo rende pavido delle prescrizioni del Medico, e che autorizza un' infinità di ommissioni e di disordini di gran conseguenza.

Prenderà le medicine con quella voluttà che nasce dalla sicurezza del buon effetto; e non avrà quell' avversione che deriva dal timore e dall' incertezza.

Avrà nel suo Medico un amico, un benefattore, un nume; non un tiranno, che lo massacra e lo spoglia.

Le sue guarigioni le riconoscerà da esso: la morte

dal destino, e non avrà il dispiacere di aver perduta la persona, che lo interessava, e vederne l'assassino impunito e trionfante.

Vedrà ne' suoi Medici degli amici dell'umanità, che si uniranno per illuminarsi a vicenda, e per stabilire metodi e mezzi per il suo maggior bene (62); non dei Medici accaniti come lo sono fra loro; che non si uniscono quasi mai che per farsi complici di un'atroce cospirazione (48).

Avrà ancora degli altri vantaggi assai rilevanti. Posto che il Piano indicato, Capo XXIX., venga adottato, la *Sanzion criminale* sarà ben fondata.

Non vedrà più strascinare al supplizio il suo simile con una formalità imponente ed orribile, perchè una volta era ammalato.

È ben crudele il vedere nelle mani del carnefice una ragazza, perchè un' acre filtrazione la fa essere libidinosa: o vedere decapitare un giovine, perchè un legger riscaldamento del cervello, del quale il suo Giudice non se ne accorge, lo fa delirante: oppure condannare ad un perpetuo carcere un altro, perchè un'acrimonia biliosa lo rende iracondo.

Qual effetto farebbero i castighi in simili rei? Certamente nessuno. Effettivamente si sono veduti di quelli, che dopo essere stati nei pozzi di Venezia per alcuni anni, commisero gli stessi delitti, per li quali furono nuovamente rinchiusi.

A Vienna una fanciulla aveva il prurito d' incendia-

re. Essendo costituita depose essere in essa questa una inclinazione invincibile. In una delle principali Corti di Europa vi furono due signori che erano soggetti all'impulso di rubare delle minuzie.

Senza numero si potrebbero addurre dei casi consimili. Qual giustizia sarebbe dunque di castigare uno perchè ha la disgrazia di essere mal disposto negli organi, o negli umori? Sarebbe lo stesso che mettere in prigione un febbricitante perchè ha la febbre (49).

Adottando dunque la *riforma del Medico ignorante*, ne seguirebbe per una necessaria conseguenza dei buoni Medici, una Medicina stabile, una Sanzion criminale ben fondata, e tanti sarebbero li vantaggi che riporterebbero tutti gli ordini dei cittadini, ed in particolare gli abitanti della campagna, che non potrebbero riguardarla se non come uno dei maggiori beni che ad essi procura il Governo; in modo che nell'entusiasmo della loro gioja, lo benedirebbero come una seconda provvidenza, che efficacemente provvede alla conservazione dei loro giorni, ed al raddolcimento dei loro mali.

FINE DEL SAGGIO.

Quelle douce satisfaction pour une ame sensible de pouvoir dire à soi-même: le repos d'un être à moi semblable est mon ouvrage.

SERVAN *Administration de la justice criminale.*

ANNOTAZIONI

(1) Il Medico minaccia la vita del figlio, se il genitore non gli fa fare una data operazione. Egli è costretto di farla eseguire, o trepidare di perderlo. Non è quest' obbligare i genitori contro i proprj figli?

(2) Per *Medico* s' intende il *Medico* ed il *Chirurgo*.

(3) Non in tutti i Paesi si è tralasciato il costume di far stare nella stufa un infetto da mal venereo: se anche non si praticasse, dipende dal *Medico* il ristabilirne l'uso. Questo era certamente un oscurissimo carcere.

Nei giorni scorsi vidi un giovine a cui da un Chirurgo fu con due ferri roventi violentemente strofinato uno degl' inguini, credendo di richiamare un bubone già risolto. Non è questo mettere in moda le ustioni, e tutto quello che il Medico vuole?

Ma se si richiamassero in uso queste operazioni; la pratica di *Mistichelli*, *Claudino*, *Fortunato*, *Fedele*, *Enrico* de *Her ec.*, che al dir di *Lancisi* applicavano ferri roventi alle piante dei piedi, pungevano con aghi le palme delle mani, e introducevano scheggie sotto le unghie degli apoplettici (*a*); di *Lieutaud* che propone la castrazione come un rimedio alla manía (*b*)?

(4) Esponendo il catalogo delle operazioni chirurgiche, non intendo di riprovarle; ma di rammemorarle, di renderle presenti; onde ognuno che sa di esservi soggetto, conosca quanto importi l'avere un Medico che sappia distinguere i casi nei quali convengono, e sappia eseguirle: più, che ognuno conosca, che tosto o tardi il Medico diverrà l' arbitro de' suoi giorni, del suo essere, della sua felicità, di quella di tutta la sua famiglia, ed in qual maniera.

(*a*) *De morte subita C. V.* §. *XII.*

(*b*) *Precis de Medicine L. I. sect. II. p.* 106. *edit. Paris* 1761.

(5) *Questi giovani Esculapj si slanciano di botto su qualche paese, e guai a colui, che fidandosi alla cieca sulle lettere cubitali de' loro diplomi, e sulle magnifiche frasi de loro attestati, non cerca di premunirsi contro la loro ciarlataneria come si fa contro grilli importuni (a).*

Il Cavaliere Temple si dà molta briga a disvelar le cagioni per cui i seminarj degli uomini, (come egli chiama i paesi settentrionali) non ci trasmettono in oggi più quella enorme quantità di Goti e Vandali, che già invasero interi Regni. Ma se questo avveduto scrittore, avesse considerato, che niun suddito in quelle contrade della Divinità Thor e Woden, s' applicava allo studio della Medicina, e che ora quest' arte fiorisce nel Nord, avrebbe potuto sciogliere meglio il quesito.

Comunque sia la cosa, i nostri Medici si possono paragonare alle armate degli antichi Bretoni a tempi di Cesare, che parte a piedi, parte a cavallo e su carri portavano strage (b).

Ecco il modo faceto, con cui si trattano gli affari Medici, e per ciò non ha fatta nessuna impressione.

Se l' illustre signor Franck con il suo vasto sapere, e con la sua autorità avesse versato direttamente su questo disordine; certo lo avrebbe regolato.

(6) *Si fa meno caso degli omicidj commessi da tanti Medici, di quel che si faccia del taglio intempestivo de' boschi (c).*

(7) *Dovendo far conoscere il Medico in tutta l' estensione del suo potere; non era possibile di far a meno di offrire il catalogo delle sue qualità, de' suoi diritti, e di quelle operazioni che immediatamente influiscono al bene dello Stato.*

(8) Le nostre università, per la maggior parte sono in notoria decadenza, e ci trasmettono ogni anno dalle loro aule, come da lanifizj un determinato numero di pezze: così di Dottori di quella pessima riuscita, che fanno appunto le più volgari manifatture (*d*).

(*a*) *Franck Polizia Medica Milano* 1786. *T. I. pag.* 77.

(*b*) *Osservatore Inglese discors. XV.*

(*c*) *Franck l. c. p.* 76.

(*d*) *Franck l. c. p.* 77.

(9) Al tempo di *Erasistrato*, circa 240 anni avanti G. C., la Medicina fu divisa in tre parti, cioè, *Medicina*, *Chirurgia*, e *Farmacia*.

Le malattie interne essendo del dipartimento della prima, i Medici erano i più stimati, e perchè l'esercizio della loro arte esigeva la conoscenza della natura, in seguito li hanno chiamati *Fisici*.

Morto *Erasistrato*, è seguita una seconda rivoluzione nella Medicina, cioè, lo stabilimento della setta Empirica fondata da *Serapione* di Alessandria.

Celso 150 anni avanti G. C. riunì la Chirurgia alla Medicina, e così seguitò per circa 1800 anni.

Si chiamava Medico però chiunque medicava.

Nel 1301 siccome Venezia era una delle prime città d'Italia, che facesse rifiorire le Arti (*a*), aveva un Collegio di Medici-Chirurghi, approvati in Senato, o in Quarantia (*b*) col titolo di *Medici* del *Comune*, i quali per decreto del maggior Consiglio 1308 (*c*) dovevano dare dimostrazioni anatomiche (*d*).

Questo Collegio del 1405 si chiamava de' *Medici Chirurghi* (*e*). e divenne poi il modello di tutti gli altri di Europa (*f*).

Nel 1342 attaccata Venezia da peste, molti dei *Medici-Chirurghi* sono periti (*g*).

Una tale mancanza nel 1363 diede motivo all'introduzione di Medici ai quali, per grazia, è stato concesso di medicare (*h*).

(*a*) Zanetti, dell'origine d'alcune Arti principali presso de' Veneziani 1758.

(*b*) F. G. degli Agostini Historia degli Scrittori Veneziani Prefaz. p. 49. secondo Sansovino. Venezia L. VIII. era del 1324.

(*c*) Il Consiglio maggiore attendeva in quei tempi agli affari di Sanità. Lib. Philip. Avogad.

(*d*) Aglietti, Discorso accad. n. 4.

(*e*) Terminazione degli Avogadori di comun 12 Agosto 1405.

(*f*) Bettinelli, Risorgimento d'Italia. T. IV. C. X. pag. 390.

(*g*) Sabellico, Croniche che trattano della origine de' Veneti p. 107. ediz. di Lampugnano.

(*h*) 1363, 28 Septemb. Quod Magister N. N. qui fecit in domibus plurium Nobilium, et aliorum Civium nostrorum multas notabiles curas possit mederi sicut aliis pluribus in hujusmodi casibus est concessum. L. Novella p. 88.

Questi formavano una particolare congregazione senza privilegj (*a*).

Frattanto, il *Collegio de Medici-Chirurghi* andava minorando, tal che nel 1443 non vi era rimasto de' suoi individui che un solo (*b*).

Allora i Provveditori di Comun, e Giustizieri vecchi (*c*) obbligarono li detti Medici tollerati, ed alcuni Chirurghi, ad unirsi in questo Collegio, e prescrissero alli loro Priori, di non dar più licenza di medicare, nè riceyer chiunque non fosse stato esaminato da essi; ma tanti furono gl'inconvenienti seguiti a tale unione, che il Senato ha dovuto decretare, che si separassero, e che fosse mantenuta la separazione di questi due ordini perpetuamente (*d*).

Si stabilirono dunque due *Collegi*, uno di *Medici*, l'altro di *Chirurghi*.

In questo ultimo Collegio vi furono, il celebre *Leonardo Bertapaglia, Benedetti, Mainardo,* e *Bolognino;* Medici-Chirurghi (*e*) però essendo molto pochi,

Nel 1474 il Magistrato de' Provveditori di Comun, diede loro facoltà di esaminare e licenziare dei *Barbieri*, perchè esercitassero la chirurgia (*f*).

Nel 1477 si risvegliò una peste in Venezia, che durò degli anni (*g*);

Questa è quella, che ha dato motivo all' istituzione del Magi-

(*a*) Questa congregazione nel 1384 procurò che gli fosse concesso di esaminar quelli che medicavano in Venezia per pubblica grazia; ma il Consiglio maggiore diede i voti contrarj. Cum coram et Lib. Leona p. 3.

(*b*) Sandi, Storia civile veneziana. Vol. I. dall'anno 1700 al 1767, p. 212.

(*c*) Parte 6 agosto 1444.

(*d*) Decreto 16 luglio 1450. Vol. I. l. 2, rubric. 19, tit. 16, parte quarta nella compilazione delle leggi.

(*e*) Sansovino, Venezia con note del Martinioni.

(*f*) Hoc tamen expresse imposito, ut in casibus in quibus vitae periculum immineat, post primam, aut saltem secundam visitationem unum ex collegiatis vocare . . . . et sub sacramento promisit. Instit. del Colleg. Chirurg.

(*g*) Sandi, l c. vol. II. part. II. p. 753.

strato di Sanità (*a*) ed ha minorato il *Collegio* de' *Medici Chirurghi* così, che nel 1478 si è associato qualcuno dei *Medici Fisici* (*b*).

Nel 1480 il Priore che era uno di questi Fisici, ottenne di poter annotare degli altri (*c*), ed allora il Collegio si nominò *Medico-Chirurgico*

Questo Collegio nuovamente ha dovuto dispensare licenze ai *Barbieri*, perchè esercitassero alcune parti della Chirurgia.

Si trova, che un certo *Caesar de Mutina* nel 1497 fu licentiatus *Cavadens* (*d*).

Del 1506 si trova una *licentia medendi de morbo gallico* (*e*)

Del 1527 una *licentia medendi omnia apostemata, et ulcera. Ut possit mederi de tinea* ec (*f*).

Frattanto in quel secolo fecondissimo di uomini illustri se ne trovarono in Venezia parecchi, come: *Aquapendente, Gio. Andrea Croce, Biondo, Brocardo, Casserio, Colle, Faloppio, Gio. Battista Gemma, Litigato, Mariano Santo, Massa, Mercuriale, Montagnana, Paulo Nato, Realdo Colombo, Rodio, Sammicheli, Santorio, Saxonia, Sivos, Spigelio, Stabile, Vesalio, Veslingio,* ed altri, ed il *Collegio de' Medici Chirurghi* si è ristabilito nel suo più grande splendore (*g*); ma sfortunatamente questi nomi sempre cari all'umanità, sono stati ben presto rimpiazzati da' Barbieri.

Nel 1630 una peste che in sedici mesi, fece perire, tra Vene-

(*a*) Secondo il Cardinal Bembo è stato instituito nel 1490. Istoria veneziana Vol. I. pag. 34, ediz. 1790, 4.°

(*b*) Ego Ludovicus de Malatinis Artium, et Medicinae Doctor ingressus sum in Collegio ec. Statut. Colleg. Chirurg. B. p. 14.

(*c*) Item Ego Prior proposui, ut acceptaretur M. Jacob de Bona Artium et Medicinae Doctor, et fuit acceptatus . . . . Fuit determinatum, ut possim accipere Doctores Physicos et Chirurgicos quando voluero.

(*d*) Statut. Colleg. Chirurg. Lib. B. p. 6.

(*e*) Secondo Fallopio, il mal venereo comparve in Italia del 1494. De Morbo Gallico Tractatus. Cap. I. de origine ejus.

(*f*) Statut. del Colleg. Chirurg. Lib. B. p. 105 et seg.

(*g*) Portal. Histoire de l'Anatomie et de la Chirurgie T. I. p. 238. Haller Bibl. Chirurg. Apostolo Zeno. Dissertat. Vossianae. L. I p. 56.

zia, ed il Dogado 93211 persone, ha ridotto il *Collegio de Medici-Chirurghi* a due soli individui (*a*); tal che il Senato

Nel 1635 prese parte che se ne eleggano degli altri (*b*), e non essendosene trovati,

Nel 1638 il *Collegio de' Medici Fisici* è stato costretto a considerare come condizione bastevole, che l'esaminando *sapesse leggere, e scrivere;* e perciò *leggeva egli un articolo di qualche libro, e scriveva come poteva una ricetta per essere licenziato.*

In tale stato di cose, nel 1642 il Senato ordinò che sia rimesso il *Collegio Chirurgico;* ma *distinto dal Fisico* (*c*).

I *Chirurghi* però sempre mancavano in modo che hanno dovuto sostituire dei *Barbieri* nelle armate col titolo di *Barbieri Ceroici.*

Hanno stabiliti i *Norcini, Stufaroli*, e simili.

Nel 1654 il Senato ordinò, che il *Collegio Chirurgico omnino dependeat a Collegio Physico*, e che si formassero tre ordini di Chirurghi, cioè, *licenziati latino sermone: vulgari sermone; e dottorati in Chirurgia.*

Nec tamen approbati habent facultatem medendi, nisi in Chirurgia, ita ut nullum pharmacum aut potionem dare possint sine consilio, et consensu alicujus Medici periti, quem consulere tenentur.

I *garzoni dei Barbieri* in conseguenza divenivano *Chirurghi*, e la *Chirurgia si è intieramente separata dalla Medicina.*

Questa funesta separazione in generale, tutt'ora continua, e forma il più grande ostacolo al progresso della *Chirurgia* e della *Medicina.*

(10) *Richter* si lamenta che i giovani imparino la Chirurgia nelle botteghe dei Barbieri (*d*), e *Plenck* dice lo stesso (*e*).

(*a*) Michael Angelus Rotta de Peste Veneta anni 1630. Quaestiones disputatae Venetiis. Vide Papadopol. Histor. Gymn. Patavini.

(*b*) 13 luglio, Cum ob defectum Doctorum ad numerum duorum qui attualiter Venetiis commorantur.

(*c*) Cum Colleg. Chirurgorum sit destructum propter Doctorum inopiam, cum partim mortui sint, partim extra Civitatem sint . . . . et cum solum tres in Civitate manerent . . . . Hinc factum est ec.

(*d*) Chirurgiche Biblioth. T. III. art. II. p. 289.

(*e*) Elementa Medicinae et Chirurg. Forens. p. 188.

(11) Il *cavalier Temple*, *Gilibert* (*a*), e molti altri hanno condannato questo abuso.

(12) *Non vi ha luogo ad esitare, dice il signor Franck, che gioverebbe ad uno Stato, o lo sbandire senza indugio i Medici e l'arte loro, ovvero il prender misure che rendessero più sicura di prima la vita degli uomini* (*b*).

(13) *L'anno 1530, la Peste ravageant Généve il y eut un nommé Caddoz qui s'accosta de quelques pauvres gens, qui étoient employés à parfumer les nippes des pestiféres. Il leur proposa un moyen infallible d'acquérir des grandes richésses mettant la Peste où elle n'étoit pas encore, la portant ainsi dans des bonnes familles, du bien desquelles ils se saisiroient. Ils conclurent de faire, etc.* (*c*).

On voit encore dans la ville de Milan les inscriptions sur le lieu où étoient les édifices qu'on a renverser, où les scélérats Manufacteurs de Peste avoient soin de s'assémbler (*d*).

(14) Lo stesso Ippocrate si lamentava di questo:

ἰκτριηή τεχνέων μέν πασέων ἐξίν ἐπιωανεζὰτη διὴ δὶ ἀμαϑιαν τῶν δέ χοεωμὲνων ὁϊτη ηκὶ, τῶν ἐιμῆ τὲς τοιῦς δέ ηρινὸντων πολὸ τί πασέων ἤδι ϳων τεχνέων ἀπολὲιπεται, ἤδέ ἀμηρϳὰς τά μάλιςα μοὶ δοηὲει ἔχειν ἀιτίκν τοίηνδε πρὸςιμον γὰρ ἰητριηῆς μονύης ἐν τηςι πόλεσιν ἐδέν ὥριςαί, πλὴν ἀδοξίης.

Medicina omnium artium praeclarissima est: verum propter ignorantiam eorum, qui eam exercent, et ob vulgi ruditatem, quod tales per Medicos judicat, et habet, jam eo res devenit, ut omnium artium longe vilissima censeatur. At vero hoc peccatum ob hanc potissimum causam michi committi videtur, soli namque Medicinae nulla paena in rebus publicis statuta est, praeterquam ignominiae. Lib. de lege.

(*a*) L'Anarchie Médicinale, où la Médecine considerée comme nuisible à la Santé. Neuchâtel. 1772.

(*b*) Polizia Medica. Milano. 1786. T. I. p. 76.

(*c*) Spon. Histoire de Géneve. T. I. Liv. II. p. 202.

(*d*) Nani, Historia della Rep. Venet. Lib. VIII. p. 389 edit. 1686. Ragguaglio dell'origine, e giornalieri successi della gran peste seguita dall'anno 1629 al 1632. Cap. XLII. Milano per Filippo Ghisolfi 1648.

Làtuada, Descrizione di Milano, Vol. III. p. 331.

(15) Nel 13.° secolo in Venezia, la casa per il Medico era quella che poi serviva pei Camerlenghi a Rialto (*a*).

(16) Sembrerà forse, che l'elezione fatta dal popolo potesse divenire viziosa: è però da notarsi, che la scelta non potrebbe cadere, che sopra uno di quelli, che precedentemente furono eletti dal Magistrato, §. 94, che si sono esercitati nei varj uffizj di Sanità, e nella pratica degli ospedali, §. 139.

Dopo la lettura delle qualità, che il Medico deve avere; e dopo avere giurato di non ascoltare, che l'impulso della propria coscienza in questo affare, §. 37.

D'altronde, il popolo lo ha già sperimentato, §. 97, lo ha veduto agire: conosce le sue qualità morali: sa se sia disgraziato o fortunato nella pratica, ec. ec. L'elezione dunque non potrebb'essere nè più cauta, nè migliore.

Medicorum intra terminum praefinitum constituendorum arbitrium, non Praesidi provinciae commissum est, sed ordini et possessoribus cujusque civitatis: ut certi de probitate morum, et peritia artis, eligant ipsi, quibus se liberosque suos in aegritudine corporum committant.

Digesto Lib. L. Tit. IX de Decretis ab ordine faciendis Lex. I. Ulpianus lib. III opinio.

(17) Per mezzo fiorino all'anno, ogni individuo avrà tre valenti Medici, cioè, uno stipendiato, §. 16, un ausiliario, §. 98, ed un consulente, §§. 79, 80.

(18) I nomi di primo Medico, secondo ec. in questo piano sono instituiti per graduare li stipendj, e per mantenere l'emulazione, onde ogni stipendiato procuri di meritare non il nome di primo, giacchè non hanno nessuna dipendenza tra loro; ma lo stipendio: ed ecco che il Medico ristabilito in uffizio ritorna ad acquistare l'onorario che aveva, più l'annuo aumento; ed in conseguenza ritorna al posto lasciato, ancorchè non abbi riacquistato il titolo, al quale tosto, o tardi dovrà pervenire.

(*a*) *Sansovino. Venezia* L. VIII.
Temanza, Antica pianta della città di Venezia p. 67. *Medicorum intra terminum ec.*

(19) Tre volte al giorno, in ore determinate, registrerà le sue osservazioni meteorologiche riguardo all'*Aria*, alla *Terra*, al *Mare*, o *Fiume*.

Rapporto all'*Aria* noterà l'elettricità, nebbia, nubi, umidità, agitazione, peso, calore, qualità.

Circa la *Terra*, il magnetismo, moto, condizione.

Quanto alle *Acque*, noterà l'altezza, moto, purità.

La condizione dei giorni: lo stato della campagna.

Alla fine di ogni anno manderà al *Consiglio veterinario*, §. 1019, il risultato di tali osservazioni, e di quelle del Parroco presso al quale fosse accaduta la Episootia, §. 245.

Dirà e. g. in quest'anno l'Atmosfera era elettrica a tanti gradi . . . . . Cioè, nel mese N. N. alle ore mattutine tanto

Nelle vespertine . . . . .

Nelle notturne . . . . . e così degli altri.

Lo stesso dirà delle corruscazioni, lampi, fulmini, tuoni;

Della nebbia dell'aria, del villaggio, dei monti, della campagna, delle paludi;

Se fu nebbia bianca, caliginosa, oscura, plumbea;

Delle nubi, se furono elettriche, semielettriche, piovose, procellose, da neve, da gran pioggia, da calore anomale.

Determinerà la quantità, forma, direzione.

Indicherà l'umidità misurata con l'igrometro posto all'aria aperta.

Della rugiada, brina, grandine, neve, pioggia.

L'acqua che avrà raccolta: la evaporata;

L'agitazione, se pulverulenta: se agitata dal vento tramontana, borra, levante ec.

Il peso misurato col barometro;

Il calore, al sole, ed all'ombra;

Le qualità indicate dall'eudiometro;

Circa la Terra; descriverà il magnetismo espresso dagli aghi inclinatorio e declinatorio.

Il moto misurato dal sismometro.

La sua costituzione, cioè

Se il suolo era caldo, umido, secco, coperto di neve, gelato;

La condizione dei giorni, quanti sono stati chiari, quanti oscuri, variabili, procellosi, orribili.

In quanto alle osservazioni agronomiche, dirà in generale, se la campagna era verdeggiante, o spoglia.

La costituzione dei pascoli: qual pianta abbondava, quale mancava, oppure era degenerata.

(20) Non manca mai una pianta in tutto un territorio, se non vi è un vizio nella terra, o nell'aria, che ne impedisca la vegetazione. Questo vizio stesso potrebbe influire sulla salute degli animali, il rimarcarlo è bene.

Il signor *Vaccà Berlinghieri* dice:

Per vizj incogniti dell'aria vengono per lo più l'epidemie delle bestie domestiche. Vizj simili cagionano mali epidemici nei vegetabili, e non di rado l'epidemia attacca solamente alcuni particolari generi di piante, ec.

Nell'anno 1798 *le stagioni furono generalmente ben temperate, pel freddo, caldo, umido, e secco, onde doveva riuscir sano anche pe' vegetabili. Eppure è stato funestissimo nel distretto, ne' monti, e nelle colline di Pisa, per la fruttificazione degl'ulivi, de' peschi, de' peri, e in molti paesi il male è passato anche nei meli, e nelle viti.*

Osservando questo ramo importantissimo di Fisica siamo portati a stabilire che l'atmosfera per le cause annunciate straordinarie concepisce un gran numero di vizj o siano qualità nocive differentissime, fra le quali ve ne sono di quelle che non sono nemiche della salute de' vegetabili, o animali in generale; ma solamente di alcune specie di essi ec. (*a*)

(21) *Juvat tamen . . . . veritatem dictionis confirmare . . . . Medicinam unam esse non binam, quae hominibus medelam promittat; quod nullus esse queat, qui Medicus non sit, verus Chirurgus: quodque, nec Medici titulus magni adeo habendus esse possit, qui, quod Chirurgi est, non saltem quam*

(*a*) La Filosofia della Medicina. Pisa 1801. p. 32.

optime colleat, licet ipsam opera manum adplicare non adsueverit (*a*).

(22) *Quanta vero, quamque felix rerum mutatio sub intimiori Chirurgiae artis cum Medica, coniunctione observatur* (*b*).

(23) Ippocrate esigeva più ancora:

ἰκτρὸς γὰρ φιλόσοφος ἰσόθεος, πολλῇ γᾶρ διαφορὴ ἐπὶ τὰ ἕτερα ἐὴ εἶναι·

Medicus enim philosophus est Deo aequalis. Neque enim multa est inter ipsos differentia ec. (*c*).

Io considerando che in questo piano si tratta di seegliere il Medico, offro il catalogo delle qualità che in esso sarebbero desiderabili; perchè chi dovrà cleggerlo, avendole presenti, se le risovenga, e possi paragonarle a quelle del candidato, per vedere se possede le essenziali.

Se dovessimo accomodarsi alla morale difettosa degl' uomini, si perpetuarebbe l' ignoranza ed il mal costume. È neecssario presentare il ritratto di quel che dovressimo essere, affinchè eessiamo una volta di essere quali siamo: è poi fuor di dubbio, che il Medico deve avere delle qualità superiori al comune degli uomini: volete vedere se è vero? figuratevi un Medico con le qualità opposte: intimo nelle vostre famiglie; depositario della vostra vita, e di quella dei vostri figli, e vedrete quall'orrore vi sorprenderà sull'istante.

Fungitur Medicus gravissimo officio, quia id circa vitam humanam versatur; huic et nobilissimo, et in quo non licet esse mediocrem (*d*).

(24) Vi sono delle malattie assolutamente nascoste come e. g. quelle peripneumonie mortali cacoethes, delle quali parla *Baillou* sotto il titolo di *peripneumonia latens* (*e*).

J. P. Franck, vide una tale peripneumonia occulta, e dice

(*a*) S. P. Franck. Oratio academ. de Chirurgo Medicis auxiliis indigente. Fuini 1787. Delect. Opuscul. Vol. IV. p. 309.

(*b*) Franck, L. C. p. 308.

(*c*) Lib. de Decenti ornatu. Vol. I. p. 55. edit. Vander Linden Lugd. Bat. 1665

(*d*) Stoll. de officio Medici. N. 1.

(*e*) Epidem. et Ephemerid. Lib. I. T. I.

aver veduta una epidemia tra le vacche. Questa malattia non offre alcuna diagnosi, soggiunge egli; non è che all'apertura dei cadaveri che si conosca, mentre ella era nascosta nel vivente sotto l'apparenza della salute.

Est tamen ubi et in thoracis cavo, occulta viscerum inflammatio latuit; cui signa, cum viveret egrotans, defuere quidem; sed ubi dira inflammatio vel facta jam pulmonis suppuratio, post mortem demum in conspectum venerunt. Eadem implurimis accidisse vaccis observavimus, quas cum epidemica summeque lethalis has bestias prosequeretur peripneumonia: vel cum saniores apparerent, experimenti causa mactatas, cum duro ac inflammato pulmone secuimus (*a*).

J'ai vu un ou deux exemples de ces maladies, cachées, dice *Henri Fouguet*, qu'on pourroit appeller *enteritis occulte*, ou il n'y a ni ombre des fievre ni le moindre ressentiment de douleur et qui sont bientôt suivis de la gangrene (*b*).

Ve ne sono anche di quelle, delle quali nemmeno con la sezione anatomica si può rinvenire la sede.

Baumes descrive una delle seconde (*c*):

Le 26 mésidor, tandis que les maladies de la constitution étoient gastriques, un malade aprés quelque tems de sa maladie, fut apportè à l'ecole clinique.

Il etoit âgé d'environ 50 ans;

Son visages n'etoit pas bon, il avoit l'air abattu, et ses joues étoient pales; la langue étoit limoneuse; son haleine étoit fétide; il y avoit douleur gravative de la tête: phenoméne des maladies regnantes, et l'epigastre étoit élevé sans tension.

Le pouls, quoique mou, un peu foible, paroissoit encore avoir un reste de force.

(*a*) De curand. Homin. Morb. Epitom. Lib. II. De inflamm. p. 135. Ticin. 1792.

(*b*) Observations sur la constit. des six prem. mois. de l'an. V. p. 36. N. I Montpellier. an. VI.

(*c*) I. B. T. Baumes. Méthode de guerir les maladies. Montpellier, II. année de l'Ere Républic. p. 241. Nécrologes premier cadavre.

Dans la nuit, le malade étoit agité; il poussoit quelques plaintes, il eut des soubresauts des tendons, et couchoit constament sur le dos; on lui donna le matin sa médicine ordonnée; les évacuations furent médiocres, faciles, et il parut y avoir du soulagement.

Les agitations de la nuit suivant furent moins rémarquables, mais la physionomie n'étoit pas rélévée, la langue n'étoit pas bien humectée, le malade avoit de l'odeur, et il y avoit un gonflement pâteux dans l'endroit où repond la parotide gauche. Aux approchés de la nuit, la tête parut s'embarrasser, la parotide avoit augmentée, les mouvemens convulsifs des parties soumises à l'empire de la volonté furent plus sensibles.

Le lendemain, il sortit une autre parotide au côté droit et la première étoit un peu flasque, le pouls foible, petit, mout et très-frequent; après 48 *heures passées, les deux parotides s'étant faissées, le malade mourut.*

Son cadavre fut ouvert, l'intérieur de la tête, de la poitrine et du bas-ventre n'offroit aucune lésion.

La rate fut trouvé très-petite relativement à la stature du cadavre et au volume de ses organes.

Il y a donc des cas où la cause de la mort échappe à notre sagacité ; où les effets méme de la maladie ne pouvent être apperçus par nos sens.

Se questo illustre Professore, avesse aperta anche la spina, e scoperta la spinal-midolla, forse avrebbe ritrovata la sede del male.

(25) *Piguer* assicura essersi convinto, nella sua pratica, della verità di ciò che asserisee *P. Prospero Martiano*, cioè, che l'andamento delle malattie croniche, segue il movimento del sole, in modo che queste malattie s'irritano, e si esacerbano nelle epoche nelle quali il sole passa di moto proprio da un segno dello zodiaco all'altro, percorrendo l'eclittica, per la formazione dell'anno: ciò che corrisponde al giorno 20 di ogni mese (*a*).

(26) *ὅδ ἦν μὲν ἀρκέση πρὸς τὸ ὀφθῆναι, ἐξαρκέσει καὶ πρὸς τὸ ἰατρὴναι,*

(*a*) Obras d'Hippocr. Illustradas.

Medicus vero si quidem suffecerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sanandum (*a*).

(27) Il termine di *eccitabilità*, esprime la disposizione che ha la fibra animale vivente, ad essere risvegliata, richiamata alla vita, all'azione; da *eccito*, *sursum cito*, *ad vitam revoco*.

Nel sistema *Browniano* viene preso per sinonimo ad *Incitabilitas* sebbene questo significhi tutt'altra cosa, poichè viene da *incito*, commovere

(28) Eretismo ἐρεθισμα viene da ἐρεθίξω, ἐρεθω irrito, eccito, esacerbo, acuisco (*b*).

Anche nel senso morale ha una consimile significazione.

Erethismo, irritamentum, irritatio ad aliquid provocatio, contumelia, contumeliosa provocatio. *Appianus*

La causa che eretizza ἐρεθίξειν non si limita al solo irritare; ma come τό τῇ ριπιδι τὸ πῦρ ἀνάπτειν καὶ τὸ παρορμᾶν ἐπὶ τι καὶ παραθοῖγειν.

Flabello ignem accendere, et ad aliquid impellere, incitare, et instigare. *Suida Lexicon.*

L'idea che risveglia in noi il vocabolo *eretismo*, si è appunto quella d'uno stimolo che si risveglia, viene spinto, o determinato verso qualche oggetto, e produce degli effetti relativi alla sua natura, ed a quella della parte che ne riceve l'impressione.

Qualche volta il termine stesso esprime l'impressione già fatta, e la parte allora viene considerata in uno stato di eccitabilità esaltata (*c*).

Ἀ'πὸ δὲ κοιλίης ἐρεθισμῷ κόπρανα λεπτὰ οἷα ἄπεπτα πολλὰ διῆκει μετὰ πόνε.

Ab Alvi vero parvo erethismo stercora tenuia velut incocta multa prodibant cum dolore (*d*).

Altre volte significa dolore.

ἄλλον τινα ἐρεθισμὸν.

Qualche altro dolore. *Galeno*

Stimolo οἷς κατὰ φάρυγκα ἐρεθοισμοὶ ἐπεξιῆως τὰ πὰρ ὲς ἐπηργματα.

(*a*) Hippocr. Lib. de Arte sect. XX p. 11 edit. supracit.

(*b*) Sylburgii. Etymologicon Magnum.

(*c*) Nota 25.

(*d*) Hippocr. Epidem. Lib. I. Agr. II.

Quibus circa fauces irritamenta sunt, hi tumores circa aurem leniter erumpunt (*a*).

Ristagno, inerzia, ec (*b*)

Tutto ciò che si oppone al corso della natura o ritarda il suo moto verso la crisi, sia rimedio, alimento, salasso, affezione di spirito, e di corpo; è un eretismo (*c*).

O segno eretizzante *σημεῖον ἐρεθιςκὸν. James Diction.*

Sotto tale significazione si trova pure presso *Ippocrate:*

τὰ κρινὸμενα καὶ τὰ κεκρινομένα ἀρτίω μὴ κινέειν μκδὲ νεωτὲρο ποιέειν, μήτε φαρμακὶοισος μητ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ ἐᾶν.

Quae judicantur, et judicata sunt integre, neque movere oportet, neque novare, neque medicamentis, neque aliis irritamentis, sed sinere (*d*).

S'intende dunque per eretismo, qualunque affezione del solido, *et omne irritamentum comprehendens cunela, quae quovis modo vires vitales reddunt infirmiores, et ita flammam sive calorem vitalem labefactant, aut criticos conatus impediunt, sive sint acres et vitiosi humores in corpore, et alia praeternaturalia, lumbrici, calculi, ec. sive res externae, vigiliae, ira, moeror, ec.* (*e*).

(29) Il *giovine Medico* spiegando tutti li segni e sintomi delle malattie in simil guisa, non potrà sfuggirli nessuno, ed acquisterà l'abitudine di ben ordinarli.

Se non li disponerà secondo la loro successione, si troverà confuso, e la confusione stessa lo renderà avvertito dell'errore.

Non potrà mai unire due cose incompatibili nella spiegazione di un segno o sintoma: la natura della malattia in conseguenza gli diverrà palese.

L'Anatomia, la Fisiologia, la Semiologia, la Simptonicatologia, e la Patologia, gli dovranno esser sempre presenti, e le metterà in contribuzione.

(*a*) Hippocr. Coac. Pranotim. Sect. II. Vol. I. p. 545 edit. supracit.

(*b*) Areteus, Curat. acut. morbor. Lib I. C. I.

(*c*) Castelli, Lexicon Medic.

(*d*) Aphorism. 20 Sect. I pag. 71 Vol. I. edit. supracit.

(*e*) Galen. Cap. II. de Ratime vict. in acut. tit. 54.

In una parola, se vi è la maniera di formare l'occhio pratico, è questa.

(30) Al Capo di Bona-speranza, e tra i Cafri, pro Morbo vix habentur (*a*).

In alcuni luoghi della Francia = nonnisi teneriora infantium, puellarumque corpuscola, quibus afficiendis praecipue aptum est, quia solos infantes, adultum nullum corripiunt (*b*).

(31) Discidi in Puella variolas varias in femore, vidi in aliquibus inflammationem pustulae subjectam ad ossa usque penetrasse et in portionis inflammatae medio, quasi filum alterum, ex centro nigrescente pustulae variolosae, ad os usque ductum (*c*).

Credo che questo filo sia appunto la papilla nervosa eretizzata, §. 412, contenente il miasma, come ho detto.

(32) Frequenti esempj d' Idrofobia furono osservati nella febbre epidemica del 1764 descritta da *Larione* (*d*).

Negli atti dell'*Accad. d' Edimburgo* (*e*) si riferisce un Idrofobia dipendente dall'infiammazione del ventricolo, e curata con molte flebotomie.

Tronchino adduce due casi d'Idrofobia spontanea (*f*).

Vi sono simili esempj nelle *Ephem. Natur. Curios. Cent.* III. *Obs.* 50.

Nei *Comment. Norimb.* ann. 1760, Hacbdom 36, N. 1; ann. 1743 Hebd. 5. N. 2.

Presso *Sanchez.* Opp. V. I p. 375.

Brogiani de *Venenis.* p. 105.

Journal de Médicine ann. 1757 Fevrier, et 1767 Juin. *Wan-Swieten* T. III. §. 1130. Gio. Battista Faleto, Epistola de Raro Morbo Histerico; descrive un'Idrofobia dipendente da convulsioni (*g*).

(*a*) Kolbius, Descriptio Promontorii Bonae Spei et Regionis Cafrorum p. 257.

(*b*) Wertof, Disquisitio de variolis. p. 15. N. 8.

(*c*) Stoll. Ratio Medend. Vol IV. p. 212.

(*d*) Istoria ragionata de' mali osservati in Napoli nel 1764, Vol. III. p. 1. e seg. ediz. Venez. 1802.

(*e*) Vol. I. Art. 29.

(*f*) De Colica Retonum. C. XVI. Obs. I et II p. 29.

(*g*) Giornale di Medic. d'Orteschi Vol. V.

(33) Tutti li *Pratici* sanno, che le ostruzioni della milza, o del fegato producono corsi di sangue del naso.

Galeno insegna il modo di sopprimerli applicando delle ventose supra lienem si e sinistra nare; super jecur vero si e dextra exeat (*a*).

Federico Mickel dimostra che vi è un ramo di nervi, che comincia un poco più basso del 5.° pajo, si estende sino agl'intercostali, e produce un consenso tra le narici, il diafragma ed i visceri del basso ventre (*b*).

Lo stesso dice *Morgagni*. Par quintum ad intercostales qui et cum cervicalibus tot habent communicationes et per diaphragma transeunt (*c*).

Che il fegato urti il diafragma nessuno ne dubita; che l'urto passi alle narici, lo attesta lo stesso Morgagni.

Insultus quibus erat obnoxius de epilepticorum genere, eosque ex hypochondriis incipientes, sensus praecedebat ipsi molestissimus foetoris cujusdam, quem nemo adstantium percepire unquam potuit, ne oris quidem, et nariun alitum eo tempore de industria excipientium quo ille maxime de foetore querebatur; ut propterea mihi videtur, ab irritato in hypochondriis ramo aliquo nervorum intercostalium, cum motum in narium membrana propagari qui non absimilis ejus esset quem res graveolens excitaret, donec crescente intercostalium nervorum irritatione cerebrum et nervos omnes corriperet (*d*).

(34) *Casimiro Medico*, crede il Vajuolo un male spontaneo, quantunque si propaghi per contagione.

Lo paragona alla scabia che sebbene spontaneamente nasca da un vizio interno, pure si attacca contagiosamente nei sani, e sostiene essere assai mite la forza contagiosa d'entrambi, attribuendo il corso epidemico del Vajuolo alle vicissitudini dei tempi, come negli altri mali epidemici (*e*).

(*a*) De Art. curand. ad Glaucon.

(*b*) Hist. de l'A. D. S. de Berlin ann. 1751. Class. de Philos. Experim.

(*c*) Epistol. XIV. N. 28.

(*d*) L. C.

(*e*) Comment. de Reb. in Scient. Natur. et Medic. gest. Suppl. II. Decad. II. p. 225.

(35) Nil aeque attente observari atque vox, et respiratio debet. His enim integris magna spes est, violatis, dubia. Lommius (*a*). Bona respiratio in variolis est unum ex optimis signis, licet alia sint gravia, ut eenties observatur Baglivius (*b*).

(36) I doveri che s'impongono al Clinico in questo piano, non tendono ad altro, che a render la sua pratica ordinata e suscettibile di dimostrazione.

Egli è libero nell'uso di qualunque rimedio: potrà stabilire qualunque teoria; ma dovrà dire qual teoria ha stabilita, ed a quale indicazione avesse diretto il rimedio preseritto.

Anche questo rendimento di conto, che è ben piccola cosa, si riduce al due per cento degli ammalati che visita, perchè tanti appunto ne muojono all'anno; per quello riguarda gli altri 98 è libero perfettamente, e potrà senza render alcuna ragione preserivere qualunque rimedio, eccettuati i veleni propriamente detti.

(37) Qui nascerebbe un dubbio: se veramente il Medico può aver Giudice; perchè il giudizio dipendendo dalla deserizione delle malattie, e questa essendo fatta dal Medico stesso; egli necessariamente dirà quello che gli piace.

Ecco la risposta.

Il mio scopo in questo regolamento consiste nell'obbligare il Medico a riflettere a quello che fa, ed a render conto delle sue operazioni, quando queste hanno deciso della vita di un cittadino.

Egli nella storia che darà al Giudice locale, §. 1001, dirà quello che vorrà, questo è vero; ma resterà egualmente vero che aveva preseritti i tali e tali rimedj, perchè non sarà possibile di occultarli: mentre il libro dello Speziale Cap. XII. ed il libercolo della famiglia del defonto Cap. XI. ne faranno fede; nè sarà mai possibile, che la famiglia stessa si unisca con il Medico per deludere il Giudice locale.

L'ordinario dunque avrebbe da tessere una storia regolare, nella quale vengano ordinatamente comprese prescrizioni tumultuarie, e

(*a*) Observ. Medicinal Lib. III p. 212 edit. ven. 1748.

(*b*) Praxeos Medicae, Lib. I. de Respir. in acut. p. 57. edit. ven. 1721.

contro indicate. Vi vuol ben del talento e della bravura per far tutto questo, e non potrebbe pervenirvi, senza gran riflessione e gran studio.

Questo appunto si è quello che ricerco. Può aver dunque il suo Giudice anch'esso, e deve averlo.

(38) I *Romani* lo punivano con la pena di morte, o con l'esilio (*a*): Si Medicus, qui servum tuum secuit, et dereliquerit curationem ejus, et ob id mortuus fuerit servus, culpae reus erit. Lex. 8. ff. Leg. ad Aquil. §. 6 et 7.

(39) Qualche volta un veleno, prescritto da un gran Medico, parve che avesse fatto un buon effetto: i Medici meno istrutti hanno voluto imitarlo col sacrifizio dei malati.

L'umanità del Sovrano non può permettere, che il popolo sia impunemente avvelenato dal capriccio, dalle private passioni, dallo spirito di sistema, o dall'ignoranza del Medico.

(40) La legge Visigotica lo condannava a morte (*b*):

Si un Médecin abandonne un malade, où que par ignorance il lui donne des remédes pernicieux ec. (*c*).

Gravius gladio venenum. *Tit. VIII ad legem Corneliam*

Plus est hominem extinguere veneno quam occidere gladio. *Lex. I. C. de Malef. et Math.*

(41) *Ippocrate*, nel libro de Aere, Aquis, et Locis, attribuisce alle località una grande influenza sul fisico, e sul morale degli uomini.

(42) *Polibio*, dice, che il clima forma la figura, il colore, ed il costume delle Nazioni.

(43) Nella *Morlachia veneta*, al mio tempo si cominciò a piantare le viti, ove prima si seminava il grano.

Col vino s'inebriavano: in conseguenza le ferite, gli omicidj, la fame divennero frequenti.

(44) Varie sono le cause alle quali il popolo si trova sottoposto.

Il governo, le leggi, l'esempio dei capi, il commercio, la religione ec.

(*a*) Cod. Giustin. Institut. L. IV. Tit. III. C. XXIII. de lege Aquilia, §§. 6 et 7.

(*b*) Digest. Lex Visigotica XI. Tit. I. C. VII.

(*c*) Le droit de la Nature T. II. L. VIII. C. I.

Tutte queste cause, agendo continuamente sopra il suo fisico, producono quelle inflessioni dello spirito, che divenendo abituali formano il carattere delle Nazioni, ed i loro costumi; e siccome tali cause sono suscettibili di un' infinità di difetti; necessariamente ne seguono altrettante inflessioni difettose, ed in conseguenza, costumi viziosi, e delitti.

Conoscere queste cause, la modificazione che acquistano gli organi sotto la loro azione; le inflessioni dello spirito, che ne derivano; in una parola, conoscere la costituzione fisica del popolo, quanto ella possa sopra il suo spirito, e quanto lo spirito possi sopra di essa: questo è affare del Medico, e di quel Medico che ha esercitata la clinica per trenta anni.

Il nostro Medico dunque, come una volta si occupava delle cause che disordinano il fisico degli uomini e del modo di correggere tali disordini; così nel Tribunal criminale si occuperà parimenti delle cause che alterando il fisico, producono i difetti morali, i delitti.

(45) Si potrebbe obbiettare, che oltre li 7500 Medici stipendiati, §. 6, secondo il piano proposto, §. 800, vi sarebbero altrettanti ausiliarj, §. 94; dei suffraganei, §. 142; dei Chirurghi, §. 143; e dei Medici particolari Cap. VII. dei quali si avrebbero da esaminare le storie, ed in conseguenza i Giudici non potrebbero bastare. Eccone la risposta.

Qualunque fosse il numero dei Medici d'uno Stato di 30 milioni di abitanti, §. 800; siccome prima che questo piano fosse stabilito vi vorrebbero parecchj anni, così li rispettivi Giudici locali, §. 1001, insensibilmente si formerebbero le rubriche degli ignoranti, e dei dotti.

Ogni membro del Collegio medico giudiziale, §. 1008, dunque, non avrebbe a far altro che il catalogo de 166 Giudici locali che vi sarebbero nella sua regione, §. 795, per conoscere qual di loro portasse un retto giudizio alle storie, e qual no. In tal caso non avrebbe che da esaminare il rispettivo catalogo dei Giudici locali stessi, §. 710, dal qual rileverebbe il valore d'ogni Medico, e lo riscontrerebbe nelle storie relative per ratificarlo.

Inoltre non tutti li Medici meriterebbero particolar attenzione.

Avrebbe dunque da esaminare appena 9, o 10 storie al giorno, come si è detto.

(46) In *Venezia* il Medico godeva molte distinzioni: *per decreto del Senato* 20 *giugno* 1334:

Cadavera mortuorum non deferantur ad sepulcrum induta alio indumento quam stamineo exceptis Palatio Srerenissimi D. Ducis, Doctoribus juristis, Equitibus, et Medicis (*a*).

Per decreto 18 novembre 1323: Capta fuit pars in Consilio Rogatorum quod Medicis non fiat aliqua novitas ad faciendum imprestita.

16 augusti 1345.

Quod omnes Medici sint exempti a duodenis vel imprestitis (*b*).

Per decreto del Senato 1360.

Il Medico poteva vestir l'abito come li Cavalieri.

Per altro decreto dello stesso anno:

Doctores possint uti vestibus ad libitum (*c*).

Per Decreto del maggior Consiglio 1.° settembre 1382

Li Medici permanenti avevano voce alla cittadinanza originaria.

(47) La salute del popolo in ogni rapporto è un oggetto molto interessante.

Le epidemie sempre comineiano in esso, perchè più esposto alle loro cause, e (*d*) perchè trascurato.

Il popolo essendo assistito come conviene, saremo prontamente

(*a*) Degli Agostini L. C. p. 8. Istoria degli Scrittori Veneziani.

(*b*) Ex Libr. Notal. Rosa, et Stat. Cap. 42. 1452 16 May, 1523 23 Junii, Cap. 70. 1744. 20 febr. 1755.

(*c*) Sansovino. L. C.

(*d*) Quivis fere morbus epidemicus aut contagiosus, apud miseriorem populi classem et exoritur, et quam maxime dominatur ex fatali corporis ad recipienda morborum seminia aptitudine.

Medici, Chirurgi, Militum Praefecti, Confessores, licet in corrupta aegrotantium atmosphera versentur, atque iisdem vicini adsistant rarium tamen a contagio afficiuntur.

J. P. Frank de popular. miser. Morbor. genitrice Delect. Opuscul. Vol. IX. p. 321.

avvertiti, §. 644, all'apparire di questi flagelli, e potremo prevenirli, o almeno evitarli.

(48) Ne verrons nous jamais les médecins d'accord entre eux, et serons nous-toujours obligés de confier notre vie à des gens qui ne s'accordent le plus souvent que pour trouver les moyens de la détruire (*a*)?

(49) Le crudeli vessazioni che soffrono quegli sfortunati fanciulli, soggetti all'incontinenza di orina la notte, massimamente nei collegj, ed in particolare nei collegj militari; i colpi di bastone che riportano, in vece di rimedj, oltre l'eccessivo disagio che seco porta la malattia stessa, fanno orrore. Quanto siamo barbari ancora!

(50) Il consulto, §. 401, tenuto tra Medici amici, ha molti vantaggi

1.° Il Medico fa veder che è capace di farlo.

2.° Si esercita a comunicare regolarmente le sue idee circa le malattie.

3.° Intende come gli altri ragionano, conosce i loro metodi, e lo stato della medicina nel paese.

4.° Prende la malattia nei varj punti di vista che può esser presa, e ne risulta il più ragionevole.

5.° Diviene più animoso, e può avventurare quelle operazioni che altrimenti non azzarderebbe di fare.

6.° Si garantisce dai rimorsi, che gli potrebbero restare.

7.° Può incontrare un suggerimento utile, o

8.° Quel consulente che abbi veduto un simil caso, e pronosticare la fine.

9.° Previene la satira che ordinariamente va annessa agl' infortunj.

10.° Rimane nella confidenza che godeva presso l'ammalato, la quale altrimenti viene a vacillare nel dubbio che introduce la censura, in proporzione che il male si aggrava.

11.° Può rappresentare il cattivo pronostico, senza far nascere la diffidenza e la confusione che seco porta il timore, perchè l'ammalato confida nel consulto

(*a*) Relation Historique de la peste de Marseille, an. 1720 p. 380.

12.° Dimostra una modestia, che gli conciliа della propensione, al contrario del disprezzo che si attira l'orgoglio.

13.° Fa conoscere dell'amicizia per il suo cliente, e del timore di perderlo.

Questi sono vantaggi che non ammettono dubbio; ma sono più per il Medico, che per l'ammalato. Egli ha più da sperare da un Medico dotto e probo, quando tortura la sua mente per salvarlo, esponendosi alla critica, di quello che da un Medico che essendo al coperto dalla maldicenza, placidamente procura di ben riuscire; molto meno da più Medici che per dover d' uffizio suggeriscono delle tumultuarie prescrizioni, e meno ancora quando si fanno lecito di fare qualche esperimento.

D'altronde tutti questi vantaggi, suppongono sempre conformità d'idee tra li consulenti; perchè se e. g. uno fosse browniano, e l'altro di diversa opinione, ne seguirebbe un dannoso conflitto; l'affare del consulto in conseguenza è estremamente difficile da determinarsi, ma dovendo farlo, sarà sempre meglio nel principio della malattia, che quando è avanzata, vedi nota seguente.

(51) Il consulto fatto nel principio della malattia, quando l'ammalato non lo vuole, fa un effetto diverso dal consulto che viene ricercato.

Nel primo caso l'ammalato non dà nessuna retta al consulente: ha tutta la confidenza nel suo Medico, il quale restando l'arbitro della cura, può approfittare del consulto, e dirigerlo a suo modo.

Nel secondo caso l'ammalato confuso dal timore di morire, ascolta il consulente come oracolo, e questo diviene il dittatore.

Ognuno ben vede quanto dannoso sarebbe se s'incontrasse un consulente nemico del Medico ordinario, ma sia amico o nemico, vorrà sempre appropriarsi il merito della cura; e siccome qualunque fosse l'esito non si potrebbe mai accusarlo, così mai portà avere un interesse reale; intanto che il Medico ordinario è stato già alienato dall'impegno, §§. 409, 410.

Il consulto dunque fatto nel principio della malattia sarà sempre il migliore.

Per le malattie lunghe poi, dovrebbe esser fatto in iscritto. Que-

sto sarebbe la pietra del paragone dei Medici. Ognuno di essi dovrebbe raccogliere la storia del male: analizzare i fatti, riflettervi sopra, ed allora potrebbe determinarsi con cognizione di causa.

Di una simile analisi, abbiamo data l'idea al §. 352.

Se le opinioni dei consulenti nei loro scritti non si combinassero, si dovrebbe convocare un terzo, o più ancora, §. 433, e questi dovrebbero prendere in considerazione le opinioni dei primi, confutarle, e dare il loro parere ragionato, e sempre in iscritto.

Dovrebbero in oltre, essere possibilmente laconici, e valersi di termini chiari.

(52) In Atene, tutti li Tribunali, che potevano condannare un cittadino alla morte, o all'esilio, o all'infamia erano occupati da un gran numero di uomini. Quando era questione di giudicare Demostene, che si accusava di essersi lasciato corrompere dal danaro di Harpalo, si fece un' assemblea contro di lui di milla cinquecento Giudici per decidere una questione di fatto, e per pronunziare su la natura della pena.

Plaidoyer de Dinarque contre Démostène. p. 72.

(53) Il n'y a qu'un gouvernement sage (dit M.r Dumas, Principes de Physiologie T. 1. p. 457.) dans lequel les loix agiraient en sens contraire de ces causes physiques, qui puisse en arrêter l'éffet, de manière que, plus l' influence des localités porte les hommes vers certaines inclinations pernicieuses, plus les moyens politiques et moraux les en doivent éloigner. Ce principe de combiner toujours le résultat des loix avec celui des passions, des caractères, des tempéramens, des localités afin de réprimer par des institutions sociales, ce que ces choses pourraient avoir de nuisible, ne fut point négligé par le fondateur de la Médicine, dans cet ouvrage étonnant qui cache les plus belles leçon de politique et de morale qu'on puisse consulter.

Hippocrate de l'air, des eaux et des lieux.

(54) Minores quidem civitates possunt quinque Medicos immunes habere . . . . Maxime autem civitates decem Medicos. L. 6. §. 2 ff. De excusationibus.

NOTA (55)

Metodo clinico di descrivere una Malattia

MALATTIA DEL CONTE N. N.	SEGNI * Pronostici	SEGNI * Critici	CRISI	INDICAZIONI GENERALI	RIMEDJ	EFFETTI	BEVANDE ALIMENTI
Cause predisponenti Di anni 22 da Presburgo, cattolico romano, temperamento bilioso 1; nervoso; irritabilissimo 2; gracile; sempre sano, nubile. *Cause antecedenti* Costituzion siroccale; disordini di traspirazione 3; eccessi nella dieta 4. *Cause eccitanti* Li 11 novembre a mezzanotte escì dal ballo sudato, senza mantello attraversò lunga via.				1 Temperare la bile 2 Non aggiunger stimoli 3 Dissipare il principio, la disposizion catarrale. 4 Purgare	Nel soddisfare alle indicazioni particolari i rimedj saranno amministrati avendo riguardo alle indicazioni generali.		
Ingruenza Primo dicembre 1806, Trieste. Circa il vespero occhi lucidi, irrorati di lacrime; faccia terrea; lingua molle; rossa nei lembi, coperta di muco giallo, amaro; gran sete 5; desiderio di bevande acide; dolori al ventre 6; indolentramento universale, più alle ginocchia 7; freddo ricorrente; polso or più, or meno elevato; febbre; respiro naturale; dolor gravativo di testa; morsicamento allo stomaco. *Definizione* Febbre con i segni, e sintomi suddetti. *Grado* Questo primo grado di alterazione degli organi e dei sistemi, avendo riguardo alla causa efficiente che si annuncia nel sistema gastrico, determinerà i gradi successivi.				Indicazioni particolari 5 Estinguere la sete 6 Lenire i dolori 7 Idem	Ol. Ricini unc. jj. Ol. Amygd. unc. j. Sp. CC. unc. semis m Ungeva le parti	Purgò due volte poco Son cessati	Limonea
2.° Notte inquieta. Mattina remissione quasi totale; sudore universale; tonaca nera intorno i denti; bocca, labbra coperte di afte bianche, ch'egli staccava colle unghie; lingua impaniata come jeri 1; cute molle; soda 2; ipocondrj tesi 3; lassezza; orina nera con sedimento iterico; escrezioni sciolte, giallo-verdi, fetentissime. *Definizione* Remissione del disordine nei sistemi arterioso, dermoide, spinale. Aumento di segni e sintomi. *Grado* 1. Perchè remissione non è miglioramento, ma remora. Inoltre vi sono segni minacciosi VIII, IX, e nuovo sintoma, cioè ipocondrj tesi. Vespero brividi, freddo alle estremità; febbre più forte; polso minuto: un'ora dopo ec.	Tonaca nera IX	Notte inquieta VII	Sudore VIII	1 Attenuare il muco che si manifestava nella lingua. 2 Estinguere la soda 3 Amollire gl'ipocondrj.	Rad. graminis cichor. ana unc. j taraxaci Decoq. per ½ hor. colat. lib. ij adde Oxim. simpl. unc. iij Sal. polych. drach. ij m 3. 4. v. Magnes. min. drach. ij Aq. Menth. unc. iij m Dec. emoll. unc. X. Ol. lin. rec. exp. Mann. ana unc. ij. m pro ennema.	Si è estinta su l'istante. Purgò due volte fetentissimo.	Limonea Cremor di riso.

* I segni che pronosticano exicio, o exiciali si marcheranno !. I salutari ✠. I positivi (·). Gli equivoci ?. I numeri arabi dirigono alle indicazioni, o ai rimedj. I numeri romani dirigono ad alcune note, che rischiarano la cosa. Il Medico è in arbitrio di farle o non farle.

** Il grado della malattia si esprime con numero ordinale dopo la iniziale M. meglio; P. peggio; R. remora, se la malattia fosse incantata. Il primo grado si esprime col num. 1, l'ultimo col X.

1 Quicumque vero in febre non letali dixerit, sibi caput dolere, si et osculi ventris morsus huic accesserit, ei biliosus vomitus aderit. Hipp. Praenot. p. 469. Edit. Foes. *Si avverò.*

VII. Quibus crisis fit, his nox ante exacerbationem gravis est. Hipp. lib. II. Aph. XIII.

VIII. Crisis in febre, ante tertiam diem, pessima. Haller, Signa morbor. T.VI. p. 211.

IX. Quibus circa dentes in febribus vitiosa adhaerent, his fortiores febres fiunt. Hipp. sect. IV. Aph. III.

NOTA (56)

Fortunatamente rare sono quelle malattie che porterebbero sconcerto nelle famiglie.

Potrebbe forse divenire un freno al mal fare, il dovere del Clinico di aggiungere il nome dell'ammalato nelle ricette, come nell'antica Roma, la Legge di strascinare per la città il cadavere della donzella morta da suicidio, frenò questo delirio.

RIFLESSIONI

ALLA NOTA 55.

Tale a un dipresso dovrebb'essere la storia che il Clinico darà al suo Giudice locale, perchè possi brevemente giudicarla.

Il nome della febbre l'ho aggiunto il 3.° giorno: però essendo tutto affatto arbitrario, come lo è la teoria della febbre, diviene indifferente.

Si nomini come si voglia, se gli attribuisca qual teoria più piace, le parti essenziali della cura dipenderanno sempre dalla considerazione delle cause, ed in conseguenza dai fenomeni che il Medico incontra nel trattarla, come sono i segni ed i sintomi.

Da questi vengono prese le indicazioni, ed il conoscerli, ed il sapere cosa vagliono, forma la vera teoria, perchè suppone nel Medico una buona fisiologia, ed una pratica sensata.

Al Medico che prende le giuste indicazioni facilmente si presentano i mezzi per compensarle, e per poco che intenda la pratica sa trovare i rimedj.

Il Giudice locale in tal caso saprà conoscere se furono bene applicati.

Non è probabile, che un Medico, quale dovrà essere il nostro Giudice locale, possi ingannarsi: e se per un momento restasse incerto, non tarderanno a certificarlo gli effetti.

Si potrebbe rispondere, che siccome la malattia era assolutamente mortale: quali effetti si possono aspettare dai rimedj?

È ben difficile, che un Medico di trent'anni di pratica, non sappi distinguere il progresso naturale di una malattia al suo exicio, da-

gli effetti perniciosi di un cattivo rimedio, o se l' Ordinario avesse adoperati rimedj da nulla.

Qui insorge un'altra obbiezione: se il Clinico temendo di dare un rimedio incerto, inusitato, o di quelli contro i quali si hanno pregiudizj, lo abbandonasse, e si ritardassero con ciò i progressi dell'arte.

A questa obbiezione rispondo, che siccome una cura, molto meno il suo esito, caratterizzano il Medico, ma bensì il di lui criterio, e noi non vogliamo che conoscerlo, ed obbligarlo a riflettere; sarà in arbitrio di dare qualunque rimedio, purchè dica a qual fine lo ha dato.

Il Giudice locale esaminerà allora, se abusa di rimedj violenti ec.

Una 3.ª obbiezione: siccome tutte le storie tratteranno di malattie finite con la morte: se il Giudice locale fosse di sistema diverso, potrebbe accusare l' Ordinario di aver mancato di eccitanti, o di sedativi opportuni.

Ecco la risposta: la descrizione delle malattie, secondo il metodo indicato, smentisce qualunque sistema: il Giudice locale già abituato a tali descrizioni, non potrebbe rimanere sistematico, ancorchè lo fosse stato; potrà dunque conoscere il Clinico, e giudicarlo.

La malattia che forma il soggetto di questa Tavola fu diretta da due Medici con sistema opposto, e nome diverso: il primo sino al 14° giorno, a crisi pronosticata e compita: il secondo dal 14° al 25° con trattamento violentissimo.

Il Giudice locale in questa storia avrebbe avuta occasione di conoscere se vi era bisogno della cura del secondo Medico, o se piuttosto quella del primo avesse reso l' ammalato capace di sostenere la cura del secondo, ed in ogni caso qual dei due avesse osservate le regole dell'arte.

Esiste questa storia sotto il titolo: *Metodo Clinico di descrivere le malattie; Memoria ec.*

INDICE GENERALE

A

	Introduzione	Saggio	Note
Abitanti (*N.° degli*) *dello Stato, che contempla il nostro piano*	»	—	800	—
a quanti può assistere un Medico	»	—	5	—
Abitazione *delle ostetrici*	»	—	149	—
del Chirurgo	»	—	145	—
Medico	»	—	19	15
Addrizzo *dei plichi delle descrizioni cliniche*	»	—	761	—
Adulterazione *V.* Alterazione				
Aggiunto *alla Cancelleria di Sanità*	»	—	129	—
alla Sanità	»	—	727	—
al Medico stipendiato	»	—	107	—
al Tribunal criminale	»	—	118	—
Agronomiche *osservazioni*	»	—	215	20
Alterazione *degli alimenti*	»	—	124	—
dei rimedj	»	—	124	—
delle bevande	»	—	106	—
Alunni *della Scuola veterinaria*	»	—	189	—
Ammalato (*morendo l'*) *come si condurranno i consulenti*	»	—	443	—
Analisi *di una malattia*	»		302	—
			352	—
Anarchia medica (*necessità di frenare l'*)	»	41	—	—
Annuo *aumento di stipendio al Clinico*	»	—	69	—
Anzianità *degli ausiliarj*	»		93	—
			330	—
stipendiati	»	—	339	—
Arbitrj *del clinico*	»	—	632	—

A

	Introduzione	Saggio	Note
Articoli *da prendersi in considerazione dal Collegio*			
di medica istruzione . .	»	— 862	—
Medico giudiziale . .	»	— 804	—
Assegnamenti *al Professore di veterinaria in campagna*	»	— 211	—
al Veterinario che viaggia . .	»	— 180	—
Assistente *al Professore di Veterinaria* . .	»	— 191	—
cautele necessarie all' . . .	»	— 194	—
correzioni all'	»	— 195	—
paga dell'	»	— 191	—
Attestazioni, *da chi saranno rilasciate in campagna*	»	— 136	—
Avanzamenti *dei Medici*	»	— 44	—
		— 103	—
		— 111	—
del Clinico stipendiato . . .	»	— 106	—
Avvelenamento	»	— 124	—
Aumento *annuo di stipendio al clinico* . .	»	— 69	—
Ausiliarj (*N.° degli*) *in ogni paese* . . .	»	— 94	—
a quali uffizj serviranno gli . . .	»	— 211	—
chi disporrà degli	»	— 97	—
(*dagli*) *verranno scelti i clinici* . .	»	— 41	—
da sostituire	»	— 347	—
Ausiliario	»	— 894	—
(*a quanti uffizj sarà iniziato l'*) *prima di essere*			
Medico di contrada	»	— 139	—
destinazione dell'	»	— 346	—
il primo sarà il più anziano . . .	»	— 95	—
nei villaggi	»	— 110	—
eletto	»	— 897	—
distinzione all'	»	— 109	—
gratificazione all'	»	— 108	—
non potrà esser che uno degli scelti	»	— 347	—
onori all'	»	— 140	—
uffizj dell'	»	— 111	—
		— 141	—

	Introduzione	Saggio	Note
A			
Ausiliario eletto *alla Cancelleria di Sanità* . .	»	129	—
emolumenti dell'	»	131	—
paga dell'	»	130	—
Criminalità	»	118	—
alle prigioni	»	113	—
all'ospedale	»	111	—
al Professore di Veterinaria .	»	191	—
per la Veterinaria . . .	»	171	—
scelta dell'	»	291	—
da chi dovrà esser fatta la	»	96	—
Impiegato	»	111	—
Scelto	»	346	—
del primo ordine	»	329 895	— —
secondo ordine . . .	»	342 896	— —
in qual tempo sarà . . .	»	291	—
come sarà riconosciuto l' . .	»	344	—
Titolato	»	109 140	— —
B			
Ballottazione *del Medico*	»	26 28 33 39	— — — —
Beccamorti *V.* Peste			
Biblioteca *Veterinaria*	»	214	—
Buon *Medico*	»	1	—
mezzi per conoscere il . . .	»	283	—
C			
Campagna	»	57 69	— —
Cancelleria *di Sanità rapporto al giubilato* . .	»	708	—
Casa *della Ostetrice*	»	149	—

C

	Introduzione	Saggio	Note
Casa *del Chirurgo*	» —	145	—
Medico	» —	19	15
Case *che pagheranno per il Medico*	» —	63	—
quanto	» —	65	—
Caso *Patologico*	» —	289 304	— —
considerato	» —	448	—
Pratico	» —	287	—
annalizato secondo il nostro metodo	» —	353	—
il metodo comune	» —	391	—
registrato	» —	624	—
Cassa *dei Medici*	» —	67	—
delle Vedove	» —	72 73	— —
Catalogus *clinicorum*	» —	707	—
Generalis Medicus	» —	766	—
Necrologicus	» —	254	—
Therapeuticus	» —	655	—
Cause *che alterano la costituzione dei popoli*	» —	—	42
della morte rapporto alle tabelle mortuarie	» —	249	—
Censura *ai Giudici dei Medici*	» —	838	—
al Medico	» —	19 20	— —
Certificato *degli Ausiliarj*	» —	341	—
delle Ostetrici	» —	160	—
Chiamate *del Medico stipendiato fuori del paese*	» —	23 24	— —
Chirurgia (*Identità della*) *con la Medicina*	» —	—	21
(*riunione della*) *con la Medicina*	» —	—	22
(*separazione della*) *dalla Medicina*	» —	—	9
Chirurghi *cominciano la pratica nelle botteghe dei barbieri*	» —	—	10
Chirurgo *di dipartimento Medico*	» —	143	—
casa del	» —	145	—
Ciarlatani	» —	722	—

C

	Introduzione	Saggio	Note
Clausura *per la ballottazione del Medico* . .	» —	39	—
Clinico *eletto*	» —	43	—
Certificato per il	» —	36	—
Elezione del	» —	28	—
Cautele nell'	» —	37	—
Giubilato	» —	1000	—
Non stipendiato	» —	893	—
Scelto	» —	341	—
Stipendiato	» —	899	—
arbitrj del	» —	632	—
correzioni pel . . .	» —	147	—
corrispondenze del . . .	» —	646	—
doveri del	» —	648	—
diritti del	» —	632 646	— —
emolumenti del . . .	» —	21	—
esercizj del	» —	139	—
obblighi del	» —	648	—
premj del	» —	657	—
requisiti per essere . . .	» —	265	—
stipendio del	» —	68	—
Cognizione *di una malattia*	» —	340	—
Collegio *di elezione*	» —	311	—
medica Istruzione	» —	1009	—
composizione del .	» —	844	—
doveri del . .	» —	1010	—
inspezioni del .	» —	852	—
membri del . .	» —	845	—
correzioni ai	» —	851	—
doveri dei .	» —	852	—
giubilazione dei	» —	849	—
qualità dei .	» —	846	—

C

	Introduzione	Saggio	Note
Collegio *di medica Istruzione (stipendio dei membri del)*	» —	848	—
tempo che dovranno servire i membri del	» —	849	—
Preside del	» —	853	—
doveri del	» —	853	—
Segretario del	» —	866	—
(unione del) con il Collegio medico giudiziale	» —	806	—
Medico	» —	674	—
		1004	—
doveri del	» —	680	—
Preside del	» —	683	—
Segretario del	» —	684	—
Sessioni del	» —	682	—
ordine nelle	» —	686	—
Giudiziale	» —	1008	—
Articoli da considerarsi dal	» —	804	—
Inspezione del	» —	787	—
membri del	» —	786	—
correzioni ai	» —	838	—
inspezioni dei	» —	796	—
N.° delle storie che dovranno considerare i	» —	792	—
in qual modo	» —	796	—
ogni giorno	» —	800	—
Preside del	» —	795	—
Segretario del	» —	788	—
di elezione	» —	1023	—
quando dovrà convocarsi il	» —	322	—
		292	—
revisione	» —	1022	—
		301	—
d'inspezione	» —	295	—
		1021	—
di veterinaria istruzione	» —	1019	—
veterinario giudiziale	» —		

C

	Introduzione	Saggio	Note
Colli *dei registri da spedire alla capitale* . .	»	— 752	—
Composizione *del Collegio di medica Istruzione*	»	— 844	—
Conchiusione *di questo Saggio*	»	— 894	—
Concorrenza *al grado di ausiliario scelto* . .	»	— 293	—
Conferma *del Medico V.* Riconferma			
Consiglio *di Sanità*	»	— 689	—
Medico generale	»	— 678 1007	— —
particolare	»	— 677 1006	— —
Veterinario	»	— 1019	—
Consulente	»	— 421	—
diritti del	»	— 422	—
dovere del	»	— 422 425	— —
per una contrada	»	— 79	—
quante visite dovrà fare il . . .	»	— 423	—
riserve del	»	— 434	—
al caso di morte dell' ammalato	»	— 442	—
Consulenti, *quali e quanti si debbano convocare*	»	— 418	—
Consulti (*Medici in voga per li*)	»	— 410	—
(*premj per li*) *dei Medici stipendiati* .	»	— 80	—
Consulto *a cosa serva*	»	— 405	—
al caso di dubbio nel	»	— 433	—
cosa sia il	»	— 401	—
dovere dell' ordinario nel . . .	»	— 429	—
inconvenienti del	»	— 419	—
moderazione nel	»	— 434	—
precauzioni nel	»	— 425	—
regole per rendere utile il . . .	»	— 401	—
vero	»	— 416	—
Contrade *mediche*	»	— 8	—

C

		Introduzione	Saggio	Note
Contraffacenti	»	—	722	—
Contribuenti *per gli ospedali veterinarj*	»	—	207	—
Convenienze *reciproche tra i Medici*	»	—	434	—
Correzioni *al clinico*	»	—	147 643	— —
Collegio di medica Istruzione	»	—	851	—
Medico	»	—	682	—
Giudiziale	»	—	838	—
Giubilato	»	—	682	—
all' ausiliario al Professore di veterinaria	»	—	195	—
Corso *delle malattie croniche*	»	—	—	47
Criminale	»	—	770	—
Cronica *malattia*	»	—	—	47

D

Decisioni *dei Collegj, Consigli medici ec.*	»	—	691	—
Decreti *V.* Decisioni				
Descrizione *clinica di malattia*	»	—	624	27
morte lenta	»	—	442	—
improvvisa	»	—	657	—
Descrizioni *cliniche V.* Storie *cliniche*	»	—	731	—
Destinazione *del successore veterinario*	»	—	198	—
Medico che non è riuscito all' esame	»	—	327	—
Dipartimento *medico*	»	—	8	—
Dipendenza *dei veterinarj*	»	—	210	—
Diploma *onorifico*	»	—	833	—
Direzione *di un paese infetto da peste*	»	33	—	—
Diritti *dei contribuenti per gli ospedali veterinarj*	»	—	207	—
Giudici locali	»	—	238	—
Medici	»	8	239	—

D

	Introduzione	Saggio	Note
Diritti *del menomo Medico*	»	8	—
Disgusti *reciproci delle famiglie, e dei Medici* .	»	—	888 —
Disposizione *delle Sale per li registri Medici* .	»	—	731 —
Distinzioni *al Medico*	»	—	44 —
Divisione *della popolazione rapporto al Medico* .	»	—	8 —
Dovere *dell'Ausiliario eletto, nella scelta degli Ausiliarj*	»	—	309 —
del Medico	»	—	623 —
dell' ospedale	»	—	296 —
morendo il suo ammalato . .	»	—	634 —
all' improvviso . .	»	—	637 —
nelle navi	»	—	641 —
nel suo uffizio	»	—	621 —
ordinario nei consulti . .	»	—	429 —
Doveri *V.* Pesi			
che il Medico impone a se stesso . .	»	—	276 —
dei Medici giubilati in generale . .	»	—	660 —
nella capitale . . .	»	—	786 —
nelle città provinciali .	»	—	694 —
del Cancelliere di Sanità . . .	»	—	726 —
nel Tribunal criminale .	»	—	770 —
dei Parrochi, o ministri di religione .	»	—	240 —
Professori nella scelta dell'ausiliario .	»	—	308 —
del Clinico nell'esercizio della sua professione	»	—	622 34
del Collegio di Elezione	»	—	322 —
Inspezione . . .	»	—	314 —
Medica-Istruzione . .	»	—	852 —
Revisione	»	—	307 —
Medico	»	—	1004 —
Giudiziale . . .	»	—	745 — / 1008 —
Consiglio Medico generale . . .	»	—	857 —
particolare . .	»	—	1096 —

D

	Introduzione	Saggio	Note
Doveri *del Giudice locale*	»	— 699	—
Medico	»	— { 11 / 16	— / —
delle prigioni	»	— 114	—
dell' ospedale . . .	»	— { 296 / 313	— / —
in campagna	»	— { 53 / 110	— / —
giubilato	»	— 1000	—
alla Sanità : .	»	— 727	—
al Tribunal criminale.	»	— 770	—
legale	»	— 119	—
suffraganeo	»	— 141	—
veterinario	»	— 176	—
Giudice locale	»	— 1001	—
per la Veterinaria. . .	»	— 1018	—
Magistrato di Sanità	»	— 690	—
della capitale .	»	— 210	—
inappellabile . . .	»	— 808	—
Parroco di campagna . . .	»	— 215	—
Popolo verso il Medico . . .	»	— 884	—
Preside del Collegio di medica Istruzione	»	— 795	—
Medico giudiziale	»		
Segretario del Collegio di medica Istruzione .	»	— 866	—
Medico .	»	— 684	—
giudiziale	»	— 788	—
dell' Ausiliario aggiunto alla Cancelleria di Sanità	»	— 132	—
al Professore di Veterinaria	»	— 191	—
eletto	»	— 176	—
scelto	»	— 994	—

D

	Introduzione	Saggio	Note
Doveri *delle famiglie di ogni paese*	»	—	227	—
dello Speziale	»	—	232	—
di quello che prende in registro i morti .	»	—	247	—
viaggia per la Veterinaria .	»	—	178	—
			183	—

E

Eccitabilità	»	—	—	25
Elettori *del Medico*	»	—	31	—
Elezione *dei Professori dei Collegj* . . .	»	—	860	—
del Medico	»	—	28	—
			35	16
			285	—
Veterinario	»	—	173	—
Emolumenti *dei membri del Collegio di medica Istruzione* .	»	—	848	—
del Medico	»	—	78	—
legale	»	—	122	—
Emorragia *nel vajuolo*	»	—	570	—
Epidemie	»	—	644	—
cominciano nel popolo . . .	»	—	—	45
Episootia	»	—	216	—
Erethismo	»	—	—	26
varioloso	»	—	464	—
Esame *alli rei*	»	—	774	—
che dovrà fare ogni membro del Collegio di medica Istruzione . . .	»	—	862	—
Medico giudiziale	»	—	804	—
dei Medici in generale rapporto al loro sapere	»	—	285	—
delle descrizioni cliniche	»	—	703	—

E

		Introduzione	Saggio	Note
Esame *per il grado d' ausiliario scelto*	»	—	322	—
Esenzioni *che godeva il Medico*	»	—	—	46
Esercizj *del Medico stipendiato*	»	—	139	—
Estispizio	»	—	88	—
			316	—
del Generale N. N.	»	—	397	—
Examen *aegri*	»	—	298	—

F

Facezie *su l' affare del Medico*	»	—	—	5
Facilità *delle incombenze dei Clinici*	»	—	639	—
Falsificazioni *di alimenti*	»			
Bevande	»	—	124	—
Medicamenti	»			
Famiglie (doveri delle) *dello Stato*	»	—	227	—
Fonti *per tirare la spesa per gli ospedali veterinarj*	»	—	206	—
Forestieri (*quali vengano considerati*)	»	—	14	—
Forma *dei rapporti che danno i Medici*	»	—	127	—
della soprascritta dei fasci delle storie cliniche	»	—	712	—
Formalità *del giudizio inappellabile*	»	—	808	—
Franck *V.* Riforma *del Medico*	»	—	—	12
Freno *alle ommissioni dei ministri di salute*	»	—	147	—
			838	—

G

Generale *N. N. malattia del*	»	—	352	—
Giornale *veterinario*	»	—	179	—
			181	—
			218	—

G

	Introduzione	Saggio	Note
Giubilato (*Medico*)	» —	1000	—
doveri del	» —	664	—
nella capitale	» —	786	—
nelle città provinciali . .	» —	694	—
esenzioni del	» —	664	—
ommissioni del	» —	838	—
chi dovrà rimarcare le	» —		—
correzioni alle .	» —	840	—
riconoscimento del	» —	663	—
alla Cancelleria di Sanità . . .	» —	726	—
doveri del	» —	729	—
ordine col quale terrà li registri dati	—	732	—
dai Medici	» —	748	—
indice per rinvenirli . . .	» —		—
modo di spedirli alla capitale .	» —	734	—
loro soprascritta	» —	761	—
al Tribunal criminale	» —	770	—
esami che farà alli rei . . .	» —	774	—
incombenze del	» —	781	—
per la veterinaria	» —	1000	—
Giubilazione *dei membri del Collegio di medica instruzione*	» —	849	—
Giudicatura *delle storie cliniche*	» —	703	—
Giudice *locale*	» —	1001	—
doveri del	» —	697	—
facilità delle incombenze del . . .	» —	715	—
per la veterinaria	» —	1018	—
(*premj al*) *per li consulti* . . .	» —	82	—
Giudici *dei Medici*	» —	879	35
locali (*impiego dei*)	» —	697	—
Governo *di un paese infetto da peste* . . .	» 14	—	—
Gradazione *dei Medici*	» —	—	18

	Introduzione	Saggio	Note
G			
Gratificazione *agli ausiliarj*	» —	108	—
ai Clinici	» —	69	—
veterinarj che viaggiano	» —	182	—
I			
Identità *della Chirurgia con la Medicina*	» —	—	21
Idrofobia	» —	—	30
Impieghi *degli ausiliarj*	» —	98	—
del secondo ausiliario	» —	112	—
Importanza *del Medico*	» 13	—	4
Incarichi *V.* Doveri			
Incitabilitas	» —	25	—
Incombenze *V.* Doveri			
del Giudice locale	» —	703	—
dell'aggiunto alla Cancelleria di Sanità	» —	132	—
al Tribunal criminale	» —	119	—
Indice *per invenire le storie cliniche*	» —	748	—
Innocenza *del miasma vajuoloso*	» —	—	28, 32
Instituzioni *relative ai segni distintivi dei ministri di salute*	» —	876	—
Instrumenti *di meteorologia*	» —	213	—
Insulto *al Medico*	» —	437	—
L			
Legale (*Medico*)	» —	118	—
Leggi *relative ai Medici*	» —	—	36, 38
Libercolo *della famiglia*	» —	227	—
Libri *di Veterinaria*	» —	213	—
Libro *dello Speziale*	» —	232	—
Località *nelle quali non basta un solo Medico*	» —	57	—

M

	Introduzione	Saggio	Note
Magistrato	»	— 690	—
di Sanità	»	— 1005	—
origine del	»	— —	9
innappellabile	»	— 1013	—
metodo di giudicare del	»	— 808	—
premiare	»	— 825	—
punire	»	— 813	—
doveri del	»	— 811	—
chi primo parlerà dei membri del	»	— 809	—
formalità dei giudizj del	»	— 808	—
sessioni del	»	— 806	—
(*sentenza del*) *a pro dei Medici dotti*	»	— 825	—
contro gl' ignoranti	»	— 813	—
condizioni colle quali verranno rimessi alla pratica gl' ignoranti	»	— 816	—
risultati delle sentenze del	»	— 834	—
Malattia (*analisi di una*)	»	— 351	—
secondo il metodo comune	»	— 391	—
nostro	»	— 352	24
differenza di questi metodi	»	— 398	—
conoscenza di una	»	— 351	—
crassante considerata	»	— 448	—
cronica	»	— —	47
descrizione di una	»	— 624	—
giudizio su la	»	— 705	—
riflessioni su la	»	— 448	—
oscura	»	— —	47
Medici *giubilati*	»	— 75	—
		— 660	—
		— 1000	—
non stipendiati	»	— 893	—
regole generali per formare dei buoni	»	— 1	—

M

	Introduzione	Saggio	Note
Medici *stipendiati* (*N.° dei*) *in ogni paese* . .	» —	6	—
in uno Stato di 30 milioni di abitanti	» —	800	—
saranno sempre del N.° degli ausiliarj	» —	41	—
titolati	» —	835	—
Medicina (*identità della*) *con la Chirurgia* . .	» —	—	21
(*riunione della*) *con la Chirurgia* .	» —	—	22
(*separazione della*) *dalla Chirurgia* .	» —	—	9
Medico *ausiliario eletto*	» —	94 897	— —
delle prigioni	» —	113	—
dell' ospedale . . , .	» —	111	—
obblighi del . . .	» —	313	—
di nave	» —	641	—
legale	» —	118	—
paga del	» —	132	—
nuovamente eletto . . .	» —	43	—
paga del .	» —		
suffraganeo . , . .	» —	141 898	— —
veterinario	» —	184	—
scelto	» —	341	—
certificato del . . .	» —	894 342	— —
consulente	» —	79	—
cosa sia il	» 1	—	2
di contrada V. stipendiato			
insultato	» —	437 842	— —
menomo	» 8	—	—
potere del	» 3	—	—
necessità di frenare il .	» 42	—	—
quanto influisca su la felicità dello Stato	» 13	—	—
metodo per conoscere il buon . . .	» —	277	—

M

	Introduzione	Saggio	Note
Medico (*metodo per conoscere il falso*)	» —	283	—
(*di eleggere il*) *per una contrada*	» —	28	—
cautamente	» —	37	—
scegliere il	» —	284	—
N.° degli individui ai quali può assistere un	» —	5	—
non stipendiato	» —	893	—
ommissioni del	» —	716	—
correzioni alle	» —	718	—
parzialiggiato	» —	841	—
premj pel	» —	657	—
propriamente eletto	» 13	—	—
qualità che dovrebbe avere il	» 7	—	—
abituali	» —	270	—
intellettuali	» —	271	—
Riforma del V. Franck	—	—	12
stipendiato	» —	899	—
ammalato	» —	98	—
di malattia lunga	» —	102	—
ristabilito in salute	» —	104	—
avanzamenti del	» —	106	—
casa del	» —	19	—
censura del	» —		
giubilato	» —	75	—
		660	—
obblighi del	» —	11	—
(*vincoli perchè il*) *faccia il suo dovere*	» —	26	—
titolato	» —	109	—
		140	—
		657	—
		830	—
per dottrina	» —	321	—
		657	—
		830	—

M

	Introduzione	Saggio	Note
Mercede *al registrator dei morti*	»	251	—
Metodo *di analizzare una malattia* . . .	»	351	27
conoscere il valor di un Clinico .	»	288, 290	—, —
una malattia	»	351	—
far delle riflessioni sopra la descrizione di una malattia	»	448	—
giudicare le storie delle malattie rassegnate dai clinici	»	686	—
d'intendere gli autori	»	448	—
di scieglière il Clinico	»	285	—
l'ausiliario	»	291	—
dovere del preside del Collegio medico nel caso	»	287	—
Meteorologia	»	—	19
Mezzi *per conoscere il buon Medico* . . .	»	277	—
falso	»	283	—
Miasma *vajuoloso*	»	472	—
innocenza del	»	28, 32	—,
sede del	»	29	—
Ministri *di salute*	»	840	—
religione	»	240	29
Morte *dell'ammalato*			
dovere della famiglia al caso di . .	»	231	—
dello speziale al caso di . .	»	235	—
del registrator dei morti al caso di	»	247	—
improvvisa (descrizione di) . . .	»	637	—

N

Navi	»	641	—

N	Introduzione	Saggio	Note
Necessità *di frenare il potere del Medico* . .	»	42	—	12
l'anarchia medica . .	»	46	—	46
Nemici *del Medico*	»	—	38	—
			27	—
Nominazione *del Medico*	»	—	46	—
Numero *degli abitanti a quali può assistere un Medico*	»	—	5	—
degli ausiliarj in ogni paese . . .	»	—	94	—
dei Medici stipendiati in ogni paese .	»	—	6	—
in uno Stato di 30 milioni di abitanti	»	—	800	—
membri del Collegio di medica Istruzione	»	—	845	—
medico giudiziale	»	—	786	—
Morti per anno in una data popolazione	»	—	639	—
Professori veterinarj che si avranno dopo 20 anni di peregrinazioni	»	—	201	—
delle storie cliniche da esaminare dai membri del Collegio di medica Istruzione all'anno . .	»	—	858	—
dei membri del Collegio medico giudiziale per cadauno	»	—	800	—
che avrà da scrivere ogni Medico all' anno	»	—	639	—
giudicare ogni giudice locale all' anno	»	—	639	—
delle Ostetrici in ogni dipartimento .	»	—	148	—

O

Obblighi *V.* Doveri				
del Medico	»	—	11	—
			16	—
dell' ospedale	»	—	296	—
			313	—
nei villaggi	»	—	53	—
Offizio *del Medico*	»	—	53	—

O

	Introduzione	Saggio	Note
Oggetti, *che dovranno esser presi in considerazione dal Collegio di medica Istruzione*	» —	862	—
medico giudiziale	» —	804	—
Magistrato innappellabile	» —	811	—
Ommissioni *dei membri del Collegio di medica Istruzione*	» —	851	—
Ministri di religione	» —	246	—
del Clinico	» —	643	—
medico . .	» —	682	—
		649	—
giudiziale	» —	838	—
del Giudice locale	» —		
dell'assistente al Professore di Veterinaria	» —	195	—
ausiliario aggiunto alla Cancelleria di Sanità	» —	147	—
destinato per la Veterinaria	» —		
eletto	» —		
per la campagna .	» —		
suffraganeo . .	» —	716	—
delle ostetrici	» —	152	—
		165	—
dello speziale	» —	236	—
del Medico legale	» —	147	—
non stipendiato . .	» —	716	—
stipendiato . . .	» —		
veterinario . . .	» —		
del Professore di Veterinaria . .	» —	147	—
sostituto al	» —	195	—
di quello che prende in registro i morti	» —	261	—
Onorario *pel giubilato*	» —	75	—
Giudice locale	» —	82	—
Medico di contrada . . .	» —	68	—

O

	Introduzione	Saggio	Note
Onorario *del Medico ammalato*	» —	102	—
delle prigioni	» —	117	—
legale	» —	122	—
non stipendiato	» —	83	—
nuovamente eletto . . .	» —	43	—
sostituito al Professore di Veterinaria	» —	190	—
stipendiato	» —	44 68	— —
pei membri del Collegio di medica Istruzione	» —	848	—
per l'aggiunto alla Cancelleria di Sanità	» —	130	—
ausiliario al Professore di Veterinaria	» —	191	—
Onori *ai Medici*	» —	831	—
al Veterinario	» —	182	—
Operazioni *che devono esser pagate anche al Medico stipendiato*	» —	21	—
dell'alta Chirurgia, e della Ostetrice come devono esser pagate	» —	92	—
orribili	» 3	—	3
Opinioni *dei Professori consultati per la malattia del Generale N.N.*	» —	391	—
Ordine *dei registri delle storie cliniche alla Sanità*	» —	733	—
indice per rinvenire l' . .	» —	748	—
dei Ministri di salute	» —	862	—
Orrore *di alcune operazioni*	» —	—	3
Ospedali *di campagna*	» —	186	—
contribuenti per il mantenimento degl'	» —	207	—
diritti dei contribuenti .	» —		
di Veterinaria	» —	186	—
Osservazioni *agronomiche*	» —	215	20
vantaggi delle	» —	216	—
meteorologiche	» —	—	19
veterinarie	» —	219	—

O

		Introduzione	Saggio	Note
Ostetrici	»	—	148	—
certificato delle	»	—	160	—
divieto alle	»	—	166	—
doveri delle	»	—	164	—
esame delle	»	—	158	—
esaminatore delle	»	—	159	—
Giudici naturali delle	»	—	156	—
modo di ammettere alla pratica le	»	—	162	—
ben conoscere le	»	—	154	—
ommissioni delle	»	—	167	—
prospetto delle qualità delle	»	—	155	—
punizioni per le	»	—	152	—
			165	—
Ostruzioni *dei visceri*	»	—	—	31

P

Paga *V.* Onorario. Stipendio.				
al Medico non stipendiato	»	—	83	—
aggiunto alla Cancelleria di Sanità	»	—	130	—
al Tribunal criminale	»	—	122	—
di contrada ammalato	»	—	102	—
delle prigioni	»	—	117	—
non stipendiato	»	—	83	—
pel Giudice locale	»	—	82	—
Paese *infetto da peste*	»	14	—	—
Parenti *del Medico*	»	—	38	—
Parroco *di campagna*	»	—	215	—
Patente *del Medico*	»	—	35	—
Pena *V.* Correzione.				
Pensione *del Medico di contrada*	»	—	44	—
			68	—

P

	Introduzione	Saggio	Note
Pensioni *al Veterinario*	» —	182	—
Giubilato	» —	75	—
Peregrinazioni *veterinarie*	» —	170	—
Pericolo *di aver beccamorti nel tempo di peste*	» —	—	13
Persone (*N. delle*) *alle quali può assistere un Medico*	» —	5	—
Pesi *V.* Doveri.			
dei membri del Collegio di medica Istruzione	» —	852	—
medico giudiziale	» —	787	—
Ministri di religione	» —	240	—
del Clinico	» —	621	—
del Collegio di elezione	» —	322	—
d'ispezione	» —	314	—
di revisione	» —	307	—
medico	« —	674	—
Consiglio medico generale . . .	» —	679	—
particolare . .	» —	678	—
Veterinario	» —	1019	—
Giubilato	» —	664	—
al criminale	» —	770	—
alla Sanità	» —	727	—
Giudice locale	» —	697	—
per la Veterinaria . .	» —	1018	—
della popolazione rapporto al Medico .	» —	64	—
dell'assistente al Professore di Veterinaria	» —	193	—
ausiliario aggiunto alla Cancelleria di Sanità	» —	132	—
destinato per la Veterinaria .	» —	176	—
eletto	» —	897	—
per la campagna . .	» —	110 191	— —
le prigioni . . .	» —	113	—
l'ospedale . . .	» —	111 296	— —

P

	Introduzione	Saggio	Note
Pesi *del suffraganeo*	» —	142	—
della scuola veterinaria	» —	183 209	— —
delle Ostetrici	» —	148 164	— —
dello Speziale	» —	232	—
del Magistrato di Sanità della Capitale .	» —	210	—
Medico legale	» —	118	—
non stipendiato	» —	623	—
Parroco di campagna	» —	215 240	— —
Professore di Veterinaria . . .	» —	219	—
Sostituto al Professore di Veterinaria .	» —	189	—
di quello che prende in registro i morti .	» —	247	—
Peste (*pericolo di aver beccamorti in tempo di*)	» —	—	13
Posto *vacante di ausiliario eletto* . . .	» —	137	—
Potere *del Medico propriamente detto* . .	»	3 — 13 —	— —
menomo	»	10 —	—
senza limite . .	»	1 —	1
Pratica *del Professore di Veterinaria* . .	» —	185	—
Precauzioni *per ben scegliere il Medico* . .	» —	37	16
Premj *per li Clinici non stipendiati* . . .	» —	83	—
valorosi	» —	657	—
consulti a voce	» —	86	—
in iscritto	» —	87	—
descrivere un estispizio . . .	» —	89	—
le guarigioni particolari . . .	» —	90	—
Prescrizioni *mediche* (*dove saranno registrate le*)	» —	229	—
Preside *del Collegio di medica Istruzione* .	» —	795	—
Medico	» —	683	—
obblighi del . . .	» —	314	—
giudiziale	« —	795	—

P	Introduzione	Saggio	Note
Primo Medico 2.° 3.° *ec. cosa significhi in questo piano*	»	—	—	18
Privilegj *che godevano i Medici* . . .	»	—	—	44
Procedura *nell'elezione del Clinico* . . .	»	—	28	—
			184	—
Professore *di Veterinaria*	»	—	1016	—
assistente al . .	»	—	191	—
dipendenza dell'	»	—	193	—
paga dell' .	»	—	191	—
modo di esigere la	»	—	192	—
doveri dell' .	»	—	188	—
emolumenti del	»	—	211	—
pratica del	»	—	185	—
Professori *del Collegio di elezione (doveri dei)*	»	—	348	—
di Veterinaria che si avranno in 20 anni	»	—	201	—
da chi dipenderanno i . . .	»	—	210	—
dove si formeranno i	»	—	209	—
occupazione dei	»	—	202	—
fonti dalle quali si tirerà l'	»	—		
quanto sosterranno i	»	—	206	—
Prospetto *delle qualità del Medico* . . .	»	—	264	—
delle Ostetrici . .	»	—	155	—
Provincie *dello Stato rapporto alla Veterinaria* .	»	—	134	—
Punizioni *ai Clinici*	»	—	718	—
per aver abbandonato l'ammalato .	»	—	649	36
averlo avvelenato . . .	»	—	652	38
ai Ministri di salute	»	—	147	—
Parrochi	»	—	246	—
allo Speziale	»	—	236	—
al registrator dei morti . . .	»	—	261	—

	Introduzione	Saggio	Note
Q			
Qualità *che il Medico deve avere*	»	7	24
abituali	»	269, 271	—
essenziali	»	272, 273	—
intellettuali	»	270	—
necessarie per essere stipendiato	»	265	—
R			
Rapporti *medici*	»	127	—
Regali *al Medico*	»	20	—
Registro *dei medicamenti*	»	228	—
delle ricette	»	234	—
Regole *per formare dei buoni Medici*	»	—	1
render utili li consulti	»	401	—
Requisiti *necessarj al Clinico per essere stipendiato*	»	265	23
i più essenziali	»	272, 273	—
Residenza *del Giudice locale*	»	698	—
Ricapitolazione	»	891	—
Ricette *del Medico*	»	233	—
Ricompense *ai Medici*	»	657	—
per descrivere un'estispizio	»	89	—
le operazioni particolari	»	90, 92	—
un consulto a voce	»	86	—
in iscritto	»	87	—
Riconferma *del Medico*	»	26, 45	—
chi potrà fare la mozione per la	»	46	—

R

	Introduzione	Saggio	Note
Riflessioni *patologiche*	» —	337	—
Riforma *del Medico*	» —	1028	—
— *opinioni di Franck su la*	» —	—	12
Rimedj *nuovi usati dai Clinici*	» —	655	—
presi senza assenso del Medico	» —	631	—
Riscontri *per verificare le storie cliniche*	» —	243 259	— —
Risponsabilità *dei Medici*	» —	126	—
Ristabilimento *del Medico stipendiato*	« —	104	—
Risultati *del giudizio innappellabile*	» —	834	—
Riunione *della Chirurgia con la Medicina*	» —	—	22
Rondolini *descrizione dell'Estipizio del General N.N.*	» —	397	—

S

Sale *per li registri medici*	» —	731	—
Sala *di revisione*	» —	301	—
Salute *del popolo*	» —	—	45
Sanzion *criminale*	» —	1028	—
dei decreti dei Collegj medici	» —	691	—
Scelta *degli ausiliarj*	» —	96 284	— —
del 1.mo *ordine*	» —	329	—
2.do *ordine*	» —	342	—
del veterinario	» —	171	—
Scolari *di veterinaria V.* Alunni			
Scopo *di quest'Opera*	» 43	—	—
Scuola *Veterinaria*	» —	183 204	— —
Secondo *ausiliario* (*impiego del*)	» —	112	—
Sede *del miasma vajuoloso*	» —	472	29
Segni *distintivi dei ministri di salute*	» —	846	—
Segretario *del Collegio di medica Istruzione*	» —	866	—

S

	Introduzione	Saggio	Note
Segretario *del Collegio medico*	»	683	—
giudiziale	»	757	—
Separazione *della Chirurgia dalla Medicina*	»	—	9
Simpatia *del basso ventre con le narici*	»	—	31
Sessioni *dei Collegj*	»	292	—
del Magistrato innappellabile	»	808	—
Sezione *di un cadavere*	»	21 120	— —
chi dovrà fare la	»	121	—
Soprascritta *ai fascj delle storie cliniche*	»	712	—
Sostituti *ai Clinici delle contrade*	»	98 347	— —
Sostituto *al Medico ammalato*	»	103	—
Professore di Veterinaria	»	189	—
Sottoscrizione *del registrator dei morti*	»	250	—
Speziale	»	192	—
Stipendiati (*Medici*)	»	899	—
Stipendio *V.* Onorario			
dei membri del Collegio di medica Istruzione	»	848	—
del giubilato	»	74	—
dell'ausiliario al professore di Veterinaria	»	191	—
del Medico di contrada	»	44 68	— —
ammalato	»	102	—
legale	»	122	—
nuovamente eletto	»	43	—
ristabilito in salute	»	105	—
sostituto al Professore di Veterinaria	»	189	—
Spese *per la Veterinaria*	»	206	—
Storia *della malattia del General N. N.*	»	354	—
Storie *cliniche*	»	624 741	— —
modo di giudicare le	»	702	—

S

	Introduzione	Saggio	Note
Storie (*modo d' impacchettare le*)	»	— 742	—
di riponere nell'archivio le	»	— 731	—
Stranguria *a vitio renis*	»	— 396	—
Successione *degli Stipendiati*	»	— 106	—
de' Veterinarj	»	— 174	—
Successore *al Veterinario*	»	— 197	—
Suffraganeo	»	— 142	—

T

Tabella *mortuaria*	»	— 253 248	— —
dei veterinarj	»	— 223	—
utilità della	»	— 263	—
Tassa *pel Medico*	»	— 64	17
Tempo *che dovrà servire il Giudice locale*	»	— 667	—
i membri del Collegio di medica Istruzione	»	— 849	—
nel qual cominciano le Sessioni dei Collegj	»	— 292	—
Termine *dei viaggj veterinarj*	»	— 201	—
Titolati (*Medici*) *V.* Medici titolati	»	— 835	—

V

Vacanza *di ausiliario eletto*	»	— 137	—
del Medico stipendiato	»	— 291	—
quinto ausiliario	»	— 138	—
Vajuolo (*innocenza del*)	»	— —	28 32
Vantaggi *della riforma del Medico*	»	— 1028	—
Vajuoloso (*sede del miasma*)	»	— —	29
Vedove (*Cassa delle*)	»	— 72	—

V

	Introduzione	Saggio	Note
Veleni	»	—	124 652	39 —
Veterinaria	»	—	170	—
Consiglio di	»	—	1019	—
Veterinarj	»		110	—
elezione dei	»	—	173	—
qualità dei	»	—	172	—
viaggi dei	»	—	200	—
Veterinario *eletto*	»	—	176	—
assegnamenti al	»	—	180	—
pensioni al	»	—	182	—
Visita *clinica*	»	—	17	—
Visum repertum	»	—	125	—
Unione *della Chirurgia colla Medicina*	»	—	—	22
del Collegio medico giudiziale con il Collegio di medica Istruzione	»	—	806	—
Votanti *pel Medico*	»	—	30	—

FINE DELL' INDICE GENERALE.

INDICE

DEI CAPITOLI CONTENUTI NELLA SECONDA PARTE

Idea generale . . . . . Capo I.
Numero dei Medici che dovranno essere stipendiati in un dato paese . . . . . » II.
Metodo di eleggere il Medico di contrada . . » III.
Metodo di formare lo stipendio pel Medico . . » IV.
Stipendj per li Medici . . . . . » V.
Premj pei Consulti dei Medici stipendiati . . » VI.
Premj pei Medici non stipendiati . . . . » VII.
Medici ausiliarj . . . . . » VIII.
Delle Ostretrici . . . . . » IX.
Della Veterinaria . . . . . » X.
Doveri delle famiglie di ogni paese . . . » XI.
Doveri dello Speziale . . . . . » XII.
Doveri dei Parrochi, ed altri Ministri di religione . » XIII.
Dovere di quello che prende in registro i morti . » XIV.
Prospetto delle cognizioni, e delle qualità intellettuali che il Medico deve avere . . . . » XV.
Requisiti necessarj al Clinico per essere stipendiato » XVI.
Mezzi proposti dagli Autori per conoscere il buon Medico . . . . . » XVII.
Metodi per conoscere il falso Medico . . . » XVIII.
Metodo di scegliere il Clinico . . . . » XIX.
Metodo di conoscere una malattia, cioè, di analizzarla » XX.
Metodo per rendere utili i consulti a voce . . » XXI.
Metodo d'intendere gli Autori, o sia di far delle riflessioni sopra la descrizione di una malattia . . » XXII.

Doveri del Clinico nell' esercizio della sua professione » XXIII.
Dei Medici giubilati . . . . . » XXIV.
Doveri dei Medici giubilati in generale . . . » XXV.
Doveri dei Medici giubilati nelle città principali, e del Giudice locale . . . . . » XXVI.
Metodo di giudicare le Storie delle malattie rassegnate dai Clinici . . . . . » XXVII.
Doveri del Medico giubilato nella Cancelleria di Sanità » XXVIII.
Doveri del Medico giubilato nel Tribunal Criminale » XXIX.
Doveri dei Medici giubilati nella Capitale, o del Collegio medico Giudiziale . . . . . » XXX.
Composizione del Collegio di medica Istruzione . » XXXI.
Doveri del Collegio di medica Istruzione . . » XXXII.
Instituzioni relative alle divise distintive dei Ministri di salute . . . . . » XXXIII.
Giudici dei Medici . . . . . » XXXIV.
Doveri del popolo verso il Medico . . . » XXXV.
Ricapitolazione . . . . . » XXXVI.
Conclusione . . . . . » XXXVII.
Vantaggi che produrrebbe la riforma del Medico . » XXXVIII.

		ERRATA *	CORRIGE
Pag.	VIII	Nota (*) *Verfessung*	*Verfassung*
»	X	lin. 19 ministro	ministero
»	5	» 13 Se si	Sì si
»	7	» 12 impara	passa
»	12	» 29 Morcovicki	Mircovicki
»	24	» 13 Non vi dev'essere la nota (55)	
		» 25 nè meno (56)	
»	25	» 23 idem (58)	
»	34	» 13 Idem (54)	
»	36	» 12 consultare	consulente
»	38	» 22 Non va la nota (60)	
»	58	» 10 Flyetometro	Hyetometro
»	77	» 19 non va la nota (61)	
»	93	» 15 §. 1011.	§. 1004.
		» 17 Non va la nota (62)	
»	97	» 15 Idem (56)	
		» 21 patologiche che	patologiche
»	104	» 16 *orina*	*origine*
»	105	» 4 *projettibile*	*projettile*
»	107	» 2 *crassezie*	*crassizie*
		» 6 *Riusch*	*Ruisch*
»	108	» 26 importunamente	inopportunamente
»	110	» 12 improvviso	improprio
»	111	» 1 dalle sue glandole mucifere	dalle sue glandole ; così anche nel sito del bulbo dove è la prostata, e le infinite glandule mucifere.
»	112	» 18 acrethralem	urethralem
		» 30 eum	cum
»	120	» 1 conoscere	convocare
»	123	» 11 Vernati	Vernali
»	125	» 7 eretismo (18)	eretismo (28)
»	130	» 26 eretizzano (26)	eretizzano (28)
»	136	» 7 epidemiae	epidemicae
»	137	» 2 epidemiae	epidemicae
»	139	» 18 artritidi	artritici
»	141	» 8 rossegnati	rosseggianti
		» 17 apparire	appassire
»	146	» 11 *Voget*	*Vogel*

* NB. I difetti dell'originale per colpa dell'amanuense, e la lontananza dell'Autore diedero luogo a pressochè tutti gli errori che per esattezza vengono qui indicati.

Pag. 146	»	20	pleno	plenus
» 148	»	22	colliguazione	colliquazione
» 149	»	1	colliguazione	colliquazione
	»	9	polluntur	tolluntur
	»	19	temperati	temperanti
	»	24	convulsioni	emulsioni
» 150	Nota (*)	lin. 2	*Casinier*	*Casimir*
	lin.	18	nella nota 20	nella nota 28
» 152	»	3	§. 351	§. 341
» 159	»	25	non ci va la nota (63)	
» 170	»	ul.	prigione o armata. non ci va la nota (64)	prigione, guarnigione, o armata.
» 172	»	16	assenzo	assenso
» 175	Nota (*)	lin. 1	*δ'ημος*	*δήμος*
» 177	lin.	9	non ci va la nota (65)	
» 185	»	6	*Ο'υη'*	*οὐκ'*
			ηρέιϽον	*κρείττον*
			ϽιδενϽες	*τιθεντες*
» 189	»	17	§. 853.	§. 845.
	»	18	§. 887.	§. 881.
» 190	»	14	e. g. una degli *Epidemici*	e. g. una dei mali Endemici, una delli Traumatici, una degli Epidemici
» 195	»	5	Non va la nota (66)	
	»	12	Idem (67)	
» 204	»	23	trattenerà	trattenirà
» 210	»	15	che sarà di provvedere	che sarà obbligato di provvedere
» 214	»	3	siedere	risiedere
	»	8	§. 634.	§. 9.
» 219	»	12	§. 126.	§. 726.
» 222	»	12	*πὰνϽην χρκμὰϽον μὲϽρων ἄνδρωπος.*	*πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος,*
			προϽὰγορ εἰς πλὰϽαν.	*πρωτά γαρ εἰς πλῆτον.*
» 224	»	9	plurarità	pluralità
	»	16	non va la nota (68)	
» 227	»	6	Idem (62)	
» 230	»	17 e 21	non conviene il carattere corsivo.	
	»	24	e seguenti Idem.	
» 230	Nota (8)		dovrebbe essere tutta in carattere corsivo	
» 234	(*d*)		Chirnrgiche	Chirurgische
» 235	(*a*)	lin. 2	Sante	Société
	(13)	7	L'anno	L'an
		9	pestiféres	pestiférés

Pag. 235		lin. 14	ἰκτριηή τεχνέων μέν πασέων ἐξίν ἐπιωιτεξάτη διὴ. δὶ ἀμαδιαν τῶν δὲ χοεωμὲνων ὁίτη ηκι, τῶν ἐιμῆ τες τοιᾶς δέ ηριν̀οντων πολὸ τὶ πασέων ἤδι Ϳων τεχνέων ἀπολεὶπεται. ἤδέ ἀμήρϽὰ τὰ μάλιςα μοὶ δοηὲει ἔχειν ἀιτίκν τοίηνδε πρὸςιμον γὰρ ἰητριηῆς μονύης ἐν τησι πολεσιν ἐδὲν ὥριςαι, πλὴν ἀδοξίης.	ἰητρικὴ τεχνέων μὲν παςὲων ἐςςτὶν ἐπιφανεςάτη· διὰ δὲ ἀμαδίην τῶν τε χρεωμένων αὐτῆ, καὶ τῶν εἰκῆ τὲς τοιὰς δε κρινόντων πυλὺ τι παςέων ἤδη τῶν τεχνεων ἀπολειπεται. ἡ δὲ τῶνδε ἁμαρτὰς τὰ μαλιςά μοι δοκέει ἔχειν αἰπιην τοιήνδε. πρόςιμον γαρ ἰητρικῆς μούνης εὐ τὴςι πόλεςιν ὀὐδὲν ὥριςαι, πλὴν ἀδοξίης.
» 239	(21)	(a)	S. P. Franck	I. P. Franck
		(a)	Fuini	Ticini
	(23)	6	ἰκτρὸς	ἰητρὸς
			ἰσόδεος	ἰσὸϽεος
			ϵὴ	ἔκ
		(c)	Lagud. Bat.	Lugdun. Bat.
		20	Depositario della vostra vita	Depositario della vostra confidenza: arbitro come lo è della vostra vita
» 242	(2-)	21	quall' orrore	qual orrore
	(28)	8	commovere	commoveo, παρορμὴω
		9	ἐρεϽίξ›	ἐρεϽίζω
		(c) 14	ἐρεϽίξειν	ἐρεϽιζειν
			Nota 25	Nota 27
		25	ἐρετισμᾶ	ἐρεϽισμὼ σμικρῶ
		(d)	ὅα	ὅτα
			Arg. 11	Ægr. 11
		29	ἐρεϽιςμὸν	ἐρεϽισμων
		31	ἐπεςιηιως	ἐπιεικίως
» 243		(a)	ἐπηργματα	ἐπάργματα
			Coac, Pr notim	Coac. Praenotion.
		7	σμμεῖον ερεϽιςκηὸν	σημεῖον ἐρεϽιςικὸν
		9	κεκρινομενα	κέκρινομενα
			φαρμακὶοιοος	φαρμακίοισοι
		15	cunela	cuncta
		(c)	de ratione vict	de Ratione vict.
	(29)	28	Simptonicatologia	Simptomatologia
» 244		lin. 6	Corpuscola	Corpuscula
	nota	(b)	Wertof	Werlof
		lin. 10	filum alterum	filum atrum
		13	§. 412	§. 472
		15	Larione	Sarcone
	nota	(f)	Colica Retonum	Colica Pictonum

Pag. 244	lin. 22	ann. 1760	anno 1740
» 245	5	*Federico Mickel*	*Federico Mekel*
	16	*percepire*	*percipere*
» 247	9	Leg. ad Aquil.	ad Leg. Aquil.
» 251	30	portà	potrà
» 253	Rimedj 3. 4. v.		3 hor. v.
» 271	lin. 11	Medico *propriamente eletto*	*Medico propriamente detto*
» 275	15	*Ostetrice*	*Ostetricia*
» 281	15	*Estipizio*	*Estispizio*

		Saggio	Note	Saggio	Note
» 256	Ausiliarj *a quali Uffizi ec.*	211		111	
» 257	Campagna	57		51	
» 264	Doveri *del Preside ec.*	795		853	
	dell'Ausiliario	994		894	
» 265	Eretismo		26		28
» 267	Giudici *dei Medici*		35		37
» 268	Idrofobia		30		32
	Incitabilitas	25			27
	Innocenza *del miasma*		28 32		30 34
	Leggi *relative ai Medici*		36 38		38 40
» 269	Malattia, *analisi ec.*		24		29
	Cronica		47		24
	Oscura		47		24
» 272	Metodo *di analizzare ec.*		27		29
	Miasma, *innocenza del*		28 32		30 34
	sede del		29		31
» 273	Necessità *di frenare ec.*		46		48
» 276	Ostruzioni *dei visceri*		31		33
» 279	Privilegi *dei Medici*		44		46
	Punizioni *per aver ec.*	649	36	649	38
	per aver avvelenato		38		40
» 480	Qualità *che il Medico ec.*		24		23
	Regole *per formare ec.*		1		1
» 481	Salute *del popolo*		45		47
	Sede *del miasma*		29		31
» 482	Simpatia *del Basso ventre*		31		33
» 483	Vajuolo *innocenza ec.*		28 32		30 34
	Vajuoloso, *sede ec.*		29		31